CAMERA DEI DEPUTATI

469 GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 1989

X LEGISLATURA

BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

GIUNTA DELLE ELEZIONI . . . . . *Pag.* 5
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA CONDIZIONE GIOVANILE . . . . . » 7
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) . . . . . » 9
GIUSTIZIA (II) . . . . . » 17
DIFESA (IV) . . . . . » 21
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) . . . . . » 23
FINANZE (VI) . . . . . » 33
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) . . . . . » 45
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) . . . . . » 59
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) . . . . . » 63
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) . . . . . » 73
AGRICOLTURA (XIII) . . . . . » 75

N.B. Il presente Bollettino reca in allegato il resoconto stenografico della seduta della IV Commissione per l'audizione del Ministro della difesa.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI . . . . . *Pag.* 77

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL TERRORISMO IN ITALIA E SULLE CAUSE DELLA MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI . . . . . » 79

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI DELLA BASILICATA E DELLA CAMPANIA COLPITI DAI TERREMOTI DEL NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO 1981 . . . . . » 85

ALLEGATO . . . . . » 87

CONVOCAZIONI:

Giunta per il regolamento . . . . . *Pag.* III

Giunta delle elezioni . . . . . » IV

Commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione giovanile . . . . . » V

Cultura, scienza e istruzione (VII) . . . . . » VI

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . . » VII

Commissione parlamentare per le questioni regionali » VIII

Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato . . . . . » IX

RELAZIONI PRESENTATE . . . . . » X

INDICE DELLE CONVOCAZIONI . . . . . » XI

RESOCONTI

PAGINA BIANCA

GIUNTA DELLE ELEZIONI

Giovedì 28 settembre 1989, ore 12. — Presidenza del Presidente Enzo TRANTINO.

Elezione di un Segretario.

La Giunta procede all'elezione di un Segretario, in sostituzione del deputato Paolo Bruno, entrato a far parte del Governo.

Risulta eletto Segretario, all'unanimità, il deputato Giovanni Rivera.

Elezione del Coordinatore del Comitato per le incompatibilità.

La Giunta procede all'elezione del Coordinatore del Comitato per le incompatibilità, in sostituzione del deputato Guido Martino, dimessosi da tale carica.

Risulta eletto Coordinatore del Comitato, all'unanimità, il deputato Gian Carlo Binelli.

Modifiche nella costituzione del Comitato per le incompatibilità.

Il PRESIDENTE comunica di aver chiamato a far parte del Comitato per le incompatibilità il deputato Filippo Berselli, ed inoltre, il deputato Giovanni Gei in sostituzione del deputato Vincenzo Binetti.

Seguito della verifica dei poteri per il Collegio XXII (Napoli).

Il PRESIDENTE conferma la missione del Comitato inquirente che si recherà a Napoli il 19 ottobre p.v.

La seduta termina alle 12,50.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla condizione giovanile

Giovedì 28 settembre 1989, ore 9. — Presidenza del Presidente SAVINO.

Audizione del Ministro della difesa, onorevole Martinazzoli.

La Commissione delibera, su proposta del Presidente SAVINO, di effettuare la ripresa televisiva a circuito chiuso della seduta. Procede quindi all'audizione del Ministro della difesa, onorevole Martinazzoli.

Su richiesta del Ministro il Presidente SAVINO, acconsentendovi la Commissione, sospende brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle 9,30, è ripresa alle 9,35).

Intervengono e pongono quesiti il Presidente SAVINO e i deputati DI PRISCO e RIGGIO.

Su proposta del Presidente SAVINO, il seguito dell'audizione è rinviato a mercoledì 4 ottobre alle 16.

La seduta termina alle 10,30.

PAGINA BIANCA

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

IN SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 settembre 1989, ore 16,45. — Presidenza del Presidente Silvano LABRIOLA, indi del Vicepresidente Adriano CIAFFI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica, Marte Ferrari.

Disegno di legge:
Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico (4185).
(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione).

Il Presidente Silvano LABRIOLA, relatore, ricorda che il provvedimento in esame prevede misure di sostegno alle attività industriali e produttive colpite dalle recenti avversità dovute ai problemi ambientali che affliggono l'Adriatico settentrionale, misure che, pur se non direttamente parametrate ai danni subìti, presentano tuttavia un sufficiente riferimento logico alla tipologia di eventi alla quale intendono rimediare.

Rileva quindi di non riscontrare nel testo del provvedimento profili di rilevanza costituzionale, se non per ciò che concerne il disposto di cui al comma 2 dell'articolo 2, in relazione al quale sarebbe orientato a formulare una condizione, nel senso di menzionare espressamente il riferimento alla legge n. 400 del 1988, prescrivendo che il decreto del Presidente del Consiglio previsto al comma 2 sia posto in essere secondo uno dei procedimenti disciplinati dall'articolo 17 della legge stessa. Poiché tuttavia risultano presentati numerosi emendamenti al disegno di legge presso la Commissione di merito, ove si è già iniziata la discussione sulle linee generali, propone che la Commissione esprima in questa fase il parere nella forma del nulla-osta, riservandosi di esaminare successivamente le eventuali modifiche che la Commissione di merito intendesse apportare al testo in esame.

Favorevole il deputato Adriano CIAFFI, la Commissione delibera quindi di espri-

mere il seguente parere: nulla-osta all'ulteriore *iter* del disegno di legge.

Testo unificato delle proposte di legge:
Senatori TORNATI ed altri; GOLFARI ed altri; FORTE ed altri; BISSI ed altri: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (Approvato, in un testo unificato, dal Senato) (3907).
OCCHETTO ed altri: Provvedimenti per la ricostruzione della Valtellina e della Valbrembana (2163).
CAPRIA ed altri: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dalle eccezionali calamità dei mesi di luglio e agosto 1987 (3058).
(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

Il relatore Adriano CIAFFI ricorda che il testo unificato elaborato dalla VIII Commissione, sulla base di un testo già approvato dal Senato, presenta carattere di particolare urgenza, avendo lo scopo di venire incontro alle esigenze delle popolazioni della Valtellina e delle zone limitrofe duramente colpite dalle alluvioni dell'estate del 1987, che ancora attendono un intervento legislativo per poter procedere alla definitiva ricostruzione delle zone disastrate. Sul testo in esame si è riscontrato l'assenso, oltre che dell'altro ramo del Parlamento, anche del Governo, e segnatamente del dicastero del tesoro, giacché, al di là dell'organizzazione strumentale che mette a punto, il carattere saliente del provvedimento è senz'altro rappresentato dagli stanziamenti in esso previsti.

La Commissione ambiente ha ritenuto di introdurre modifiche di carattere sostanziale al provvedimento già approvato dal Senato, che ricalcano per lo più modelli normativi già sperimentati, non solo nel loro contenuto ma anche sotto il profilo del dato giuridico-istituzionale, in occasione delle leggi speciali messe a punto per gli interventi nelle grandi città quali Palermo, Napoli e Reggio Calabria. Tali modelli sono ben noti alla I Commissione, avendo essa a lungo dibattuto sulle perplessità da questi sollevate, e che sono state in passato superate anche in nome della eccezionalità delle situazioni che tali norme intendevano affrontare.

Dopo aver anticipato il proprio complessivo giudizio favorevole sul provvedimento, riservandosi di sottolineare talune serie perplessità cui dà luogo il testo dell'articolo 7, illustra i contenuti, soffermandosi in particolare sull'istituto del piano-programma previsto dall'articolo 2 ed articolato nei due « sottopiani » concernenti l'uno la ricostruzione e lo sviluppo socio-economico, e l'altro l'attività di difesa del suolo; nonché sul disposto di cui agli articoli 5, che disciplina l'interscambio conoscitivo tra Stato e Regioni, e 12, per il quale suggerisce di specificare, a titolo di osservazione, che l'incremento al « fondo finanza locale », da tale norma introdotto, deve essere inteso quale contributo straordinario ai comuni, regolamentato al di fuori del fondo ordinario, e quindi ripartito secondo diversi criteri.

Per ciò che concerne l'articolo 7, osserva che la Conferenza cui partecipano i rappresentanti delle autorità « comunque tenuti ad adottare atti d'intesa nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni... », ha carattere eccessivamente aperto, e le sue attribuzioni rimangono inaccettabilmente indeterminate sia sotto il profilo dei soggetti che la compongono, sia sotto quello dell'estensione delle loro potestà. Nel fare presente i problemi di funzionalità di tale soluzione che tutt'al più potrebbe rispondere alle esigenze della prima emergenza, propone che il parere favorevole della Commissione contenga una condizione che potrebbe essere formulata sia nel senso di richiedere la soppressione dell'articolo 7, sia nel senso di sostituire allo schema da esso previsto, quello delineato dall'articolo 44 del provvedimento di riforma delle autonomie locali, licenziato dalla I Commissione in sede referente. Si conseguirebbe, con tale ultima soluzione,

l'effetto di consentire all'autorità competente di procedere ugualmente nell'*iter* ulteriore di attuazione degli interventi, pur nell'eventuale inerzia delle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, protratta oltre un certo termine, che potrebbe essere portato a 30 giorni, dai 60 previsti dall'articolo 44 citato.

Dopo che il Presidente Silvano LABRIOLA ha ringraziato a nome della Commissione il relatore per l'impegno profuso nel riferire su un provvedimento così complesso, il deputato Dino MAZZA, dopo aver ricordato l'urgenza del provvedimento, il cui ritardo nell'approvazione creerebbe enormi problemi alla realizzazione delle opere pubbliche di cui necessitano le zone sinistrate, fa presente che la VIII Commissione ha seguito, nell'elaborare il testo unificato, lo schema normativo tracciato dalla legge n. 205 del 1989 sugli interventi per i campionati mondiali di calcio, e, dopo aver sottolineato che l'urgenza rappresentata dal testo in esame è quanto meno pari a quella cui venne fatto riferimento nell'approvazione della legge n. 205, ritiene non opportuno il riferimento ad un testo ancora *in fieri*, quale è quello di riforma delle autonomie locali, la cui applicazione nella sede attuale non consentirebbe di realizzare un reale coordinamento tra gli organismi che devono realizzare la ricostruzione della Valtellina. La Conferenza prevista dall'articolo 7 realizza il risultato di raccogliere in un'unica sede di discussione tutti gli enti interessati a tale ricostruzione, favorendo un accordo che l'urgenza, rappresentata dai pericoli fisici che le popolazioni valtellinesi corrono in assenza della realizzazione di talune opere, rende quanto mai opportuno.

Il deputato Lucio STRUMENDO, nel riconoscere la particolare urgenza del provvedimento, non può fare a meno di rilevare le perplessità indotte dall'articolo 7, su cui si appunta l'interesse della Commissione, rilevando che tali perplessità si focalizzano soprattutto sul piano ordinamentale, giacché quella che si può senz'altro definire un tipico caso di legge-provvedimento mette in forse le prerogative costituzionali delle regioni e degli enti locali. Gli accordi sulla programmazione di opere condotti tra più autorità hanno lo scopo di accelerare, come anche in altre occasioni è stato rilevato, le procedure per la realizzazione di opere urgenti, ma i precedenti legislativi in materia nulla tolgono alle ragioni di preoccupazione della Commissione sulla soluzione oggi prospettata, che può mettere gli enti locali in condizione di non poter agire.

Dopo che il deputato Pietro SODDU si è dichiarato d'accordo con le ragioni e le perplessità rilevate dal relatore, il Presidente Silvano LABRIOLA fa presente che tali perplessità non sono dettate da ragioni di formalismo deteriore, ma dalla effettiva necessità di salvaguardare princìpi irrinunciabili, senza di che sarebbe sempre possibile ad un privato che si ritenga danneggiato dalle statuizioni delle autorità previste dall'articolo 7, l'esperimento di rimedi giurisdizionali che potrebbero portare ad una pronuncia della Corte costituzionale, orientata nel senso di dichiarare l'illegittimità di una regolamentazione da parte dello Stato di funzioni tipiche delle regioni.

Avendo il deputato Dino MAZZA fatto presente che il comma 3 dell'articolo 7, interpretato alla luce dei due commi precedenti, non può dar luogo a dubbi di sconfinamento dello stato centrale nelle competenze regionali, il Presidente Silvano LABRIOLA sottolinea che nel caso in questione si tratta non di un problema di potestà di decisione sostanziale, ma di una legge statale che modifica un procedimento previsto dalla legislazione regionale, e deve quindi ritenersi che in ciò consista il vizio di legittimità costituzionale. La proposta sostituzione anche del solo comma 3 dell'articolo 7 con lo schema tratto dal disegno di legge sulle autonomie locali, ha il pregio di risolvere tali problemi, e a tale scopo fa presente che la Commissione potrebbe, confidando

nel senso di responsabilità della Commissione cui il parere è destinato, formulare tale rilievo come osservazione, anziché condizione, al fine di agevolare una sollecita definizione del provvedimento.

Dopo che il deputato Adriano CIAFFI ha sottolineato l'opportunità di formulare una ulteriore condizione nel senso di aggiungere al comma 6 dell'articolo 7, dopo le parole « la regione Lombardia », le parole « attua gli interventi nel rispetto delle competenze dei comuni, delle province e delle comunità montane e », e dopo che il deputato Dino MAZZA ha fatto presente che la formulazione di condizioni non consente alla Commissione di merito di effettuare scelte ragionate, il Presidente Silvano LABRIOLA rileva che, a questo punto, lo stesso Presidente della Commissione ambiente potrebbe intervenire all'odierna seduta per illustrare le scelte operate con il testo in esame, allo scopo di pervenire ad una soddisfacente soluzione dei problemi oggi emersi.

Il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica, Marte FERRARI, sottolineato l'enorme ritardo che già si registra nell'intervento del legislatore a fronte della drammatica situazione della Valtellina, rileva che il requisito dell'unanimità per l'approvazione dei progetti da parte della conferenza, cui devono partecipare tutti gli enti interessati, garantisce la salvaguardia delle prerogative di ciascuno di essi.

Intervengono quindi il relatore Adriano CIAFFI, che sottolinea che la composizione della conferenza cambia di volta in volta, in relazione al singolo atto da adottare; il Presidente, Silvano LABRIOLA, che rileva il disposto dell'ultima parte del comma 2 (« senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi dell'ente locale ») potrebbe portare a risultati inaccettabili, perché, per esempio, l'assenso di un assessore comunale potrebbe far approvare interventi cui il Consiglio comunale è contrario; il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica, Marte FERRARI, che dichiara che questa circostanza costituirebbe un elemento patologico del sistema; il deputato Dino MAZZA, che sottolinea la necessità di procedure straordinarie a fronte di eventi straordinari; il deputato Lucio STRUMENDO, che ritiene vada chiarito il significato del disposto di cui al comma 2, nella parte relativa alle modifiche dei progetti; e il deputato Pietro SODDU, che ritiene necessario prevedere nel provvedimento in esame garanzie analoghe a quelle previste da altri provvedimenti di sostegno in favore di regioni meridionali.

Il Presidente Silvano LABRIOLA, esprimendo perplessità sulla formulazione dell'articolo 7 richiama inoltre l'attenzione sul comma 1, laddove dispone che alla conferenza prevista in ambito regionale, quando sia richiesto il giudizio di compatibilità ambientale, partecipi comunque un rappresentante del ministero dell'ambiente; tale norma attribuisce la competenza per la valutazione di impatto ambientale al presidente della giunta regionale, anziché al ministro, poi, nella consapevolezza della rilevanza nazionale del bene ambientale, richiede la presenza di un rappresentante, peraltro non qualificato, del ministero.

Avendo il deputato Dino MAZZA dichiarato che è possibile migliorare la formulazione del provvedimento, salvaguardandone comunque la finalità di accelerare le procedure di intervento, il Presidente, Silvano LABRIOLA riconosce l'interesse politico generale alla rapida approvazione del provvedimento, a causa della drammatica situazione della Valtellina e degli altri territori interessati.

Il deputato Lucio STRUMENDO si sofferma sul comma 1 dell'articolo 7, laddove dispone che « gli interventi individuati dal piano sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili », rilevando che il Piano-programma può anche individuare interventi che non richiedono la dichiara-

zione di pubblica utilità: riferirsi, quindi, all'elemento dell'individuazione risulta inadeguato.

Intervengono quindi il Presidente, Silvano LABRIOLA, che ritiene il termine « interventi » riferibile sia alle opere che agli atti di qualificazione territoriale; il relatore, Adriano CIAFFI, che ritiene che il piano contempli essenzialmente interventi di carattere straordinario, ed il deputato Tarcisio GITTI, che sottolinea come interventi urgenti e indifferibili sia un'espressione riferibile solo alle opere.

Il deputato Pietro SODDU osserva che con le norme in questione si istituisce sostanzialmente un commissario straordinario, apparentemente in grado di assumere ogni decisione: è, quindi, essenziale che il legislatore sia almeno consapevole di ciò che decide.

Dopo che il deputato Tarcisio GITTI ha ricordato che lo schema delineato dall'articolo 7 trova un precedente anche nell'accordo di programma di cui alla legge n. 64 del 1986 sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il relatore Adriano CIAFFI, dopo aver ricordato le osservazioni proposte in relazione agli articoli 6 e 12, ribadisce la propria proposta di sostituire il comma 3 dell'articolo 7 con una disposizione che si ispiri allo schema delineato dall'articolo 44 del provvedimento di riforma dell'ordinamento delle autonomie locali, attualmente all'esame dell'Assemblea, schema imperniato sulla fissazione di un termine per l'espressione di pareri obbligatori, decorso inutilmente il quale l'autorità decidente può prescindere dal parere. Questo schema assicura la celerità nel processo decisionale e l'eventualità di un parere negativo non è sufficiente a metterne in dubbio la validità, poiché una posizione di contrasto esclude l'unanimità anche nel procedimento dell'accordo di programma previsto dall'articolo 7. Ritiene, inoltre, che vada eliminata, al comma 2 dell'articolo 7, la disciplina delle modifiche da apportare ai progetti.

Avendo il Presidente, Silvano LABRIOLA ritenuto che, a questo punto, sia necessario verificare se la proposta del relatore sia tale da consentire il raggiungimento di una soluzione politicamente soddisfacente da parte della Commissione di merito, il deputato Giuseppe BOTTA, intervenendo nella sua qualità di Presidente della VIII Commissione, dopo aver ricordato che quest'ultima attende il parere della I Commissione per poter proseguire nella discussione del provvedimento, che si propone di concludere nella seconda settimana di ottobre, sottolinea come la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 7 costituisce un sistema positivamente sperimentato già in occasione di altri interventi legislativi. Il requisito della unanimità per l'approvazione dei progetti esecutivi stimola, infatti, l'impegno attivo delle amministrazioni interessate, mentre, al contrario, il sistema del silenzio-assenso, previsto dall'articolo 44 del testo di riforma delle autonomie locali, si riferisce ai soli pareri obbligatori, per la cui espressione fissa un termine prorogabile. La logica dell'accordo di programma è quindi diversa, essendo diretta a creare le condizioni per un incontro attivo e per l'accordo tra tutti i soggetti interessati, allo scopo di accelerare i tempi del procedimento. Il sistema favorisce, quindi, l'unanimità, mentre è inoltre evidente che il rappresentante di ciascuna amministrazione interviene facendosi portatore della volontà di questa, secondo le regole proprie di ciascuna di esse.

Il deputato Giancarlo GALLI, intervenendo in qualità di relatore presso la Commissione ambiente, osserva che il procedimento delineato dall'articolo 7 intende superare il sistema del silenzio-assenso che nella realtà si è dimostrato inefficace, in quanto non crea le condizioni per vincere l'inerzia delle amministrazioni. L'articolo 7, infatti, riproponendo gli schemi già seguìti dalla legge n. 205 del 1989, recante interventi nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio, e della legge n. 441, sullo smaltimento dei rifiuti, tende a costringere

tutti gli enti interessati a manifestare le proprie valutazioni, formulando giudizi che interagiscono con quelli degli altri soggetti, pur salvaguardando l'autonomia di ciascuno di essi.

Riconosce, tuttavia, che il relatore Ciaffi ha evidenziato la necessità di disciplinare alcuni aspetti che il testo in esame trascura: quello relativo alle modalità con le quali si svolge l'attività della conferenza dei servizi (convocazioni, presenze dei soggetti interessati), e quello relativo all'esigenza di un atto formale della regione nel caso in cui si realizzino variazioni agli strumenti urbanistici.

Il deputato Tarcisio GITTI sottolinea la mancanza di chiarezza che caratterizza il testo in esame, mentre l'attività amministrativa richiederebbe la massima trasparenza ed il superamento di forme di consociativismo, che si considera ormai necessario evitare anche a livello politico.

Ricorda quindi, che gli accordi di programma previsti da altri provvedimenti legislativi, a differenza dello schema previsto dall'articolo 7, costituiscono meccanismi di accelerazione dell'azione amministrativa che consentono tuttavia di salvaguardarne i caratteri essenziali. Occorre, in particolare, sottolineare la necessità di prevedere un atto formale con il quale si conclude il procedimento e contro il quale il cittadino che si senta eventualmente leso nei suoi diritti possa ricorrere. Sono questi, infatti, profili che vanno definiti con estrema cura e che, investendo la competenza tipica della I Commissione, rendono opportuno che quest'ultima esamini gli eventuali emendamenti che la Commissione di merito volesse apportare sul punto.

Tuttavia, poiché l'articolo 7 costituisce un tentativo di costruire un accordo di programma, sarebbe opportuno intervenire sul modello da esso delineato per migliorarlo, piuttosto che sostituirlo secondo lo schema previsto dall'articolo 44 del provvedimento di riforma dell'ordinamento delle autonomie locali: lo scopo della conferenza è infatti quello di indurre i soggetti interessati ad esternare anche le eventuali ragioni di dissenso, il che può favorire il raggiungimento di soluzioni più soddisfacenti. Al riguardo si potrebbero prendere a modello le analoghe norme previste da alcune leggi già vigenti.

Il deputato Giuseppe BOTTA sottolinea che il testo unificato in esame rappresenta un tentativo nuovo per accelerare tutti i programmi di realizzazione delle opere che si intende intraprendere, e ritiene che potrebbe anzi apparire opportuno prevedere una forma di surroga degli enti che, avendo deliberato la realizzazione di una qualche opera o attività, successivamente non si attivino. Dopo aver convenuto sulla necessità di trasparenza e dopo aver ricordato le procedure poste in essere dalla normativa emanata in vista dei campionati mondiali di calcio previsti per il 1990, fa presente che l'unanimità rappresenta una garanzia maggiore di un assenso – che può essere anche solo presunto dal silenzio protratto per oltre 60 giorni, e si richiama alle esperienze fatte in altre occasioni, con riferimento alla edilizia residenziale nei grossi centri urbani.

Il Presidente Adriano CIAFFI osserva che non si vuol mettere in discussione la bontà del principio unanimistico in certe situazioni, ma che è criticabile la confuzione fatta tra la conferenza prevista dalla norma in esame e quelle previste da altre leggi (come la legge n. 205 del 1989, che prevede invece chiaramente conferenze svolte ai vari livelli di Governo). Sottolinea inoltre la carenza rappresentata dalla mancata previsione di un atto formale a suggello delle decisioni di tale conferenza (analogamente a quanto previsto dalla legislazione sul Mezzogiorno), che costituisca il punto di riferimento per le irrinunciabili forme di tutela anche giurisdizionale del privato nei confronti di tali decisioni. Irrisolta permane però la questione se la unanimità prevista per le decisioni della conferenza debba intendersi quale unanimità dei presenti ovvero degli aventi diritto; riba-

dendo che non sono certi il numero e l'individuazione di questi ultimi, e che neppure si dispone riguardo ai controlli, fa presente che le obiezioni formulate non riguardano l'obiettivo che il testo unificato in esame si propone di conseguire, ma le procedure prescelte.

Ricorda quindi che, se la I Commissione non condividesse l'obiettivo di una sollecita espressiva del parere, anche entro la giornata odierna, apparirebbe opportuno attendere una rielaborazione del testo da parte della Commissione di merito. Si sofferma inoltre sulla circostanza che il testo proposto non è ricalcato sulle linee portanti di un altro provvedimento, ma prende istituti ora da una, ora da un'altra legge, e fa presente che la propria esperienza di amministratore pubblico lo induce a ritenere che la possibilità offerta dalla propria proposta, di rimuovere eventuali inerzie amministrative attraverso l'istituto del « silenzio-assenso », in soli 30 giorni, rappresenta senza dubbio un obiettivo apprezzabile. Ribadisce infine la propria preoccupazione circa la possibilità che il piano-programma assorba le competenze comunali e provinciali nella regione.

Dopo che il deputato Giuseppe BOTTA ha ribadito di ritenere efficace lo schema procedimentale proprio delle conferenze di servizi, il deputato Giancarlo GALLI, nel riconoscere la serietà delle ragioni addotte dal relatore Ciaffi, sottolinea tuttavia che taluni aspetti fondamentali della discussione non sono stati colti. In particolare, l'articolo 7 va letto alla luce dell'articolo 6, che disciplina il complesso procedimento di approvazione del piano programma: in questo quadro non dovrebbero porsi problemi di prevaricazione di competenze da parte delle regioni.

Si pronuncia infine favorevolmente circa la introduzione di specifiche previsioni in ordine all'individuazione dei soggetti tenuti a promuovere le conferenze, all'articolazione delle conferenze stesse su diversi livelli, ed alle modalità di controllo.

Il deputato Pietro SODDU, dopo aver evidenziato una certa confusione anche terminologica, fa presente la incongruità della procedura prevista per il piano-programma, al quale nemmeno la delibera del Consiglio dei ministri, prevista dall'articolo 6, può attribuire la capacità di vanificare la legislazione esistente ed il riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle collettività, che non possono essere menomati nemmeno dalle esigenze della Valtellina; prevede infine notevoli difficoltà in sede di applicazione dell'articolo 7, qualora esso divenga norma vigente.

Il deputato Lucio STRUMENDO rileva che la discussione ha sinora evidenziato un quadruplice ordine di esigenze. In primo luogo, è stata sottolineata l'urgenza di approvare una legge quanto mai necessaria; in secondo luogo, l'esigenza di approntare una normativa omogenea nei confronti del resto dell'ordinamento; in terzo luogo, quella di assicurare la trasparenza delle procedure, sia sotto il profilo delle responsabilità, sia sotto quello della congruità dei tempi di intervento; e in quarto luogo l'esigenza della salvaguardia delle autonomie locali, che potrebbe, come già sottolineato dal Presidente Labriola, dar luogo a pronunce di illegittimità costituzionale, qualora non sufficientemente tutelata. Sottolinea a questo punto l'opportunità di un rinvio dell'esame del provvedimento al fine di pronunciarsi su un nuovo testo sul quale sia appuntata la riflessione della Commissione di merito.

Il Presidente Silvano LABRIOLA constata che la Commissione è orientata ad una valutazione positiva del testo in esame, sia nel suo insieme, sia in riferimento ai singoli articoli, con la sola eccezione dell'articolo 7, per le ragioni evidenziate nel corso del dibattito pur non tacendo di altre perplessità, che tuttavia vengono meno in considerazione della particolare urgenza del provvedimento. Sottolinea a questo punto l'opportunità che il relatore per la I Commissione e quello per la Commissione di merito

prendano contatti informali, al fine di preparare una soddisfacente e rapida soluzione dei problemi oggi emersi.

Avendo il deputato Giuseppe BOTTA fatto presente che, per decisione della Conferenza dei presidenti di gruppo, le Commissioni non si riuniranno in sede legislativa nella prossima settimana, il Presidente Silvano LABRIOLA esprime dissenso su tale decisione, in quanto incidente sull'autonomia delle Commissioni. Dichiarando infine la disponibilità della I Commissione a riunirsi in tempo utile perché la Commissione ambiente possa giungere all'approvazione del provvedimento nel termine da essa convenuto, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

IN SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 28 settembre 1989, ore 10,05. — Presidenza del Presidente Virginio ROGNONI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Vincenzo Sorice ed il sottosegretario di Stato per l'interno Gian Carlo Ruffino.

Disegno e proposte di legge:
Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre forme di manifestazione di pericolosità sociale (3325-ter).
[Parere della I, della V, della VI, della VIII (*ex* articolo 93, comma 3-*bis*), della X e della XI Commissione].
ALINOVI ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni concernenti disposizioni in tema di misure di prevenzione e contro il fenomeno mafioso (1169-bis).
(Parere della I, della V, della VI, della VIII e della X Commissione).
PANNELLA ed altri: Abolizione delle misure di prevenzione e modifica di disposizioni vigenti in tema di pene accessorie e di indagini patrimoniali nel caso di procedimenti patrimoniali per determinati reati (2138).
(Parere della I, della III e della X Commissione).

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione degli abbinati progetti di legge.

Il Presidente Virginio ROGNONI, comunicato che, su richiesta del gruppo comunista, la pubblicità della seduta sarà assicurata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 65 del regolamento, anche mediante ripresa audiovisiva a circuito chiuso, ricorda che la Commissione ha approvato, con modificazioni, gli articoli da 1 a 13 del disegno di legge n. 3325-*ter* assunto quale testo base, e, sempre con modificazioni, l'articolo 14 in via di principio per la trasmissione all'VIII Commissione ambiente.

Propone quindi alla Commissione di accantonare la discussione dell'articolo 15 e del complesso degli emendamenti ad esso riferiti.

La Commissione consente.

Si passa quindi alla discussione dell'articolo 16, cui sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.
16. 1.
Mellini.

Al primo capoverso, sostituire le parole: del delitto di cui agli articoli 416-*bis* del codice penale *con le seguenti:* dei delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 321 (se relativi ad atti riguardanti pubbliche forniture ed appalti), 324 e 416-*bis* del codice penale.
16. 6.
Mellini.

Al primo capoverso, sostituire le parole per il promuovimento *con le parole:* per l'eventuale promuovimento.
16. 2.
Mellini.

Sopprimere il secondo capoverso.
16. 3.
Mellini.

Sopprimere il terzo capoverso.
16. 4.
Mellini.

Sopprimere il quarto capoverso.
16. 5.
Mellini.

Al terzo capoverso, dopo le parole: « Il giudice » *aggiungere le seguenti:* « che procede per l'applicazione della misura di prevenzione ».
16. 7.
Il Relatore.

Il relatore Egidio ALAGNA raccomanda l'approvazione del suo emendamento 16.7 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario di Stato per l'interno, Gian Carlo RUFFINO, accetta l'emendamento 16.7 del relatore esprimendo anch'egli parere contrario sui restanti emendamenti.

La Commissione, previa dichiarazione di voto favorevole del deputato Mauro MELLINI e contraria dei deputati Antonio BARGONE ed Aldo RIZZO, respinge l'emendamento 16.1.

Dopo che il deputato Mauro MELLINI ha raccomandato l'approvazione del suo emendamento 16.6, il deputato Bruno FRACCHIA dichiara il voto contrario del gruppo comunista su tale emendamento, assicurando, tuttavia, che il suo gruppo intende farsi carico delle problematiche ad esso sottese nell'ambito della riforma dei reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 16.6.

Dopo che il deputato Mauro MELLINI ha raccomandato l'approvazione del suo emendamento 16.2, la Commissione, previa dichiarazione di voto favorevole del deputato Bianca GUIDETTI SERRA, respinge l'emendamento 16.2 e, quindi, l'emendamento 16.3.

Dopo dichiarazioni di voto favorevole del deputato Mauro MELLINI e contraria del deputato Gaetano VAIRO, la Commissione respinge l'emendamento 16.4.

La Commissione approva poi l'emendamento 16.7 previa dichiarazione di astensione dei deputati Mauro MELLINI e Antonio BARGONE.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 16.5 e, dopo dichiarazione di voto contraria del deputato Mauro MELLINI, l'articolo 16 nel suo complesso come modificato dall'emendamento accolto.

Si passa quindi alla discussione dell'articolo 17 al quale sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.
17. 1.
Mellini.

Sopprimere il comma 1.
17. 2.
Mellini.

Sopprimere il comma 2.
17. 3.
Mellini.

Sopprimere il comma 3.
17. 4.
Mellini.

Sopprimere il comma 4.
17. 5.
Mellini.

Il relatore Egidio ALAGNA ed il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, Vincenzo SORICE, esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti.

Dopo che il deputato Mauro MELLINI ha raccomandata l'approvazione del suo emendamento 17.1, la Commissione respinge di seguito gli emendamenti 17.1, 17.2, 17.3, 17.4 e 17.5, approvando quindi l'articolo 17 nel suo complesso nel testo del disegno di legge.

Si passa quindi alla discussione dell'articolo 18 al quale è riferito il seguente emendamento:

Sopprimerlo.
18. 1.
Mellini.

Dopo che il relatore Egidio ALAGNA ed il Sottosegretario di stato per la grazia e la giustizia Vincenzo SORICE hanno espresso parere contrario sull'emendamento 18.1, il deputato Mauro MELLINI raccomanda l'approvazione del suo emendamento.

La Commissione approva quindi il mantenimento dell'articolo 18.

Si passa quindi alla discussione dell'articolo 19 cui sono riferiti i seguenti emendamenti ed il seguente articolo aggiuntivo:

Sopprimerlo.
19. 1.
Mellini.

Sopprimere il comma 1.
19. 2.
Mellini.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. ...

Nell'articolo 30-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Per i condannati per i reati indicati nell'articolo 340, ultimo comma del codice di procedura penale, devono essere acquisiti elementi tali da escludere la attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ».

Conseguentemente la rubrica del Capo I del disegno di legge n. 3325-ter *va integrata come segue: dopo le parole* « 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646 », *aggiungere le seguenti:* « e 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni ».
19. 01.
Governo.

Il relatore Egidio ALAGNA esprime parere contrario sugli emendamenti 19.1 e 19.2. Esprime quindi parere favorevole

sull'articolo aggiuntivo presentato dal Governo.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, Vincenzo SORICE, raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo del Governo ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

La Commissione respinge gli emendamenti 19.1 e 19.2 approvando quindi l'articolo 19 nel suo complesso nel testo del disegno di legge e, successivamente, l'articolo aggiuntivo 19.01.

Si passa alla discussione dell'articolo 20.

Dopo interventi del relatore e dei deputati Benedetto Vincenzo NICOTRA e Aldo RIZZO, il Presidente Virginio ROGNONI, essendo pervenuto ordine di sconvocazione per l'imminenza di votazioni in Aula, rinvia il seguito della discussione dei progetti di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,15.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

IN SEDE REFERENTE

Giovedì 28 settembre 1989, ore 9,30. — Presidenza del Vicepresidente Paolo Pietro CACCIA.

Esame delle proposte di legge:
AMODEO ed altri: Modifiche agli articoli 6 e 7 della legge 3 giugno 1981, n. 308, concernente norme in favore dei militari di leva o di carriera infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti (148).
(Parere della I e della V Commissione).
AMODEO ed altri: Provvedimenti a favore di militari in servizio in caso di infortunio grave o di morte (157).
(Parere della V e della XI Commissione).
CACCIA ed altri: Modifiche alla legge 3 giugno 1981, n. 308, recante norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti (435).
(Parere della I e della V Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Presidente Paolo Pietro CACCIA comunica che, sulla scorta del dibattito svoltosi ieri, sono stati presentati i seguenti emendamenti al testo base:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

1. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1981, n. 308, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 2. Il medesimo trattamento è riservato ai soggetti di cui al precedente comma vittime dell'evento dannoso durante il periodo di servizio ».

1. 1. Caccia, Mombelli, Pavoni, Pellegatta, Savio, Tassone, Palmieri, Galante.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

1. L'articolo 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — 1. Ai familiari dei soggetti di cui all'articolo 1, dei militari in servizio permamente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari della polizia di Stato ed il personale della polizia femminile, deceduti per causa di servizio o durante il periodo di

servizio, esclusi i periodi di licenza, è corrisposta una speciale elargizione corrispondente a lire cinquanta milioni, a condizione che non fruiscono delle norme relative all'equo indennizzo di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094. Per i militari deceduti per causa di servizio, tale elargizione è aumentata di un ulteriore trenta per cento quando il dante causa abbia carico di famiglia ».

2. 1. Caccia, Mombelli, Pavoni, Pellegatta, Savio, Tassone, Palmieri, Galante.

Il relatore Renzo LUSETTI prende atto degli emendamenti testé presentati, riservandosi di valutarli adeguatamente.

La seduta termina alle 10.

Giovedì 28 settembre 1989, ore 9,30. — Presidenza del Vicepresidente Paolo Pietro CACCIA.

Parere ex articolo 143, comma 4, del regolamento sullo schema di decreto ministeriale, concernente: « Modalità e criteri applicativi delle norme contenute negli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti le procedure e i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle forze armate ».

(Esame e rinvio).

Il relatore, Gastone SAVIO, illustra il contenuto dello schema di decreto ministeriale in esame, sottolineando in particolare l'opportunità di una riconsiderazione del mancato parere del Parlamento, richiesto ai sensi dell'articolo 45 della legge n. 224 del 1986, nella istruttoria della sentenza della Corte costituzionale n. 409 del 1988. Rilevata quindi l'utilità di un parere preventivo, e non successivo, del Consiglio di Stato rispetto all'esame parlamentare, si sofferma sull'esperienza intercorsa dal 1954 fino ad oggi. Al riguardo occorre verificare il carico di ricorsi presentati al TAR, appurare quanti siano stati vinti e quanti persi dal Ministero, ed, in quest'ultimo caso, per quali ragioni. Sottolinea infine il rischio di conflitto insito nel mancato accoglimento delle proposte del COCER.

Il deputato Michele GALANTE sottolinea l'opportunità di una pausa di riflessione, che consenta una valutazione più equilibrata delle istanze presentate dal COCER, anche per evitare i rischi di contenzioso.

La seduta termina alle 10,15.

Giovedì 28 settembre 1989, ore 12,45. — Presidenza del Vicepresidente Paolo Pietro CACCIA. — Intervengono il ministro della difesa, Fermo Mino Martinazzoli, ed il sottosegretario di Stato per la difesa, Clemente Mastella.

Audizione ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento del ministro della difesa, Fermo Mino Martinazzoli, sui recenti sviluppi del caso Ustica.

Il Presidente, Paolo Pietro CACCIA, illustra preliminarmente le ragioni che hanno portato all'audizione.

Il ministro della difesa, Fermo Mino Martinazzoli, illustra la posizione del Ministero e del Governo in materia. Pongono quindi quesiti e formulano osservazioni i deputati Luigi d'AMATO, Giovanni CERVETTI, Luigi CIPRIANI, Adolfo SARTI, Guido ALBERINI, Mauro DUTTO, Giovanni PELLEGATTA, Sergio DE JULIO, Giancarlo SALVOLDI, Massimo TEODORI, Antonino MANNINO e Lucio MAGRI.

Dopo la replica del ministro della difesa, Fermo Mino MARTINAZZOLI, il Presidente Paolo Pietro CACCIA conclude il dibattito.

La seduta termina alle 15,20.

N.B. — Il resoconto stenografico della seduta per l'audizione del Ministro della difesa è pubblicato in allegato a pag. 87.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

IN SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 settembre 1989, ore 9,45. — Presidenza del Vicepresidente Gerolamo PELLICANÒ. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la sanità Paolo Bruno e il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro Bubbico.

Testo unificato delle proposte di legge:
Delega al Governo per l'emanazione di norme sul processo amministrativo dinanzi a tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di Stato ed al consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, nonché sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e sui ricorsi amministrativi (788 ed abb.).
(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione).

Il relatore Nino CARRUS osserva che la maggior parte degli emendamenti presentati ha carattere ordinamentale, non comportando maggiori oneri. Propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1. 3, 1. 4, 1. 10, 1. 11, 2. 01, in quanto questi comportano conseguenze finanziarie a carico del settore pubblico, e di esprimere nulla osta sugli emendamenti restanti.

Per quanto concerne poi l'emendamento 3. 1, riguardante la copertura e la quantificazione degli oneri finanziari propone di esprimere parere favorevole a condizione che questo sia riformulato secondo le linee indicate nel parere reso nella seduta di ieri sul testo unificato.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO dichiara di concordare in linea di principio con la proposta del relatore. Per quanto concerne la copertura finanziaria e la quantificazione degli oneri, propone poi di riformulare nel modo seguente il parere sul testo unificato espresso nella seduta di ieri:

parere favorevole sul provvedimento a condizione che l'articolo 3 sia sostituito dal seguente:

Agli oneri conseguenti all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *x)*, valutati in annue

lire 9.400 milioni a decorrere dall'anno 1991, si provvede all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per il detto anno 1991 nell'accantonamento « Riforma del processo amministrativo » iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-91, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

Propone di conseguenza di esprimere parere favorevole sull'emendamento 3. 1 a condizione che questo sia così riformulato:

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

Agli oneri conseguenti all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *x)*, valutati in annue lire 9.400 milioni a decorrere dall'anno 1991, si provvede all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per il detto anno 1991 nell'accantonamento « Riforma del processo amministrativo » iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-91, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

Il deputato Raffaele VALENSISE osserva che sarebbe possibile esprimere parere favorevole sull'emendamento 1. 4, il quale si propone finalità di grande valore sociale, qualora fosse soppressa l'ultima parte dell'emendamento relativa alla detraibilità fiscale. Ciò per mantenere la validità di un principio di grande importanza quale quello del favore verso forme di gratuito patrocinio.

Il deputato Francesco NERLI osserva che conformemente al parere reso sul testo unificato, sembrerebbe possibile esprimere parere favorevole sull'emendamento 1. 10, in quanto questo – una volta a regime l'applicazione della nuova legge – finirà col comportare in definitiva risparmi.

Il relatore Nino CARRUS riconferma che, alla luce di considerazioni esclusivamente finanziarie, non appare possibile esprimere parere favorevole sull'emendamento 1. 4, mentre accede alla posizione espressa dal deputato Nerli sull'emendamento 1. 10, proponendo quindi di esprimere al proposito nulla osta.

Per quanto concerne il testo unificato e l'emendamento 3. 1, concorda con la proposta di parere avanzata dal Governo.

La Commissione delibera quindi di esprimere il seguente parere sul provvedimento, che sostituisce il precedente espresso nelle sedute di ieri:

parere favorevole a condizione che l'articolo 3 sia sostituito dal seguente:

Agli oneri conseguenti all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *x)*, valutati in annue lire 9.400 milioni a decorrere dall'anno 1991, si provvede all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per il detto anno 1991 nell'accantonamento « Riforma del processo amministrativo » iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-91, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

Per quanto concerne gli emendamenti presentati, delibera poi di esprimere:

Nulla osta sugli emendamenti 1. 1, 1. 2, 1. 5, 1. 6, 1. 7, 1. 8, 1. 9, 1. 10, 2. 1, 2. 02.

Parere contrario sugli emendamenti 1. 3, 1. 4, 1. 11, 2. 01.

Parere favorevole sull'emendamento 3. 1 a condizione che sia così riformulato:

ART. 3.

Agli oneri conseguenti all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *x)*, valutati in annue lire 9.400 milioni a decorrere dall'anno 1991, si provvede all'uopo parzialmente

utilizzando le proiezioni per il detto anno 1991 nell'accantonamento « Riforma del processo amministrativo » iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-91, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

Disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 5 agosto 1989, n. 279, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati (4179-A).
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione).

Il deputato Nino CARRUS sostituendo il relatore illustra le modifiche apportate dalla Commissione di merito al disegno di legge, sottolineando che per quanto riguarda il comma 11 dell'articolo 2 si tratta di una norma di carattere procedurale non comportante oneri; quanto alla modifica di cui al comma 18, viene fissata fino a tutto il 1992 la misura del contributo di solidarietà che le gestioni di previdenza sostitutive sono tenute a versare a regime generale; quanto alla modifica di cui al comma 15 dell'articolo 6, essa dovrebbe comportare un anticipo di 1 mese dei versamenti contributivi dovuti a conguaglio per l'anno 1989 in seguito all'elevamento dei minimi contributivi. Concludendo, propone di esprimere parere favorevole.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO dichiara di essere favorevole alla modifica introdotta al comma 15 dell'articolo 6 e contrario a quelle riguardanti l'articolo 2. Sottolinea quindi la forte difficoltà in cui si trova per dover compiere una valutazione su un testo trasmesso solo nella serata di ieri.

Il deputato Benedetto SANNELLA concorda con le osservazioni del rappresentante del tesoro in ordine all'impossibilità di esprimere una valutazione compiuta su dei testi di cui si è potuto prendere visione solo da poche ore. Ritiene assolutamente necessario che i testi su cui la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere un parere siano a disposizione della Commissione stessa almeno 24 ore prima.

Il relatore Nino CARRUS concorda con il rappresentante del tesoro circa lo stato di grave disagio in cui si trova la Commissione bilancio per dover esprimere parere su un testo trasmesso solo nella serata di ieri e ritiene che tale situazione di difficoltà, che del resto non si presenta per la prima volta, debba essere fatta presente al Presidente della Camera ai fini della regolazione dei tempi di esame dei provvedimenti in Commissione e in Assemblea. Nel caso presente, comunque, trattandosi di un decreto-legge alla sua quarta reiterazione, e quindi di un testo « conosciuto » ritiene che si possa esprimere un parere nella seduta odierna, pur se le modifiche apportate al testo dalla Commissione di merito si conoscono solo da poche ore, nella considerazione del fatto che l'Assemblea procederà alle votazioni in mattinata. Concludendo, insiste nella proposta di parere favorevole sottolineando che le norme in esame non sembrano comportare oneri.

Il deputato Luigi CASTAGNOLA concorda con il relatore.

Dopo ulteriori interventi del deputato Benedetto SANNELLA, del presidente Gerolamo PELLICANÒ, del sottosegretario di Stato per il tesoro Mario BUBBICO, la Commissione delibera infine di accogliere la proposta di parere favorevole sul testo della Commissione.

Disegno di legge:
Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (3907).
(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

Il deputato Sergio TARABINI, sostituendo il relatore, illustra il nuovo testo trasmesso dalla Commissione di merito, sottolineando come le modifiche introdotte rispetto al disegno di legge già esaminato dalla Commissione bilancio non comportino una variazione dell'onere complessivo e della clausola di copertura finanziaria. Si sofferma in particolare sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, riguardante gli interventi nei comuni delle province di Sondrio, Bergamo, Brescia e Como, che risulta ridotta da 2.500 a 2.400 miliardi nel periodo 1989-1993, essendo 100 miliardi diretti a coprire gli interventi per la provincia di Novara, di cui all'articolo 15, non previsti nel precedente testo. All'articolo 3 è stata introdotta una norma secondo la quale per interventi su alcune strade statali situate nelle zone interessate dal provvedimento, viene consentito l'utilizzo in via prioritaria dei residui di stanziamento ANAS previsto dall'articolo 5, comma 1-*bis*, della legge 29 maggio 1989, n. 205. Si sofferma quindi sull'articolo 9 concernente agevolazioni fiscali alle imprese, sottolineando che le minori entrate sono a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1. Concludendo, propone di esprimere parere favorevole.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO concorda con la proposta di parere favorevole del relatore a condizione che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 e all'articolo 15, e di conseguenza la clausola di copertura dell'articolo 17, siano così riformulate:

All'articolo 1, primo comma, dopo la parola: destinata *sostituire il restante periodo con il seguente:* nel sessennio 1989-1994, la complessiva somma di lire 2.400 miliardi, in ragione di lire 240 miliardi per il 1989, di lire 255 miliardi per l'anno 1990, di lire 530 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e di lire 315 miliardi per l'anno 1994.

All'articolo 15, primo comma, dopo le parole: 100 miliardi, *sostituire le altre con le seguenti:* nel sessennio 1989-1994, in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1991 al 1994.

All'articolo 17, primo comma, sostituire le parole: ed a lire 550 miliardi per ciascuno degli anni 1990-1991 *con le seguenti:* ed a lire 265 miliardi per l'anno 1990 e lire 550 miliardi per l'anno 1991, si provvede ecc.

Il deputato Luigi CASTAGNOLA osserva che la rimodulazione della spesa proposta dal rappresentante del Tesoro, in quanto non giustificata da problemi attinenti alla disponibilità degli stanziamenti, sembra attenere più a questioni di merito che non a profili di copertura che soli sono rilevanti ai fini dell'esame della V Commissione.

Il relatore Sergio TARABINI rileva che la rimodulazione dell'autorizzazione di spesa ed in particolare la diminuzione delle somme disponibili per il 1990 si giustifica con il fatto che, dati i tempi necessari per giungere all'approvazione del presente testo e alla definizione del Piano e delle procedure di spesa, non è plausibile pensare di poter giungere ad un impegno di somme superiore a quello indicato dal rappresentante del Tesoro. È pertanto preferibile commisurare gli stanziamenti alla effettiva capacità di spesa, dilazionando nel tempo gli interventi.

Il deputato Giovanni MOTETTA rileva che, pur se le argomentazioni del relatore possono ritenersi convincenti in quanto siamo ormai alla fine del 1989, non bisogna tuttavia sottovalutare il fatto che la diversa rimodulazione dell'autorizzazione di spesa potrebbe incidere fortemente su tutto l'impianto della legge. A tal fine appare assolutamente necessario conoscere quale sia l'opinione della Commissione di merito in proposito.

Il relatore Sergio TARABINI ritiene che si possa esprimere un parere favorevole con la condizione proposta dal rappresentante del Tesoro salva sempre la possibilità, secondo lui del tutto teorica, che la VIII Commissione chieda il riesame del parere.

Il deputato Benedetto SANNELLA concorda con le osservazioni del deputato Motetta e ritiene opportuno di rinviare sia pure per poche ore l'espressione del parere.

Il deputato Luigi CASTAGNOLA ritiene che la V Commissione non possa non conoscere l'opinione della Commissione di merito prima di procedere all'espressione di un parere che sembrerebbe andare al di là dei profili strettamente di copertura.

La Commissione approva quindi la proposta del Presidente Gerolamo PELLICANÒ di rinviare l'espressione del parere al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea ai fini di acquisire le valutazioni della VIII Commissione.

Disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 5 agosto 1989, n. 279, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati (4179-A).
(Parere all'Assemblea)

(Esame e conclusione).

Il Presidente Gerolamo PELLICANÒ annuncia che sono stati trasmessi degli emendamenti della Commissione di merito e del Governo, in aggiunta a quelli presentati direttamente in Assemblea e trasmessi nella serata di ieri.

Il relatore Nino CARRUS propone di esprimere il seguente parere:

Nulla osta sugli emendamenti 2. 4, 2. 1, 2. 2, 2. 5, 2. 6.

Parere favorevole sugli emendamenti 2. 9, 2. 3, 2. 10, 2. 11, 2. 12 e 7. 2.

Parere favorevole sull'emendamento 2. 7 a condizione che sia approvato anche l'emendamento 2. 8.

Parere contrario sugli emendamenti 1. 1, 1. 2, 1. 01, 8. 1.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro concorda con il relatore.

La Commissione accoglie la proposta di parere del relatore.

Il Presidente Gerolamo PELLICANÒ rinvia il seguito dfella seduta al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

(La seduta, sospesa alle 11,15, è ripresa alle 15,40).

Emendamenti al disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 1989, n. 278, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile (4178).
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione).

Il relatore Gianfranco ORSINI osserva che la maggior parte degli emendamenti ha carattere ordinamentale. Propone quindi di esprimere

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2. 4, 2. 6, 5. 02, 5. 07, 13. 3 e 5. 08.

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 8. 1, 13. 2, 8. 2, 5. 05.

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 5. 02, 5. 06 a condizione che venga approvato l'emendamento 3. 03;

13. 4, 13. 5 a condizione che venga approvato l'emendamento 8. 1 e che all'articolo 13 la cifra « 800 » sia sostituita dalla seguente: « 860 »;

13. 6 e 13. 7 a condizione che venga approvato l'emendamento 8. 2 e che all'articolo 13 la cifra « 800 » sia sostituita dalla seguente « 860 »;

5. 01 e 5. 04 a condizione che al comma 6 dopo le parole « nell'ambito » siano inserite le seguenti « ed a carico »;

5. 09 a condizione che il primo capoverso sia sostituito dai seguenti: « al relativo onere valutato in lire 60 milioni per l'anno 1989, in lire 360 milioni a decorrere dal 1990 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio pluriennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento « Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

NULLA OSTA sugli emendamenti restanti.

Per quanto concerne poi l'emendamento 16. 2, ai fini dell'espressione del parere appare necessario sapere dal Governo se siano già state impegnate somme a seguito della vigenza del decreto. Nel caso in cui non risultassero impegnate somme per gli interventi di cui all'articolo 16 dell'attuale decreto, e quindi non risultasse necessario mantenere una copertura finanziaria al proposito, allora sarebbe possibile esprimere parere favorevole sull'emendamento.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO concorda in generale con la proposta avanzata dal relatore, con alcune precisazioni.

Per quanto concerne l'emendamento 16. 2, dichiara che non risultano impegnate somme a seguito della vigenza dell'articolo 16 del decreto, cosicché propone di esprimere parere favorevole.

Per quanto concerne l'emendamento 5. 09 propone di esprimere parere favorevole a condizione che il primo capoverso sia sostituito dai seguenti:

al relativo onere valutato in lire 60 milioni per l'anno 1989, in lire 360 milioni a decorrere dal 1990 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio pluriennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento « Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Per quanto concerne l'emendamento 5. 08 sarebbe forse possibile far fronte ad indubbi problemi di copertura dei maggiori oneri facendo riferimento agli stanziamenti disponibili in campo regionale per la spesa sanitaria.

Il deputato Benedetto SANNELLA dichiara che l'emendamento 5.08 appare senz'altro comportare maggiori oneri, non quantificati e non coperti, sicché si rende necessaria l'espressione di un parere negativo al proposito.

Il sottosegretario di Stato per la sanità Paolo BRUNO osserva che la spesa derivante dall'emendamento 5. 08 appare senz'altro di difficile quantificazione.

Il deputato Luigi CASTAGNOLA dichiara che l'emendamento 5. 08 appare contravvenire alle regole elementari di copertura degli oneri finanziari, così come non appare assolutamente condivisibile l'idea di fare riferimento alla spesa sanitaria delle regioni. Sull'emendamento va quindi espresso parere contrario.

Il relatore Gianfranco ORSINI dichiara di aderire alla proposta di parere favorevole sull'emendamento 16. 2 e di parere favorevole condizionato sull'emendamento 5. 09 avanzate dal Governo, mentre ribadisce il suo parere contrario sull'emendamento 5. 08 in quanto da questo derivano maggiori oneri non quantificati e non coperti relativi all'aumento negli organi del personale e al potenziamento delle strutture di supporto.

Concorde il rappresentante del tesoro, la Commissione esprime il seguente parere

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2. 4, 2. 6, 5. 02, 5. 07, 13. 3 e 5. 08.

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 8. 1, 13. 2, 8. 2, 16. 2 e 5. 05.

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 5. 02, 5. 06 a condizione che venga approvato l'emendamento 3. 03;

13. 4, 13. 5 a condizione che venga approvato l'emendamento 8. 1 e che 13. 4, 13. 5 a condizione che venga approvato l'emendamento 8. 1 e che all'articolo 13 la cifra « 800 » sia sostituita dalla seguente « 860 »;

13. 6 e 13. 7 a condizione che venga approvato l'emendamento 8. 2 e che all'articolo 13 la cifra « 800 » sia sostituita dalla seguente « 860 »;

5. 01 e 5. 04 a condizione che al comma 6 dopo le parole « nell'ambito » siano inserite le seguenti « ed a carico »;

5. 09 a condizione che il primo capoverso sia sostituito dai seguenti: « al relativo onere valutato in lire 60 milioni per l'anno 1989, in lire 360 milioni a decorrere dal 1990 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio pluriennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento « ristrutturazione del Ministero dell'ambiente ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

NULLA OSTA sugli emendamenti restanti.

Parere sul nuovo testo del disegno di legge: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (3907).
(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Il relatore Sergio TARABINI ricorda che sulla questione sollevata dal gruppo comunista circa la congruità della rimodulazione della spesa proposta dal tesoro rispetto all'impianto della legge la Commissione ha deliberato di rinviare l'espressione del parere per acquisire l'opinione della Commissione di merito.

Il deputato Giuseppe BOTTA dichiara che la VIII Commissione è favorevole alla proposta formulata dal rappresentante del tesoro.

Il deputato Giovanni MOTETTA prende atto delle dichiarazioni che il Presidente Botta ha senza dubbio formulato sulla base dell'accordo unanime della Commissione e ritiene che a questo punto non vi siano ostacoli ad accogliere la proposta di rimodulazione dell'autorizzazione di spesa.

Favorevole il relatore, la Commissione approva la proposta di parere favorevole condizionato come formulata dal rappresentante del tesoro.

Disegno di legge:
Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico (4185).
(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione).

Il relatore Alberto AIARDI illustra brevemente il disegno di legge che autorizza la spesa rispettivamente di 150 miliardi e di 125 miliardi per il 1990 per sostenere la ripresa delle attività del settore turistico nelle aree interessate dagli eventi relativi al mare Adriatico e al settore della pesca. Per quanto riguarda la copertura, l'onere di 275 miliardi per il 1990 è posto in riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte capitale relativo al rifinanziamento dei progetti FIO che presenta adeguata disponibilità. Non esistono pertanto ostacoli all'espressione di un parere favorevole sul provvedimento, del quale sottolinea la grande rilevanza, essendo la copertura formalmente corretta. Va tuttavia rilevato che sono stati già utilizzati 200 miliardi di tale accantonamento per finanziare oneri derivanti da disposizioni contenute nel decreto-legge sull'atrazina, cui si aggiungono questi 275 miliardi: si rischia in tal modo di giungere allo smantellamento del FIO; ritiene pertanto opportuno chiedere su questo punto quali siano le valutazioni del rappresentante del Governo, anche con riferimento alla nuova manovra finanziaria.

Il deputato Luigi CASTAGNOLA sottolinea come tutte le forze politiche siano consapevoli della situazione di emergenza in cui si trovano le aree interessate dagli eventi relativi al mare Adriatico e la conseguente necessità di un intervento. Ritiene pertanto che sia generale la volontà di giungere quanto prima ad una conclusione positiva dell'esame del provvedimento; un rinvio dell'espressione del parere comporterebbe il rischio di rimandare l'approvazione del provvedimento a tempo indeterminato.

Concludendo, ritiene che sussistano le condizioni per esprimere un parere favorevole sul testo, rinviando la discussione sulle questioni relative all'assetto del FIO e al finanziamento dei progetti alla sede di merito. In caso contrario, forte sarebbe la responsabilità della maggioranza e del Governo per aver rinviato a tempo indeterminato un provvedimento che tutti considerano rispondente ad un'emergenza in atto.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO dichiara che nel nuovo disegno di legge finanziario, approvato dal Consiglio dei Ministri, è stato soppresso l'accantonamento riguardante il FIO e pertanto non può essere espresso parere favorevole sulla copertura proposta all'articolo 3. Propone quindi che la norma di copertura sia riformulata ponendo l'onere a carico dello specifico accantonamento, che è stato incluso nel fondo speciale della finanziaria per il 1990.

Il Presidente Gerolamo PELLICANÒ dichiara che non è condivisibile la proposta di copertura formulata dal rappresentante del tesoro in quanto la nuova finanziaria non è stata ancora formalmente presentata al Parlamento e pertanto l'unico quadro di riferimento è costituito dalla finanziaria vigente. Conseguentemente si pone l'alternativa tra esprimere un parere oggi senza modificare la norma di copertura, in quanto l'accantonamento indicato nel disegno di legge presenta adeguata disponibilità, e viceversa, se si vuole utilizzare lo specifico accantonamento, rinviare il parere al momento dell'approvazione della legge finanziaria.

Il deputato Luigi CASTAGNOLA osserva che in questo ultimo caso non si potrebbe iniziare l'esame del provvedimento prima della fine del gennaio del 1990!

Il deputato Sergio TARABINI osserva che potrebbe essere indicata eventualmente la copertura nell'ambito di un accantonamento già presente nella legge finanziaria per il 1989 e confermato dalla nuova finanziaria: in questo caso si potrebbe procedere all'espressione del parere anche prima dell'approvazione della finanziaria per il 1990.

Dopo una breve sospensione della seduta, il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO prendendo atto delle osservazioni emerse in Commissione esprime parere favorevole sul disegno di legge.

Il relatore Alberto AIARDI esprime parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione delibera di accogliere la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16,10.

PAGINA BIANCA

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

IN SEDE REFERENTE

Giovedì 28 settembre 1989, ore 9,45. — Presidenza del Vicepresidente Giacomo ROSINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Maurizio Sacconi.

Proposte di legge:
PIRO ed altri: Norme per la regolamentazione del mercato finanziario (466).
(Parere della II Commissione).
STAITI di CUDDIA delle CHIUSE: Norme penali concernenti l'acquisto e la vendita di azioni mediante l'uso di notizie riservate (2411).
(Parere della II Commissione ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del regolamento).
BELLOCCHIO ed altri: Delega al Governo per la repressione penale dell'utilizzo a fini di profitto dell'informazione societaria privilegiata (Insider trading) e disposizioni integrative sulla trasparenza dell'informazione societaria (2413).
(Parere della I Commissione, nonché della II Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del regolamento).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei progetti di legge.

Il Presidente Giacomo ROSINI, relatore, riferisce nuovamente sui lavori del Comitato ristretto, nel quale si è registrato un ampio ma non totale consenso sul testo che si accinge a presentare. Il dissenso riguarda in particolare la decisiva questione dell'articolo 5: la sua iniziale proposta prevedeva la costituzione di un nucleo speciale all'interno della Guardia di finanza, ma una serie di preoccupazioni di carattere ordinamentale hanno poi suggerito di modificare l'impostazione; si è quindi sviluppata la proposta di prevedere un servizio interno alla Consob, alla luce anche di talune esperienze che si venivano registrando all'estero, in relazione alla possibilità di una tempestiva informazione dei membri del Governo in merito alle indagini in corso. Illustra in conclusione il seguente testo del Comitato ristretto, sul quale sollecita le valutazioni del mondo della cultura e che, secondo un accordo metodologico raggiunto in quella sede, verrà subito trasmesso alle Commissioni investite del

provvedimento in sede consultiva, unitamente agli emendamenti che sono stati presentati:

ART. 1.

1. È vietato acquistare o vendere, anche per interposta persona, valori mobiliari quotati in borsa o ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto, ivi compresi i relativi diritti di opzione, ovvero compiere altre operazioni sui medesimi valori mobiliari avvalendosi di informazioni riservate possedute in virtù della partecipazione al capitale di una società ovvero in ragione dell'esercizio di una funzione, anche pubblica, professione o ufficio.

2. È altresì vietato comunicare a terzi, senza giustificato motivo, le informazioni di cui al comma 1 possedute ovvero consigliare a terzi, sulla base delle suddette informazioni riservate, il compimento delle operazioni di cui al comma 1.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, agli azionisti che anche di fatto esercitino il controllo della società, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, agli amministratori, ai liquidatori, ai direttori generali, ai dirigenti, ai sindaci e ai revisori dei conti è vietato acquistare o vendere, anche per interposta persona, i valori mobiliari di cui al comma 1 ovvero compiere altre operazioni di borsa sui medesimi valori mobiliari, dopo la convocazione del consiglio di amministrazione o organo equivalente per deliberare su operazioni idonee ad influenzare sensibilmente il prezzo del valore mobiliare stesso e prima che la deliberazione sia stata resa pubblica. Nel caso di violazione della norma di cui al presente comma le pene previste al comma 5 sono raddoppiate.

4. I divieti di cui ai commi precedenti sono estesi a tutti coloro che abbiano direttamente o indirettamente ottenuto informazioni, consapevoli del carattere riservato delle stesse, da soggetti che dette informazioni posseggano in ragione della loro funzione, professione o ufficio.

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da dieci milioni a cento milioni ovvero fino al triplo dell'eventuale profitto realizzato. Si applicano le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-*bis*, primo comma, e 32-*ter* del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni. La condanna importa la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

6. Le pene stabilite nel comma 5 si applicano anche se il fatto è commesso all'estero purché si tratti di valori mobiliari quotati in una borsa italiana o ammessi in un mercato ristretto italiano.

7. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, ai ministri e ai sottosegretari di Stato è vietato acquistare o vendere, anche per interposta persona, i valori mobiliari di cui al comma 1 ovvero compiere altre operazioni di borsa sui medesimi dopo la convocazione del Consiglio dei ministri o di un comitato interministeriale per l'adozione di provvedimenti idonei ad influenzare sensibilmente i corsi di borsa e prima che detti provvedimenti siano stati resi pubblici. Nel caso di violazione della norma di cui al presente comma le pene previste al comma 5 sono raddoppiate.

ART. 2.

1. Per informazione riservata ai sensi dell'articolo 1 si intende quella informazione specifica, di carattere preciso, non conosciuta dal pubblico che, qualora fosse resa pubblica, sarebbe idonea ad influenzare sensibilmente il prezzo di un valore mobiliare quotato in borsa o ammesso alle negoziazione nel mercato ristretto.

ART. 3.

1. Chiunque divulga notizie false, esagerate o tendenziose idonee ad influenzare sensibilmente il prezzo di valori mo-

biliari quotati in borsa o ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire un milione a lire 30 milioni.

2. Chiunque, avvalendosi della divulgazione di cui al comma 1, trae profitto dall'acquisto o dalla vendita, anche per interposta persona, di valori mobiliari di cui allo stesso comma 1 ovvero da altre operazioni di borsa sui medesimi valori mobiliari è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da 10 milioni a 100 milioni ovvero fino al triplo del profitto realizzato. Si applica la pena accessoria di cui agli articoli 28, 30, 32-*bis*, primo comma e 32-*ter* del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni.

3. Chiunque mediante operazioni simulate ovvero altri artifizi provoca un aumento o una diminuzione sensibile del prezzo di un valore mobiliare quotato in barsa o ammesso alle negoziazioni nel mercato ristretto ovvero l'apparenza di un mercato attivo su tale valore mobiliare è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da 10 milioni a 100 milioni ovvero fino al triplo dell'eventuale profitto realizzato. Si applica la pena accessoria di cui agli articoli 28, 30, 32-*bis*, primo comma, e 32-*ter* del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni.

4. Se i reati di cui ai commi precedenti sono commessi dagli azionisti che anche di fatto esercitano il controllo della società, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dagli amministratori, dai liquidatori, dai direttori generali, dai dirigenti, dai sindaci e dai revisori dei conti di società o enti emittenti valori mobiliari di cui ai medesimi commi precedenti o di società che svolgono attività di intermediazione in titoli, o da agenti di cambio, o da membri o dipendenti della Consob, ovvero dagli organi locali di borsa, ovvero, se il reato è commesso a mezzo stampa o altri mezzi di comunicazione di massa, la pena è raddoppiata.

ART. 4.

1. La Commissione nazionale per le società e la borsa stabilisce con apposito regolamento, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di registrazione mediante procedure elettroniche presso le singole borse, per valore mobiliare e per intermediario, di tutte le operazioni compiute in borsa su valori mobiliari quotati in borsa o ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto, nonché le modalità di registrazione mediante procedure elettroniche da parte di ogni soggetto che svolga attività di intermediazione delle operazioni compiute su titoli quotati in borsa o ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto, divise per titoli e per cliente.

2. Con il medesimo regolamento la Commissione nazionale per le società e la borsa stabilisce le modalità e i termini con cui i soggetti che svolgono attività di intermediazione debbono comunicare le operazioni compiute fuori borsa su titoli quotati in borsa o ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto.

ART. 5.

1. La vigilanza sull'osservanza delle norme contenute nella presente legge compete alla Commissione nazionale per le società e la borsa, la quale, al fine di prevenire ed accertare violazioni delle stesse, può esercitare tutti i poteri ad essa riconosciuti dalle norme vigenti nei confronti di tutti i soggetti che sono intervenuti nelle operazioni compiute in sospetta violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge.

2. I funzionari della Consob nell'esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali; essi hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al presidente della Consob tutte le irregolarità constatate anche quando assumano la veste di reati.

3. La presente legge conferisce ai funzionari della Consob per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti

i poteri che la legislazione vigente attribuisce agli agenti di polizia tributaria.

4. La Commissione nazionale per le società e la borsa per il conseguimento dei fini della presente legge è autorizzata ad ampliare i propri organici fino a un massimo di 20 unità.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a lire 400 milioni per l'anno 1989, lire 850 milioni per il 1990 e lire 1 miliardo a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-91, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « fondo di incentivazione personale del ministero del tesoro ».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

1. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 1, undicesimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, la Consob collabora e scambia informazioni nell'ambito delle proprie competenze con le autorità competenti degli altri Stati membri della Comunità economica europea. Inoltre, se previsto da accordi basati sulla reciprocità, la Consob può collaborare e scambiare informazioni con le autorità competenti degli Stati non appartenenti alla CEE.

2. I dati e le notizie ottenuti ai sensi del comma 1 sono tutelati dal segreto d'ufficio, nei limiti dell'articolo 1, undicesimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216

ART. 7.

1. Le società e gli enti i cui titoli siano quotati in borsa o ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto devono informare immediatamente il pubblico in merito a qualsiasi fatto o decisione idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo dei titoli stessi.

2. Ove gli amministratori oppongano, con reclamo motivato, che dalla divulgazione della notizia possa derivare grave e ingiustificato danno alla società, ne danno immediata comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa, la quale, entro dieci giorni, valutate le argomentazioni addotte, può escludere anche parzialmente o temporaneamente la divulgazione dell'informazione stessa, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali.

3. La società o l'ente non può procedere nel frattempo ad informare il pubblico in merito a successivi fatti o decisioni di cui al comma 1, che deve in ogni caso comunicare immediatamente alla Consob.

4. La Consob, con proprio regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana le disposizioni per l'applicazione dei commi che precedono.

ART. 8.

1. I soggetti che violano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 4 e del regolamento di cui all'articolo 7, comma 4, sono soggetti alle seguenti sanzioni, tenuto conto della gravità della violazione e dell'eventuale recidiva:

a) richiamo da parte della Commissione nazionale per le società e la borsa;

b) sanzione pecuniaria da lire 10 milioni a lire 250 milioni comminata con decreto del ministro del tesoro su proposta della Commissione nazionale per la società e la borsa.

2. Delle sanzioni applicati viene data pubblicità, a spese del soggetto sanzionato, con le modalità stabilite dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.

ART. 9.

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 252, dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. – I componenti della Commissione nazionale per le società e la borsa non possono assumere le cariche di ministro e di sottosegretario di Stato, se non siano decorsi almeno dodici mesi dalla cessazione delle funzioni, né essere candidati in elezioni politiche, europee e nazionali, per la legislatura immediatamente successiva a quella nel corso della quale essi siano cessati dalle funzioni ».

Avverte che sono stati presentati i seguenti emendamenti, che saranno anch'essi trasmessi alle Commissioni in sede consultiva:

All'articolo 1, al comma 1, sostituire le parole da: avvalendosi *fino a:* possedute *con le parole:* qualora si possiedono informazioni riservate ottenute.
1. 1.

Visco.

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. È fatto divieto ai membri del Parlamento e del Governo, ai presidenti e ai membri dei consigli di amministrazione delle imprese pubbliche, di acquistare e vendere azioni di società quotate in borsa.
1. 2.

Piro.

All'articolo 1, al comma 2, sostituire la parola: possedute *con la seguente:* ottenute.
1. 3.

Visco.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

1. La Commissione nazionale per le società e la borsa è tenuta a compiere gli atti necessari per l'accertamento di eventuali violazione delle norme della presente legge avvalendosi di tutti i poteri ad essa riconosciuti dalle norme vigenti nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3 sub 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216.

2. A tal fine, la Commissione nazionale per le società e la borsa può avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza, che si avvale di tutti i poteri previsti in materia finanziaria dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle leggi valutarie e tributarie.

3. I funzionari della Commissione nazionale per le società e la borsa nonché gli ufficiali ed i sottufficiali della Guardia di finanza riferiscono dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli interessati nel corso delle ispezioni al presidente della Consob, il quale adotta i provvedimenti di competenza, ivi compreso l'inoltro di rapporto penale all'autorità giudiziaria.
5. 4.

Visco.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

1. Alla Commissione nazionale per le società e la borsa compete la vigilanza sull'osservanza delle norme contenute nella presente legge e, al fine di prevenire ed accertare violazioni delle stesse, può esercitare tutti i poteri ad essa riconosciuti dalle norme vigenti.

2. Per ogni ulteriore indagine la Commissione nazionale per le società e la borsa nell'esercizio delle sue funzioni, può richiedere la collaborazione della Guardia di finanza, che si avvale di tutti i poteri previsti dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni e dalle leggi valutarie e tributarie. Gli ufficiali ed i sottufficiali della Guardia di finanza riferiscono delle operazioni, compiute ai sensi del presente comma al presidente della Consob il quale, qualora ravvisi il sospetto di violazione di norme penali, ne fa rapporto alla autorità giudiziaria.
5. 5.

Bellocchio, Romani.

All'articolo 5 sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La Commissione nazionale per le società e la borsa vigila sull'osservanza delle norme contenute nella presente legge e, al fine di prevenire ed accertare violazioni delle stesse, può esercitare tutti i poteri ad essa riconosciuti dalle norme vigenti, avvalendosi delle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216.
5. 1.

Il Governo.

All'articolo 5, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I funzionari della Consob, nell'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali; essi hanno l'obbligo di riferire tutte le irregolarità constatate esclusivamente al presidente della Commissione, il quale, qualora ravvisi il fondato sospetto di violazione di norme penali, ne fa rapporto all'autorità giudiziaria.
5. 2.

Il Governo.

All'articolo 5, sopprimere il comma 3.
5. 6.

Bellocchio, Romani.

All'articolo 5 sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:

4. La Commissione nazionale per le società e la borsa, per il conseguimento dei fini di cui alla presente legge, è autorizzata ad ampliare i propri organici fino ad un massimo di 15 unità, nonché ad avvalersi di tre magistrati ordinari od amministrativi, collocati in posizione di fuori ruolo in conformità degli ordinamenti di appartenenza.
5. 3.

Il Governo.

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

1. Le società e gli enti i cui titoli siano quotati in borsa o ammessi alle negoziazioni del mercato ristretto devono informare il pubblico quanto prima dei fatti nuovi importanti che si sono verificati nella sua sfera di attività e che non sono di dominio pubblico, ma che possono, data la loro incidenza sulla situazione patrimoniale o finanziaria o sull'andamento generale degli affari della società, provocare un'importante variazione nel corso dei suoi titoli o incidere in modo significativo sulla sua capacità di far fronte ai propri impegni.

2. Devono inoltre essere comunicate al pubblico le operazioni aventi ad oggetto azioni quotate in borsa o ammesse alla negoziazione nel mercato ristretto, nonché i titoli rappresentativi di diritti di sottoscrizioni rivenienti da tali azioni, effettuate, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da o per ordine:

a) della stessa società emittente;

b) di società che controllano direttamente o indirettamente la società emittente;

c) di società controllate direttamente o indirettamente dalla società emittente o da società che la controllano.

3. Ove gli amministratori oppongano, con reclamo motivato, che dalla divulgazione della notizia possa derivare grave danno alla società, ne danno immediata comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa, la quale, entro quarantotto ore, valutate le argomentazioni addotte, può escludere anche parzialmente o temporaneamente la di-

vulgazione dell'informazione stessa, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali.
7. 1.

Visco.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

1. Nel decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, all'articolo 1, al terzo comma, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti:

« La Commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati, uno ogni anno, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina, con proprio decreto, le modalità di attuazione del meccanismo di nomina annuale dei componenti, di cui al precedente periodo. Essi durano in carica 5 anni e non possono essere riconfermati ».
8. 01.

Relatore.

All'articolo 9, sopprimere le parole da: né essere *fino alla fine.*
9. 1.

Visco.

Il sottosegretario Maurizio SACCONI rileva anzitutto che la normativa relativa all'*insider trading* dovrebbe essere inserita in una logica più ampia, con riferimento alla disciplina dei mercati mobiliari in generale; in questo ambito deve ritenersi prioritaria la definizione di disposizioni precise circa le società di investimento mobiliare, i fondi immobiliari e i fondi mobiliari chiusi, che auspica sarà possibile approvare nel più breve tempo possibile, e comunque contemporaneamente a quelle relative all'*insider trading*.

Illustrando gli emendamenti del Governo, sottolinea che essi si muovono nella logica che ha ispirato i lavori del Comitato ristretto, laddove si individua nel presidente della Consob l'organo chiamato a valutare i casi in cui si possa ravvisare il fondato sospetto di violazione di norme penali e a decidere quindi di trasmettere i relativi atti all'autorità giudiziaria. Si propone inoltre che la Consob possa avvalersi, per lo svolgimento di singole operazioni, della collaborazione della Guardia di finanza e delle amministrazioni pubbliche in generale, ferma restando la necessità di ampliare gli organici della Consob in relazione alla attibuzione di nuove competenze e responsabilità. Il Governo a questo proposito ritiene che, almeno nella prima fase, l'aumento del personale in organico possa limitarsi a quindici unità e che, anche sull'esempio delle esperienze di altri paesi oltre che su specifica richiesta avanzata in tal senso della stessa Consob, sarebbe opportuno prevedere la possibilità di utilizzare le competenze di tre magistrati, siano essi ordinari oppure amministrativi. Peraltro, questa soluzione permetterebbe alla Consob di far fronte ai prevedibili oneri aggiuntivi con gli stanziamenti ordinari che già le sono attribuiti evitando conseguentemente i problemi di copertura finanziaria che si porrebbero nell'ipotesi in cui si stabilisse un incremento di organico più consistente.

Il deputato Vincenzo VISCO ritiene opportuno che la Commissione licenzi tempestivamente il testo. Oggi tuttavia sulla stampa si legge di un accordo che sarebbe intervenuto in tema di *insider-trading*: si tratta di motizie non vere, in quanto permane un dissenso che non è affatto marginale ma di fondo, e che è maturato dopo che, in Comitato ristretto, si era determinato un clima che pareva essere invece di grande collaborazione. La divisione è sorta sul modo in cui dare reale attuazione alla legge, e ora emerge

con evidenza che il Parlamento considera la Consob un organo politico. L'articolo 5 non menziona più la Guardia di finanza, e le stesse proposte emendative del Governo sono formulate, su questo punto, in modo ambiguo, laddove sarebbe necessario incidere davvero, e non limitarsi a fare finta. Nell'illustrare quindi i suoi emendamenti, osserva che molte imperfezioni racchiuse nel testo del Comitato ristretto sono addebitabili al modo frammentario in cui per molti mesi si è lavorato.

Il deputato Antonio BELLOCCHIO contesta l'interpretazione, fornita dalla stampa, secondo cui si darebbe raggiunto un accordo che vada al di là della metodologia. Quanto poi all'intervento del sottosegretario Sacconi, conviene circa l'importanza del provvedimento sulle SIM, ma sottolinea che il male oscuro dei mercati finanziari risiede oggi nell'*insider-trading,* in relazione anche alle connessioni politico-affaristiche che questo fenomeno spesso comporta. Una normativa di contrasto all'*insider-trading* è dunque necessaria per la tutela del principio generale dell'efficienza del mercato. Cruciale appare l'articolo 5, specie in una condizione di mercato caratterizzata dalla presenza di quattro o cinque gruppi che controllano la grande maggioranza della capitalizzazione di borsa. Lo stesso presidente della Consob si è progressivamente convertito, da una iniziale posizione contraria, all'opportunità di sanzioni penali; il problema, non di basso profilo, resta l'individuazione del soggetto abilitato ad indagare, se cioè debba essere la Consob con un suo corpo ispettivo, oppure la Guardia di finanza, che poi ne riferisca alla Consob.

Il gruppo comunista è contrario ad attivare un corpo specifico della Consob, in quanto i frutti del suo lavoro arriverebbero solo dopo anni; nè può fondatamente sostenersi, come pure si è fatto, uno stretto parallelismo con l'articolo 10 della legge bancaria, che affronta un problema essenzialmente di tutela del risparmio, mentre tutta diversa è la tematica dell'*insider-trading.* Più corretta ed efficace appare pertanto l'ipotesi di impiegare la Guardia di finanza, che sarebbe tenuta a dare notizie del *fumus* che dovesse ravvisare tanto alla Consob che alla magistratura, in virtù di un sistema duale, che garantirebbe al meglio; né si comprende l'opposizione che si registra su questa ipotesi. Una legge anche buona rischia di sgretolarsi se non si risolve l'aspetto relativo alla sua attivazione e al controllo: se non si scioglie questo nodo, il gruppo comunista non potrà dare il suo assenso ad un trasferimento in sede legislativa. Dopo aver illustrato i soui emendamenti, con riferimento a quello del Governo tendente a conferire ai funzionari della Consob la qualifica di pubblici ufficiali osserva infine che meglio sarebbe prevedere direttamente un potere di accesso e di ispezione documentale presso le società quotate in borsa.

Il deputato Franco PIRO auspica che sulle questioni relative all'*insider-trading,* in considerazione del rilievo istituzionale che la materia riveste, sia possibile evitare contrapposizioni su aspetti meramente formali che allo stesso tempo potrebbero favorire polemiche e conflitti fra vari apparati dello Stato, quando nella sostanza c'è consenso; la Consob, in particolare, svolge nel nostro ordinamento una funzione rilevantissima avendo assunto, in base alla legge n. 281 del 1985, con la quale si modificava la legge istitutiva del 1974, le caratteristiche di una vera e propria *authority,* vale a dire di una magistratura economica indipendente: va ricordato, a questo proposito, che in occasione dell'esame della legge n. 281 il ministro del tesoro, che allora era l'onorevole Goria, pur dichiarandosi scettico sulla possibilità della Consob di recuperare il ritardo di circa mezzo secolo rispetto alla SEC, convenne tuttavia sull'orientamento espresso dalle forze politiche che intendevano appunto attribuire alla Consob la natura di magistratura economica indipendente.

Se si considera che una normativa riguardante l'*insider-trading* è necessaria non soltanto per assicurare una più efficace tutela dei risparmiatori ma anche per garantire la proprietà dei gruppi riconoscibili, emerge chiaramente la necessità di procedere con estrema cautela. Il collega Visco sostiene che per contrastare il fenomeno dell'*insider-trading* sarebbe necessario ricorrere a forme di controllo che prevedano la possibilità di usare anche pedinamenti ed intercettazioni telefoniche; bisognerebbe però ricordare che l'Italia non dispone di procedure di controllo veramente efficaci e neutrali in cui il margine di discrezionalità degli organi abilitati ad effettuare i controlli risulti estremamente ridotto. Il gruppo socialista si dichiara fermamente contrario a questa logica, anche in considerazione del fatto che, fortunatamente, nel nostro paese vige l'istituto del perdono, a differenza di quanto accade nei paesi protestanti, in cui le menzogne non vengono perdonate. C'è in sostanza il rischio che approvando gli emendamenti proposti da alcuni colleghi le notizie e le informazioni ottenute per mezzo di controlli posti in essere nei casi in cui si ravvisino gli estremi di *insider-trading* vengano poi pubblicate su riviste e giornali, con evidenti e gravi conseguenze: esemplare, a questo proposito, è il caso di *Panorama*, che qualche tempo fa pubblicò le trascrizioni di alcune telefonate che avrebbero dovuto essere coperte da segreto istruttorio. Il gruppo socialista è in particolare decisamente contrario al ricorso ad intercettazioni telefoniche, a meno che queste non siano autorizzate per iscritto dall'autorità giudiziaria; è infatti, accaduto di recente a Bologna che un magistrato abbia annullato l'autorizzazione ad effettuare controlli su alcuni numeri telefonici che in precedenza erano stati decisi da un suo non bene identificato collega.

A chi continuamente fa riferimento alla situazione degli Stati Uniti d'America va ricordato che in quel paese è esplicitamente sancito il diritto di ogni cittadino alla sicurezza domestica, mentre appare lecito domandarsi se in Italia sia effettivamente garantito il diritto alla riservatezza telefonica. Le inefficienze della SIP non sembrano infatti sufficienti a spiegare quanto accade nel nostro paese: il rischio di intercettazioni telefoniche ai danni di soggetti privati o pubblici è infatti molto elevato anche per l'ampia disponibilità nel mercato di sistemi utilizzabili a questo scopo. In sostanza, chi potrebbe escludere che, una volta che l'autorità giudiziaria, informata dei risultati dei controlli effettuati nei confronti di un soggetto sospettato di *insider-trading*, abbia emesso una comunicazione giudiziaria, che rappresenta uno strumento di garanzia, i giornali non riportino la notizia provocando così pesanti conseguenze ai danni del soggetto interessato? È evidente, quindi, che nonostante l'intenzione del collega Bellocchio sia di proteggere i risparmiatori, si determinerebbero in questo modo effetti non desiderati e comunque assai gravi.

Per questo motivo il gruppo socialista si dichiara favorevole agli emendamenti presentati dal Governo, in particolare per quanto riguarda la facoltà attribuita alla Consob di avvalersi della collaborazione del corpo statale che appare al momento il più preparato sotto l'aspetto tecnico a combattere certi fenomeni: la Guardia di finanza, l'organo più dotato sul piano della *intelligence*. Il gruppo socialista è in sostanza contrario alla cultura del sospetto, che condurrebbe inevitabilmente alla moltiplicazione degli istituti carcerari, e ritiene che si debba piuttosto porre fiducia negli organi dello Stato, almeno fino a prova contraria (e personalmente tale considera il caso di Ustica).

Va ricordato, a questo proposito, che il gruppo socialista ha presentato per primo in Parlamento una proposta di legge, di cui si onora di essere il primo firmatario, diretta a stabilire norme per la regolamentazione del mercato finanziario e per la repressione dell'*insider trading*: appaiono pertanto prive di fondamento le accuse contenute in un articolo pubblicato da un quotidiano nazionale secondo cui i socialisti costituirebbero l'ostacolo che impedirebbe di condurre una efficace lotta all'*insider trading*.

Se la Commissione approvasse alcuni degli emendamenti proposti dal gruppo comunista si rischierebbe di creare un clima di sfiducia tra cittadini, Guardia di finanza ed altri corpi dello Stato. A questo proposito, si può ricordare un episodio che appare esemplare e che risale al 10 giugno 1986 allorché, avendo il ministro delle finanze poco prima dell'inizio della seduta in Commissione consegnato ai giornalisti una sua nota nella quale si sosteneva che il Governo non aveva intenzione di tassare i *capital gains*, un giornalista fu visto telefonare al proprio agente di borsa ordinandogli di acquistare titoli allo scopo di speculare sul rialzo delle quotazioni di titoli stessi, che la pubblicazione della notizia avrebbe sicuramente determinato. Analogamente, quello stesso giornalista, se per caso circolasse la voce che il Governo intende tassare i *capital gains*, si affretterebbe a vendere i titoli acquistati. In sostanza, una normativa che possa efficacemente reprimere l'*insider trading* non si deve fondare sul pedinamento o sulle intercettazioni telefoniche quanto piuttosto sulla collaborazione di quei corpi dell'amministrazione statale che hanno dimostrato di poter svolgere un ruolo rilevantissimo anche per combattere il riciclaggio di denaro proveniente dalle attività dei narcotrafficanti. A questo proposito può risultare utile valutare attentamente l'accorgimento vigente negli Stati Uniti, secondo cui per effettuare operazioni di acquisto di titoli è previsto che il pagamento avvenga con carta di credito o con assegno e non con denaro contante, in modo che il nome del soggetto che effettua l'operazione possa essere registrato. In questo modo è stato possibile individuare la società inglese CAP COM, che era stata costituita esclusivamente allo scopo di riciclare denaro sporco. Nel nostro paese, la Guardia di finanza ha dimostrato di svolgere un ruolo decisivo nella lotta contro i narcotrafficanti e potrà sicuramente contribuire alla repressione dell'*insider-trading*, fermo restando che si valuterà certamente in senso positivo una iniziativa del Parlamento diretta a sgravarla di alcuni compiti che non attengono specificamente alle sue competenze e ad accentuare il grado di specializzazione della sua attività.

Nel dichiarare fin d'ora il voto favorevole del gruppo socialista sugli emendamenti presentati dal Governo, invita il collega Bellocchio a prendere atto del fatto che gli intrecci fra partiti politici e stampa riguardano tutti indifferentemente e che una operazione di trasparenza dovrebbe interessare anche le forze di sinistra: a questo proposito ricorda di aver presentato una interrogazione, alla quale non è ancora stata data risposta, in cui si chiedono al Governo chiarimenti circa il collocamento a Bologna delle azioni Unipol, che, emesse a 8.000 lire, furono rese disponibili all'acquisto dei risparmiatori solo quando raggiunsero la quotazione di 28.000 lire, nonostante che il presidente della Unipol stessa sia socialista e goda della sua personale stima. Anche per queste ragioni ha presentato l'emendamento 1. 2, nel quale si stabilisce il divieto per i parlamentari e i membri del Governo ad acquistare o vendere azioni quotate in borsa.

Il deputato Vincenzo VISCO, parlando per fatto personale, avverte come si stia creando un clima in cui sarà difficile lavorare: è infatti inaccettabile che vengano distorte le posizioni espresse, fino a ledere l'immagine personale di chi le ha assunte. Personalmente, si era limitato a considerare come le indagini per *insider* si articolino in una prima fase consistente nell'analisi di costi, prezzi e altri dati, in una seconda in cui si individuano gli operatori e coloro che hanno dato ordini, sulla base di dati di archivio, e infine in una fase di eventuali ulteriori indagini. Sostenere questo modello non significa avere una visione poliziesca del mondo, e non crede pertanto di aver in alcun modo meritato, sostenendo queste argomentazioni a proposito di una legge che può solo essere dissuasiva, accuse che ritiene offensive e lesive, riferite a prese di posizione che rientrano invece nei diritti del cittadino e del parlamentare.

Il sottosegretario Maurizio SACCONI esprime il proprio rammarico per l'andamento della seduta odierna, e ricorda che già nell'ambito del Comitato ristretto il Governo aveva sostenuto la tesi secondo cui, in deroga alle norme del codice di procedura penale, la Guardia di finanza dovesse riferire dei risultati delle indagini condotte con riferimento all'*insider-trading* soltanto al presidente della Consob; a questa tesi era stata preferita quella di escludere la Guardia di finanza dalla repressione dell'*insider-trading*. Nella seduta odierna, invece, gli emendamenti presentati sembrano concordare nel riconoscere nel presidente della Consob l'unico soggetto abilitato a valutare, qualora ravvisi il fondato sospetto di violazione di norme penali, l'opportunità di trasmettere le informazioni raccolte sulla base dei controlli effettuati all'autorità giudiziaria. Pertanto, a condizione che via sia una buona volontà e che si intenda evitare i toni polemici propri della politica spettacolo ad uso esclusivo degli organi di informazione, non dovrebbe essere difficile pervenire ad una soluzione soddisfacente. In questo senso, va rilevato che l'emendamento 5. 1. del Governo prevede una formulazione sufficientemente generica laddove conferisce alla Consob la facoltà di avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni pubbliche che potranno risultare utili, ivi compresa, anche se non unica, la Guardia di finanza.

L'andamento della seduta odierna non sembra invece favorire l'*iter* del provvedimento; l'esasperazione delle differenti posizioni rende infatti più difficile la ricerca di soluzione concordate, alla quale potrebbero contribuire le Commissioni chiamate ad esprimersi in sede consultiva attraverso una attenta valutazione della validità, anche sotto l'aspetto della tecnica legislativa, delle varie proposte avanzate. In particolare, l'emendamento Bellocchio 5. 5 sembra corrispondere sotto certi aspetti al testo proposto in un primo momento dal Governo nell'ambito del Comitato ristretto e che il Governo ha successivamente modificato non con l'intenzione di smentire se stesso, quanto piuttosto di favorire il superamento delle contrapposizioni emerse. In sostanza, se vi è la comune volontà di arrivare entro tempi brevi all'approvazione del provvedimento, sembra necessario evitare di rappresentare le varie posizioni espresse su un piano di radicale contrapposizione, quando non è così nella sostanza; il Governo, per parte sua, nel confermare la validità dei parametri fondamentali cui intende attenersi in proposito, non esclude la possibilità di pervenire a soluzioni tecnicamente più soddisfacenti.

Il deputato Franco PIRO, parlando per fatto personale, non intende utilizzare questa richiesta di intervento per ripetere quanto già sostenuto, e cioè che considera utili i suggerimenti del collega Bellocchio per specificare che tra le pubbliche amministrazioni di cui una magistratura come la Consob può avvalersi sono in primo luogo la Guardia di finanza, e l'amministrazione finanziaria. Il collega Visco ha invece la cattiva abitudine di far lezioni sulla SEC a chi ha scritto libri con capitoli sulla SEC, nonché il merito di firmare i suoi articoli su *Repubblica* in cui accusa colleghi di non voler reprimere l'*insider*, così dichiarando falsa la proposta di legge n. 466, da lui presentata, insieme ai colleghi del gruppo socialista, fin dalla passata legislatura: il collega Visco non ha alcun titolo morale né istituzionale per affermazioni così gravi di cui rivendica con superbia il merito.

La Commissione delibera quindi la trasmissione alle Commissioni competenti in sede consultiva del testo del Comitato ristretto e dei relativi emendamenti.

Il Presidente Giacomo ROSINI rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 11.

IN SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 settembre 1989, ore 11. — Presidenza del vicepresidente Giacomo ROSINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Maurizio Sacconi.

Proposte di legge:

FIANDROTTI ed altri: Nuove norme per l'assistenza e la riabilitazione degli handicappati (45).

ARTIOLI ed altri: Nuove norme per l'assistenza e l'integrazione sociale dei cittadini handicappati (288).

ARMELLIN ed altri: Legge-quadro per l'assistenza, la integrazione sociale e la tutela dei diritti dei cittadini portatori di handicap (484).

COLOMBINI ed altri: Norme quadro per l'integrazione sociale e per la tutela dei diritti dei cittadini handicappati (501).

UMIDI SALA ed altri: Devoluzione allo Stato dei depositi e conti bancari e postali non reclamati dagli aventi diritto da destinare in favore dei portatori di handicap (4139).

(Parere alla XII Commissione).

(Rinvio dell'esame).

Il Presidente Giacomo ROSINI, data la concomitanza di votazioni in Assemblea, rinvia l'esame del provvedimento alla seduta di mercoledì 4 ottobre alle ore 12.

La seduta termina alle 11,05.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

IN SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 28 settembre 1989, ore 10. — Presidenza del Presidente Giuseppe BOTTA. — Intervengono il ministro dei lavori pubblici, Giovanni Prandini, il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Ettore Paganelli, il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Alessandro Ghinami, ed il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica, Marte Ferrari.

Proposte di legge:

Senatori TORNATI ed altri; GOLFARI ed altri; FORTE ed altri; BISSI ed altri: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (Approvato, in un testo unificato, dal Senato) **(3907).**

(Parere della I, della III, della V, della VI, della VII, della X, della XI e della XIII Commissione).

OCCHETTO ed altri: Provvedimenti per la ricostruzione della Valtellina e della Valbrembana (2163).

(Parere della I, della V, della VI, della VII, della IX, della X, della XI, della XII e della XIII Commissione).

CAPRIA ed altri: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dalle eccezionali calamità dei mesi di luglio e agosto 1987 (3058).

(Parere della I, della IV, della V, della VI, della VII, della IX, della X, della XI e della XIII Commissione).

(Seguito della discussione e rinvio).

Il Presidente, Giuseppe BOTTA, fa presente che il relatore ha riformulato il seguente testo unificato, che andrebbe trasmesso alle competenti Commissioni per i pareri, in sostituzione di quello già adottato, su cui potrebbe aversi una discussione, per poi passare oggi pomeriggio all'esame degli articoli.

DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLA VALTELLINA E DELLE ADIACENTI ZONE DELLE PROVINCE DI BERGAMO, BRESCIA E COMO, NONCHÉ DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI NOVARA, COLPITI DALLE ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE DEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 1987

ART. 1.

(Autorizzazione di spesa).

1. Alla ricostruzione ed allo sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987, è destinata, nel quinquennio 1989-1993, la complessiva somma di lire 2.400 miliardi, in ragione di lire 240 miliardi per il 1989, di lire 530 miliardi per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992 e di lire 570 miliardi per il 1993.

2. Nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito apposito capitolo denominato « Fondo per gli interventi di ricostruzione e sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 », al quale affluiscono, oltre alle somme di cui al presente articolo, quelle destinate dalla Comunità economica europea quali contributi alla ricostruzione della Valtellina ove dalla Comunità stessa non devolute per il finanziamento di progetti speciali non compresi nel Piano-programma definito dalla regione Lombardia ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470.

ART. 2.

(Piano-programma).

1. Le finalità di cui all'articolo 1 si attuano mediante il Piano-programma previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470.

2. Compete al Piano-programma definire la ripartizione delle risorse per le diverse destinazioni e singoli interventi del piano di ricostruzione e sviluppo utilizzando anche le ulteriori disponibilità assicurate da altre leggi ordinarie, con particolare riguardo ai sistemi di viabilità e trasporto, e assicurandone il coordinamento con tutte le altre risorse, comunque disponibili, nei bilanci o programmi di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, enti pubblici, anche economici, nonché concessionari di pubblici servizi.

3. Il Piano-programma è articolato in un piano di ricostruzione e sviluppo economico disciplinato dal successivo articolo 3 e nel programma di interventi per la difesa del suolo relativo ai sub-bacini dei fiumi Adda – lago di Como –, Spöl, Reno di Lei, Brembo ed Oglio, ai sensi del successivo articolo 4. Compete al Piano-programma definire le somme destinate all'attuazione degli interventi previsti negli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della legge n. 183 del 1989 all'interno della dotazione del Fondo previsto al precedente articolo 1, comma 2, utilizzando anche le disponibilità assicurate in attuazione della predetta legge n. 183 del 1989.

4. Il Piano-programma stabilisce i criteri per la concessione entro il limite di lire 100 miliardi annui al lordo delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 9, dei contributi in conto capitale e delle agevolazioni creditizie di cui agli articoli 3 e 10 ed indica le competenze, le procedure e le modalità di attuazione delle sue previsioni, recuperando le indicazioni preliminari di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384,

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470.

5. La quota da riservare alla copertura dall'eventuale minor gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 9 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.

ART. 3.
(Piano di ricostruzione e sviluppo economico).

1. Per quanto riguarda la ricostruzione e lo sviluppo socio-economico, la regione elabora e adotta un piano avente, in particolare i seguenti obiettivi:

a) ripristino ed adeguamento delle infrastrutture dei centri urbani con particolare riferimento alle opere acquedottistiche, igieniche e di disinquinamento, di competenza degli enti locali;

b) ricostruzione ed ammodernamento dei sistemi di accesso, viabilità e trasporto interessanti la provincia di Sondrio e le adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, con priorità al sistema ferroviario. Il Piano-programma definirà anche un adeguato sistema intervallivo di comunicazione. A questo fine sono considerati funzionali al sistema intervallivo anche i collegamenti con i Cantoni svizzeri nonché quelli con la provincia autonoma di Bolzano;

c) riattivazione e sostegno delle attività produttive, con particolare riguardo alle attività agricole e forestali, turistiche e ricettive compreso l'esercizio dei servizi di trasporto a fune, artigianali e manufatturiere, nonché sportive, anche mediante la concessione da parte della regione di contributi in conto capitale e in conto interessi, nonché l'erogazione di contributi per l'incremento del fondo rischi dei consorzi fidi per l'industria, il commercio e l'artigianato ai fini del più agevole e meno oneroso accesso delle imprese al credito bancario; reintegrazione delle imprese danneggiate mediante attuazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, e completamento degli interventi connessi al raggiungimento delle finalità della legge 15 ottobre 1981, n. 590, « Nella concessione di contributi ad imprese deve essere data particolare considerazione agli insediamenti che privilegiano l'incremento dell'occupazione, a quelli che comportano ridotto consumo di territorio utilizzando le aree attrezzate e agli insediamenti del terziario avanzato ad alto valore aggiunto, nonché agli interventi finalizzati a ridurre l'impatto ambientale derivante dalle attività produttive esistenti;

d) distribuzione articolata dei servizi sociali nei territori di cui all'articolo 1, al fine di favorire migliori condizioni di accesso e utilizzazione dei medesimi da parte della popolazione interessata; incentivazione di attività di ricerca tecnologica e scientifica e di istruzione superiore e formazione finalizzata all'occupazione e alle nuove professioni;

e) recupero e conservazione del patrimonio culturale e ambientale con priorità per tutti quegli interventi urgenti di restauro statico ed architettonico degli edifici già individuati ed accertati con apposite perizie di spesa dal Ministero per i beni culturali e ambientali e già trasmessi al Ministro per il coordinamento della protezione civile.

2. Agli interventi sulla strada statale 38, ed in particolare all'intervento occorrente per la sollecita realizzazione del collegamento Sondalo-Bormio, sulla strada statale n. 36, sulla strada statale 340 direzione Regina, sulla strada statale n. 659, nonché a quanto occorrente per la realizzazione dei raccordi funzionali all'attraversamento di Lecco ed al collegamento con l'esistente viabilità, si applicano le disposizioni di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito nella legge 29 maggio 1989, n. 205.

3. La regione Lombardia provvede al completamento della ricostruzione negli abitati distrutti dagli eventi calamitosi del 1983, nella provincia di Sondrio, utilizzando una quota fino a lire 1.500 milioni dell'autorizzazione di spesa per il 1989 di cui all'articolo 1.

4. Le economie, o gli eventuali avanzi, risultanti dalla gestione dei fondi stanziati per le calamità del 1983 sono portati ad incremento delle disponibilità del Piano-programma e sono destinati all'attuazione della legge della regione Lombardia del 30 novembre 1983, n. 86.

ART 4.
(Difesa del suolo e delle acque).

1. Nell'ambito delle previsioni del Piano-programma e per le finalità dell'articolo 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183, la regione:

a) determina nell'ambito degli interventi urgenti di cui alla lettera *c)* dell'articolo 31 della legge sopracitata e sino alla concorrenza di lire 250 miliardi, i lavori da eseguirsi con carattere di assoluta priorità;

b) propone, entro sei mesi, all'autorità di bacino gli schemi previsionali e programmatici dei sub-bacini;

c) trasmette alla medesima autorità di bacino i risultati degli studi e delle ricerche necessari per la redazione del piano di bacino. Gli interventi di cui alla precedente lettera *a)* sono deliberati dalla regione e sono immediatamente eseguibili.

2. I sub-bacini di cui all'articolo 2 e all'articolo 15 sono delimitati entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge dal comitato istituzionale di cui all'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

3. Per le finalità di cui alla lettera *a)* dell'articolo 3 della legge n. 183 del 1989, con particolare riferimento ad interventi di manutenzione preventiva del territorio montano, è riservata una quota non inferiore a lire 50 miliardi a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1.

4. Per le finalità di cui alla lettera *h)* dell'articolo 3 della legge n. 183 del 18 maggio 1989, nel sub-bacino dell'Adda, anche per individuare e rimuovere le cause dell'eutrofizzazione e salvaguardare le acque del lago di Como a fini idropotabili, è riservata una quota non inferiore a lire 50 miliardi a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1.

5. Per le finalità di cui alla lettera *c)* dell'articolo 3 della legge n. 183 del 18 maggio 1989, e in particolare per consentire la regolazione automatizzata delle acque del lago di Como fino alla diga di Olginate e l'esecuzione delle opere di protezione, con riguardo specifico alla città di Como, è riservata una quota di lire 20 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per il 1989 e lire 10 miliardi per il 1990, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le concessioni d'acqua per la produzione di energia elettrica dei sub-bacini dell'Adda, del Brembo e dell'Oglio e i relativi disciplinari sono adeguati per le finalità di cui alla lettera *i)* dell'articolo 3 della legge n. 183 del 18 maggio 1989.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettere *b)* e *c)* della legge n. 183 del 1989, determina gli interventi e le prescrizioni necessarie per garantire la sicurezza dalle esondazioni e il risanamento dall'impaludamento dei territori interessati dall'impianto ENEL di Monastero nei comuni di Ardenno, Colorina e Forcole.

8. Fino all'approvazione del piano di bacino del Po non possono essere rilasciate nuove concessioni di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica.

9. In deroga alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1982, n. 529, alle prossime scadenze delle concessioni di grandi derivazioni relative ad impianti siti nel territorio di cui all'articolo 1 della presente legge, l'ENEL rinuncia ad avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1 della medesima legge.

10. Per le finalità di cui alla lettera *d)* dell'articolo 3 della legge n. 183 del 1989, fino all'approvazione dello schema dei sub-bacini ai sensi della presente legge,

non è consentita l'apertura di nuove cave se non in base ai piani regionali o provinciali vigenti.

11. In attesa e anticipata attuazione dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere cinque unità di personale tecnico specializzato da assegnare a una sezione del Servizio idrografico per la Valtellina, con sede a Sondrio. All'onere del presente articolo, ivi compreso quello per l'istituzione e funzionamento delle sezioni, valutato in lire 250 milioni annui, si procede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

12. In attuazione dell'articolo 31, lettera *a)*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, la regione Lombardia si avvale del proprio servizio geologico per gli adempimenti previsti dagli schemi di cui al presente articolo.

13. Una quota del 10 per cento delle disponibilità destinate ai sub-bacini di cui all'articolo 2 in attuazione della legge n. 183 del 1989 è destinata alla manutenzione preventiva del territorio montano.

ART. 5.
(Formazione del programma).

1. Al fine di garantire i necessari elementi di conoscenza per l'elaborazione del Piano-programma gli organi e i servizi tecnici delle Amministrazioni dello Stato, o da esse dipendenti, prestano la necessaria collaborazione a favore della regione Lombardia. Quest'ultima fornisce alle amministrazioni statali interessate gli elementi utili per l'acquisizione delle conoscenze necessarie.

2. La regione Lombardia opererà d'intesa con la provincia autonoma di Bolzano ai fini del necessario coordinamento territoriale.

ART. 6.
(Approvazione del Piano-programma).

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la regione adotta il piano di ricostruzione e sviluppo e, contestualmente, propone all'autorità di bacino gli schemi previsionali e programmatici dei sub-bacini di cui al precedente articolo 4, lettera *b)*.

2. Entro i successivi tre mesi l'autorità di bacino adotta gli schemi previsionali e programmatici.

3. Il Piano-programma, comprendente il piano di ricostruzione e sviluppo economico e gli schemi previsionali e programmatici è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

4. Il Piano così approvato è vincolante per tutti i soggetti interessati.

5. Gli schemi previsionali per i sub-bacini di cui alla presente legge hanno il valore e producono gli effetti di cui all'articolo 17 della legge n. 183 del 1989.

6. Il Piano-programma è sottoposto a revisione annuale secondo le procedure stabilite in sede di prima approvazione.

ART. 7.
(Attuazione del Piano-programma).

1. Ove per l'attuazione del Piano-programma sia richiesta l'iniziativa integrata e coordinata di più soggetti, la regione propone la conclusione fra i soggetti interessati di un accordo di programma che attui il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza. Gli interventi individuati dal piano sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. Per quanto riguarda la realizzazione delle opere di competenza dello Stato del Piano-programma, il Presidente del Consiglio dei ministri, o per sua delega il Ministro competente, convoca entro dieci giorni dalla data di presentazione dei progetti, una conferenza cui partecipano i rappre-

sentanti delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti comunque tenuti ad adottare atti d'intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni. Per la realizzazione di tutte le altre opere la conferenza è convocata dal Presidente della giunta regionale e in tal caso il giudizio di compatibilità ambientale, ove richiesto, viene espresso con applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, n. 377 da parte della regione Lombardia in luogo del Ministro dell'ambiente, intendendosi sostituito il Ministro dell'ambiente con il presidente della giunta e garantendo, comunque, la partecipazione al procedimento di almeno un rappresentante del predetto ministro.

2. Le conferenze adottano i progetti esecutivi, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali e sulla base del giudizio di compatibilità ambientale espresso, e si esprimono entro quindici giorni dalla convocazione, apportando, ove occorrano, le opportune modifiche ai progetti, senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi dell'ente locale.

3. L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Essa comporta, per quanto occorra, variazione anche integrativa agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali, senza necessità di ulteriori adempimenti eccezione fatta per i progetti riguardanti opere che ricadono nelle aree dei parchi e riserve.

4. Le opere sono appaltate dagli enti competenti secondo le procedure ordinarie accelerate di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584, ed ai sensi della legge del 17 febbraio 1987, n. 80.

5. Solamente in casi eccezionali di riscontrata imprevedibilità il soggetto competente può disporre l'affidamento ai sensi dell'articolo 5, comma primo, lettera *d)*, della legge 8 agosto 1977, n. 584. Gli interventi di cui alla presente legge sono realizzati nel rispetto della legge 13 settembre 1982, n. 646.

6. La regione Lombardia delega di norma l'attuazione degli interventi agli enti locali e loro consorzi.

7. Tutti gli atti devono essere pubblici. Tutti i contributi concessi a qualsiasi titolo ad enti pubblici, società e privati in attuazione dei programmi dovranno essere resi noti mediante pubblicazione in una sezione speciale del *Bollettino Ufficiale* della regione Lombardia e della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ART. 8.
(Studi e ricerche).

1. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della presente legge, lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 1987, n. 470, è integrato di lire 7 miliardi per le indagini, le ricerche e gli studi tecnici e cartogafici necessari per l'attuazione dell'articolo 4, comma 1.

ART. 9.
(Disposizioni fiscali).

1. Alle nuove imprese artigiane ed industriali, ivi comprese quelle turistiche e ricettive, nonché quelle esercenti servizi di trasporto a fune, che si insediano nei territori indicati nell'articolo 1 è concesa l'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi, nonché, per lo stesso periodo di tempo, la riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Per le imprese già esistenti nei detti territori alla data del 18 luglio 1987 l'esenzione e la riduzione di imposta sono accordate per il reddito derivante dalla ricostruzione, dalla riattivazione, dall'impianto o dalla trasformazione delle strutture produttive. Le imprese che svolgono attività produttiva di redditi totalmente o

parzialmente esenti ai sensi del presente comma devono tenere la contabilità in modo che sia possibile determinare separatamente la parte di utili attribuibile a tale attività. Le esenzioni previste dal presente comma decorrono dall'inizio di entrata in funzione delle strutture produttive.

2. Relativamente ai redditi prodotti nel periodo di cui al comma 5 la parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle imprese o enti obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, o che abbiano optato o optino per la tenuta della contabilità ordinaria, direttamente impiegata nella costruzione, ampliamento o riattivazione di impianti, nell'acquisto di attrezzature e macchinari nei territori di cui all'articolo 1 è esente dall'imposta locale sui redditi, dall'imposta sui redditi delle persone fisiche e dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. L'esenzione compete fino alla concorrenza del costo delle opere, degli impianti, dei macchinari ed attrezzature. Per ottenere la predetta esenzione i soggetti aventi diritto debbono richiederla espressamente in sede di dichiarazione annuale, indicando la parte di utili che intendono investire. Per i redditi prodotti negli anni 1987 e 1988 la domanda deve essere presentata con apposita istanza al competente ufficio per le imposte entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'esenzione decade se il reinvestimento non è eseguito entro il secondo esercizio successivo alla dichiarazione.

3. Relativamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche le agevolazioni si applicano anche ai redditi prodotti in forma associata. In ogni caso le esenzioni e le riduzioni di imposta previste dai commi 1 e 2 si applicano limitatamente all'ammontare del reddito prodotto nei territori di cui all'articolo 1 e risultante dalla dichiarazione presentata dal contribuente.

4. I trasferimenti di terreni destinati ad insediamenti produttivi sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa. Salvo il caso di forza maggiore, l'acquirente decade da tali benefici qualora gli insediamenti produttivi per i quali l'agevolazione viene concessa non siano realizzati entro tre anni dall'acquisto. La realizzazione di detti insediamenti viene attestata dalla competente amministrazione comunale. Nei luoghi ove si eseguono i lavori di bonifica previsti dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1977, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1977, n. 470, gli atti di trasferimento di proprietà conclusi a scopo di ricomposizione fondiaria sono esenti da INVIM e soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa. La rispondenza dell'atto alla finalità indicata è certificata dalla comunità montana competente per territorio. L'atto di trasferimento può essere erogato dal dipendente della comunità montana che svolge le funzioni di segretario.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si riferiscono alle iniziative poste in essere nel periodo dal 18 luglio 1987 al 31 dicembre 1993.

6. Nei territori di cui all'articolo 1, l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1387, nonché il sovrapprezzo termico, si applicano alle imprese di cui al comma 1 del presente articolo in ragione della metà, per un decennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 10.
(Finanziamenti agevolati).

1. Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e ricettive, nonché a quelle esercenti servizi di trasporto a fune, che realizzano investimenti nel periodo di cui all'articolo 9,

comma 5, nei comuni delle province di Sondrio, Como, Bergamo e Brescia, individuati ai sensi dell'articolo 1, possono essere concessi dagli Istituti di credito a medio termine finanziamenti a tasso di interesse agevolato, pari al 25 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, per un importo non superiore al 70 per cento dell'investimento globale, comprendente gli investimenti fissi, gli investimenti in materiali e, nella misura massima del 40 per cento degli investimenti fissi, le scorte di materie prime e semilavorati.

2. L'importo dei finanziamenti non può essere inferiore a lire 100 milioni. La durata non può superare i dieci anni di cui al massimo tre di utilizzo e preammortamento.

3. I finanziamenti sono soggetti, ai fini della concessione ed erogazione del contributo in conto interessi, alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili: in ogni caso non operano i limiti dimensionali di cui agli articoli 3, 6 e 8 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

4. La regione Lombardia concede all'istituto finanziatore, secondo modalità e procedure che saranno stabilite dalla regione stessa d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un contributo in conto interessi pari alla differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso agevolato.

5. L'applicazione delle medesime agevolazioni è subordinata altresì alla assunzione dell'impegno da parte dell'impresa beneficiaria di esercitare l'attività per dieci anni.

6. Analoghe agevolazioni a quelle previste nei precedenti commi possono essere concesse per operazioni di finanziamento poste in essere con la forma del *leasing* finanziario.

7. Le provvidenze disposte con i programmi regionali non sono cumulabili con quelle previste allo stesso titolo da altre leggi statali e regionali.

ART. 11.
(Mutui Cassa depositi e prestiti).

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base del Piano-programma e dei progetti operativi ai sensi della presente legge e secondo specifici accordi di programma stipulati tra la Cassa depositi e prestiti e la regione Lombardia.

2. L'ammontare degli ammortamenti dei prestiti verrà portato a scomputo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1.

ART. 12.
(Fondo finanza locale).

1. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti agli enti locali, il fondo ordinario per la finanza locale di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, è incrementato per l'anno 1989 del complessivo importo di lire 20 miliardi quale contributo straordinario, da ripartirsi fra gli enti locali in ragione di lire 1 miliardo a favore della provincia di Sondrio e, rispettivamente, lire 4 miliardi e lire 15 miliardi in favore delle comunità montane e dei comuni appartenenti ai territori di cui all'articolo 1.

2. Le somme spettanti alle comunità montane ed ai comuni sono ripartite per il 40 per cento in proporzione alla superficie territoriale e per il 60 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre 1987 quale risultante dai dati dell'ISTAT. Il relativo onere verrà portato a scomputo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1.

ART. 13.
(Contratti di formazione e lavoro e istituto di ricerca).

1. I contratti di formazione e lavoro stipulati per attività da compiersi nei territori di cui alla presente legge in forza dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono prorogati per un periodo massimo di tre anni. Per lo stesso periodo di tempo sono rinnovati i contratti scaduti nel corso dell'anno 1989. Alle relative occorrenze provvede la regione Lombardia nell'ambito del Piano-programma di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, la regione Lombardia può procedere all'istituzione di un istituto di ricerca per l'ecologia e l'economia applicate alle aree alpine. Le spese di impianto sono poste a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1.

ART. 14.
(Indennizzi).

1. Il ministro per il coordinamento della protezione civile provvede alla corresponsione degli indennizzi definitivi relativi agli interventi di cui all'articolo 5-*quinquies*, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, al cui onere si fa fronte nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dello stesso articolo 5-*quinquies*.

2. Ai fini del comma 1 sono considerate residenze principali le unità immobiliari:

a) non ultimate, di cui sia stato interamente realizzato il rustico, nei limiti della volumetria complessivamente autorizzati;

b) vuote, ma destinate a residenza principale;

c) non abitate in via permanente dal proprietario o affittuario già residente, perché residente o dimorante per ragioni di lavoro o impresa propria o dei familiari, in altro comune in Italia o all'estero;

d) adibite, oltre che ad abitazione, anche all'esercizio di attività artigianali e commerciali, anche se condotte da terzi.

3. Si considerano distrutti ai fini del comma 1 anche gli immobili che, in conseguenza degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, comma 1, siano dichiarati inagibili, in via permanente, dalle competenti autorità in relazione ad ulteriori rischi idrogeologici.

4. Nel caso in cui le regioni non abbiano adempiuto a quanto stabilito dell'articolo 5-*quinquies*, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge n. 384 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 470 del 1987, ai fini dell'erogazione degli indennizzi di cui ai commi precedenti, gli interessati debbono attestare l'importo del danno ed il nesso di causalità mediante perizia giurata o atto notorio sotto la propria responsabilità. In relazione a quanto svolto ai sensi dell'articolo 5-*quinquies*, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge n. 470 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 470 del 1987, le regioni trasmettono al Ministero per la protezione civile gli elenchi degli aventi diritto all'indennizzo e del contributo spettante a ciascuno di essi e gli elenchi dei periti incaricati dell'accertamento dei danni e del compenso spettante ad ognuno di essi.

5. Agli indennizzi relativi agli immobili ed unità immobiliari non adibiti a residenza principale, nonché agli indennizzi competenti ad altro titolo, non considerati dal decreto-legge 19 novembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 1987, n. 470, o da precedenti disposizioni, si provvede nella misura e con le modalità indicate nel Piano-programma.

6. Le procedure previste dal presente articolo sono comunque soggette alle formalità previste dall'articolo 11, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470.

ART. 15.
(Interventi per la provincia di Novara).

1. Per interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di Novara, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 384 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 470 del 1987, colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche del mese di agosto 1987, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi nel quinquennio 1989-1993, in ragione di lire 10 miliardi per il 1989, lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, e lire 30 miliardi per il 1993.

2. Nei limiti della predetta autorizzazione di spesa la regione Piemonte, sentiti gli enti locali interessati, elabora ed approva un programma comprendente:

a) il completamento delle opere finanziate ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 1987, n. 470;

b) interventi di carattere socio-economico volti al raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti *a), b), c), d)* ed *e)* dell'articolo 3 della presente legge.

3. Il programma è approvato dalla regione Piemonte, previo parere favorevole dell'autorità di bacino per quanto riguarda gli interventi di cui al punto *a)*, ed è immediatamente eseguibile nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste dalla presente legge.

4. Nell'ambito del programma e per le finalità dell'articolo 3 della legge n. 183, la regione Piemonte:

a) definisce le somme destinate all'attuazione degli interventi di cui agli schemi previsionali previsti dall'articolo 31 della predetta legge, per il sub-bacino del fiume Toce utilizzando anche le disponibilità assicurate in attuazione della medesima legge;

b) determina i lavori da eseguire con assoluta priorità sul predetto sub-bacino, nell'ambito degli interventi di cui alla lettera *c)* dell'articolo 31 della medesima legge;

c) propone all'autorità di bacino, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, lo schema previsionale per il predetto bacino.

5. La realizzazione delle opere avverrà secondo quanto disposto dall'articolo 7 della presente legge.

6. A valere sulle autorizzazioni di spesa del comma 1, vengono estese, altresì, ai comuni della provincia di Novara di cui al comma 1 le disposizioni di cui agli articoli 10 e 16 della presente legge, intendendosi riferito alla regione Piemonte ogni riferimento alla regione Lombardia dei suddetti articoli.

ART. 16.
(Contributi e prestiti comunitari ed esteri).

1. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con la regione Lombardia, cura l'attivazione delle procedure per favorire l'erogazione di contributi e finanziamenti della Comunità economica europea per la realizzazione delle iniziative di ricostruzione e sviluppo socio-economico delle aree interessate dalla presente legge, assumendo, ove necessario, le iniziative relative alla predisposizione, d'intesa con le amministrazioni interessate, dei progetti beneficiari dei suddetti contributi e finanziamenti.

2. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 1 ed entro il limite del controvalore in lire italiane fissato con proprio decreto dal Ministro del tesoro, è autorizzato il ricorso ai prestiti della Banca europea degli investimenti (BEI). L'onere di ammortamento, per capitale ed interessi, dei predetti prestiti viene iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti stessi verrà portato a scomputo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 1.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare con la BEI una convenzione per stabilire le condizioni generali, i criteri e le modalità di presentazione delle

domande, di impiego e di ripartizione dei prestiti che il Ministro del tesoro e gli altri soggetti da esso designati possono contrarre con la BEI ai sensi del comma 2.

4. Può altresì essere concessa, nei limiti dei fondi all'uopo accantonati sullo stanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 1, la copertura del rischio di cambio nel caso di prestiti esteri o della Comunità economica europea stipulati per il finanziamento di interventi previsti dal Piano-programma.

ART. 17.
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel triennio 1989-1991, pari a lire 250 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 550 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsone del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 18.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il deputato Sergio ANDREIS, dopo aver chiesto la rettifica dell'aggettivo « mirabile » dal Bollettino delle Giunte e delle Commissioni dell'ultima seduta sulla Valtellina tenuta prima della pausa estiva, sottolinea che il gruppo verde ha esaminato il testo unificato e non ritiene possa essere così trasmesso all'altro ramo del Parlamento: paventa, infatti, il pericolo di uno svuotamento dei contenuti della legge sulla difesa del suolo. Riferendosi poi a talune notizie apparse sulla stampa riguardanti un presunto pregiudizio che deriverebbe alla città di Novara dalla linea seguita dalla VIII Commissione durante i lavori su questi provvedimenti, chiede al Presidente di prendere ufficialmente una posizione in merito al fine di difendere la dignità di questa Commissione.

Il Presidente, Giuseppe BOTTA, ricordato che il programma dei lavori è stato deciso dall'Ufficio di Presidenza, alla luce della necessità di licenziare nel più breve tempo possibile i provvedimenti, precisa che, comunque, non vi possono assolutamente essere ostacoli allo svolgimento di un adeguato dibattito parlamentare. Per quanto riguarda le riferite notizie di stampa, dichiara di non esserne a conoscenza.

Il deputato Vincenzo CIABARRI, condividendo il calendario perché sussistono garanzie per gli spazi di discussione, si dichiara dell'avviso che il testo unificato segna un sensibile miglioramento rispetto al precedente. È d'accordo che i lavori della Commissione proseguano nella giornata di oggi, data l'urgenza che accompagna questi provvedimenti.

Il Presidente, Giuseppe BOTTA, auspica che i gruppi possano trovare anche in questa fase dei lavori la convergenza di massima che ha guidato il Comitato ristretto.

Il deputato Giancarlo GALLI è dell'avviso che, pur essendo il testo perfettibile, nell'ulteriore corso della discussione non debbano esservi inutili forzature che potrebbero ritardare l'approvazione della legge. Non ritiene che vi sia alcuno snaturamento della legge sulla difesa del suolo, in quanto nell'attuale testo si è individuato un sistema di vasi comunicanti, che sperimenta per la prima volta la legge n. 183 in un ambito più ristretto, qual è il sub-bacino. Da questo

punto di vista, è stato compiuto sicuramente un ottimo lavoro. Oltre un certo punto non è attendibile andare, perché la ricerca di un perfezionismo inesistente potrebbe tradursi in un grave danno per tutti.

Il Presidente, Giuseppe BOTTA, è dell'avviso che il testo possa essere trasmesso per i pareri in quanto, nell'ulteriore fase, tutti i gruppi avranno i sufficienti spazi di discussione.

Il deputato Sergio ANDREIS, prendendo atto delle posizioni emerse, annunzia che il gruppo verde presenterà emendamenti e che farà ricorso a tutti gli strumenti offerti dal Regolamento. Si dichiara, altresì, contrario alla trasmissione del testo alle Ccmmissioni per i pareri e a che la Commissione ambiente sia riconvocata per oggi.

La Commissione delibera, quindi, l'adozione del nuovo testo unificato, in luogo di quello già adottato, nonché la sua trasmissione alle competenti Commissioni per i pareri.

La seduta termina alle 10,30.

IN SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 28 settembre 1989, ore 17,20. — Presidenza del Presidente Giuseppe BOTTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Ettore Paganelli.

Proposte di legge:

Senatori TORNATI ed altri; GOLFARI ed altri; FORTE ed altri; BISSI ed altri: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (Approvato, in un testo unificato, dal Senato) (3907).

(Parere della I, della III, della V, della VI, della VII, della X, della XI e della XIII Commissione).

OCCHETTO ed altri: Provvedimenti per la ricostruzione della Valtellina e della Valbrembana (2163).

(Parere della I, della V, della VI, della VII, della IX, della X, della XI, della XII e della XIII Commissione).

CAPRIA ed altri: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dalle eccezionali calamità dei mesi di luglio e agosto 1987 (3058).

(Parere della I, della IV, della V, della VI, della VII, della IX, della X, della XI e della XIII Commissione).

(Seguito della discussione e rinvio).

Il Presidente, Giuseppe BOTTA, fa presente che, pur essendo formalmente conclusa la discussione, possa però riprendere il dibattito sul testo trasmesso oggi alle Commissioni per i pareri. Comunica l'avvenuta espressione dei pareri della V e della XI Commissione.

Il deputato Sergio ANDREIS è dell'avviso che, alla luce del parere espresso dalla Commissione bilancio, cadano i presupposti di urgenza che obbligavano ad una così celere approvazione. Questa costituisce una ragione in più rispetto a quelle già espresse in mattinata e chiede, pertanto, il rinvio della discussione alla prossima seduta utile della Commissione.

Il deputato Eugenio TARABINI ritiene che le motivazioni testè addotte dal deputato Andreis siano dettate principalmente da una difettosa conoscenza di quanto è accaduto in Commissione bilancio. È solo una ragione tecnica e non di merito quella che ha determinato lo slittamento della previsione: non si fa che riprendere una questione obiettiva, e cioè che per il 1990 la spesa di cassa sarà di gran lunga inferiore rispetto a quanto già previsto. Ragione tecnica, quindi, riflettente lo stato di avanzamento del provvedimento e non altro.

Il deputato Giancarlo GALLI ritiene, alla luce di quanto emerso, che debba svolgersi un'opzione fondamentale, ossia se approfondire gli aspetti ancora controversi dei provvedimenti o se, invece, lasciarsi andare ad un'inutile perdita di tempo. In questo secondo caso tutto il prezioso lavoro svolto andrebbe perduto ed ognuno si assumerebbe le proprie responsabilità. Rivolge, pertanto, un monito ad individuare quegli elementi sui quali vi è ancora dissidio al fine di svolgere un proficuo confronto per lo sviluppo dei lavori.

Il Presidente, Giuseppe BOTTA, ritiene opportuna, dati gli orientamenti emersi, una pausa di riflessione per consentire un'attenta lettura degli emendamenti ed una serena valutazione sugli sviluppi dei lavori.

Il deputato Sergio ANDREIS sottolinea il preciso impegno del gruppo verde su questi provvedimenti, data l'importanza che assumono per l'impatto ambientale nei prossimi quindici anni delle zone interessate. Rimarcata la totale assenza di ogni intento dilatorio, individua un punto essenziale emergente dagli emendamenti del gruppo verde, nella necessità di salvaguardare l'applicazione della legge n. 183 del 1989 dai rischi che potrebbero derivare da interventi pesanti, quali i 500 miliardi dei residui passivi dell'ANAS. La logica dei sub-bacini, individuata dalla legge n. 183, è sicuramente diversa da quella che emerge dal testo qui elaborato. Ritiene, inoltre, che, per quanto riguarda la valutazione d'impatto ambientale, questi provvedimenti contribuiscano a depotenziare una procedura non ancora individuata per legge.

Il Presidente, Giuseppe BOTTA, propone che la Commissione fissi per la prossima settimana utile la presentazione degli emendamenti e rinvii alla successiva la conclusione dei lavori.

Il deputato Gianni MATTIOLI sottolinea che la Commissione non può lavorare la prossima settimana, per altri impegni dei gruppi.

Il deputato Manfredo MANFREDI ritiene che si debba fare un adeguato riferimento non solo al metodo di avvio dei lavori, ma anche a quello di possibile chiusura.

Il Presidente, Giuseppe BOTTA, fa presente che la prossima settimana non vi sarebbero riunioni di Commissioni, ma potrebbe riunirsi soltanto il Comitato ristretto.

Il deputato Gianni MATTIOLI ritiene che anche i lavori del Comitato ristretto siano incompatibili con la sospensione prevista per la prossima settimana.

Il deputato Sergio ANDREIS giudica accettabile la proposta di fissare entro martedì la presentazione degli emendamenti, ritenendo che entro la settimana successiva potrà svolgersi sia l'esame di questi che l'approvazione finale.

La Commissione delibera quindi di fissare per martedì 3 ottobre il termine di presentazione degli emendamenti e di riprendere i lavori nella settimana successiva.

Il deputato Luigi BULLERI richiama l'attenzione della Commissione su talune notizie di stampa che hanno riferito di dichiarazioni allarmanti ed allarmate del ministro dei lavori pubblici riguardanti lo stato della Torre di Pisa. Queste sono in parte contraddette da altre del Presidente del Consiglio dei lavori pubblici e dello stesso sindaco di Pisa. D'altra parte, nel mese di luglio l'allora ministro Ferri, dopo una seduta del comitato scientifico a Pisa, ebbe a rilasciare dichiarazioni rassicuranti sullo stato della torre. Vi sono stati degli sviluppi imprevisti ? Data l'impossibilità di lasciare l'opinione pubblica mondiale di fronte ad informazioni altalenanti che creano allarme, ritiene opportuno che si inviti il ministro dei lavori

pubblici in Commissione a riferire sull'attuale stato della torre, sui progetti in corso di attuazione e su quelli che si intendono adottare per assicurarne la stabilità.

I deputati Manfredo MANFREDI e Giuseppe CERUTTI si associano alla richiesta di audizione del ministro dei lavori pubblici sull'attuale stato della Torre di Pisa.

Il Presidente, Giuseppe BOTTA, fa presente che stamane è stata rivolta al ministro Prandini una richiesta di audizione riguardante la politica generale del suo ministero. L'audizione prevista potrà dunque riguardare anche lo stato della Torre di Pisa, oltreché la politica generale per Venezia, l'equo canone e la casa.

La seduta termina alle 17,50.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

Comitato permanente per i pareri.

Giovedì 28 settembre 1989, ore 9,40. — Presidenza del Presidente Girolamo LA PENNA.

In apertura di seduta il Presidente Girolamo LA PENNA propone, concorde il Comitato, di procedere ad una inversione dell'ordine del giorno, esaminando in primo luogo il disegno di legge n. 4185 indi i progetti di legge n. 3039 e abbinati.

Disegno di legge:
Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatasi nell'anno 1989 nel mare Adriatico (4185).
(Parere alla X Commissione, *ex* articolo 93, comma 3-*bis*, del regolamento).

(Esame e conclusione).

Il relatore Matteo PIREDDA, esponendo le linee principali del provvedimento, sottolinea il consenso generalizzato per l'iniziativa e le sue motivazioni. Il disegno di legge n. 4815 tende a far fronte, infatti, ad un fenomeno, quello della eutrofizzazione, che ha comportato gravi conseguenze per l'ambiente e l'economia di gran parte delle regioni dell'Adriatico e che ha provocato una profonda impressione nel paese. Dopo essersi soffermato sugli utili effetti del provvedimento per il settore turistico e per quello della pesca, nonché sulle procedure di intervento adottate, che risultano particolarmente agili ed efficaci, richiama l'attenzione del Comitato permanente per i pareri sull'ambito di intervento del provvedimento. Risultano infatti a suo giudizio ingiustamente penalizzati i comuni di Montenero, Petacciano, Termoli e Campomarino i quali hanno subito, al pari degli altri comuni interessati, le gravi conseguenze dell'eutrofizzazione e le conseguenti misure amministrative emanate dalle autorità competenti. Propone pertanto che il Comitato permanente per i pareri esprima parere favorevole richiedendo tuttavia, a titolo di condizione, l'estensione degli effetti del provvedimento ai suddetti territori.

Il deputato Giuseppe MANGIAPANE sottolinea la gravità dei fenomeni che hanno colpito la costa adriatica. In mancanza di opportuni interventi la situazione rischia di peggiorare ulteriormente. Non bastano tuttavia misure di carattere meramente congiunturale: occorre mirare alla radice dei problemi. Nota con rammarico che il disegno di legge n. 4185 è del tutto inadeguato a rispondere alle cause dell'emergenza ambientale. Il progressivo calo del turismo straniero dovrebbe indurre il Governo ad una riflessione piò attenta. Circa il merito del provvedimento rileva innanzitutto l'esiguità degli stanziamenti previsti: sarebbe necessario almeno raddoppiarne l'entità. Un intervento che si proponga una qualche finalità ulteriore rispetto a quella di far fronte all'emergenza dovrebbe inoltre estendersi lungo un orizzonte temporale più ampio. Condivide la proposta del relatore circa la necessità di una estensione territoriale degli effetti del provvedimento. Dichiara in ogni caso l'astensione del gruppo comunista.

Il deputato Cesco Giulio BAGHINO ritiene impraticabile la proposta di raddoppiare il finanziamento, anche considerando che l'intervento previsto dalla legge si rivolge, con modalità diverse, a due specifiche e differenti finalità. Ritiene particolarmente importanti e significative le misure previste a sostegno dei pescatori, che rappresentano forse la categoria maggiormente colpita – ancor oggi, a causa del perdurare di una serie di divieti di pesca – dalla catastrofe ambientale. Sottolinea la necessità di accelerare al massimo le procedure di finanziamento. Sarebbe inoltre opportuno prevedere una maggiore elasticità nell'assegnazione dei finanziamenti. In particolare ritiene troppo esiguo il termine del 31 maggio fissato dai commi 1 e 3 dell'articolo 1 per il completamento dei lavori previsti dal disegno di legge. Condivide infine la proposta di parere formulata dal relatore.

Il deputato Pietro Paolo MENZIETTI sottolinea l'esiguità dell'orizzonte temporale del provvedimento. Un intervento così puntuale non è probabilmente idoneo a svolgere quel ruolo di volano per il settore turistico e per quello della pesca secondo quelle che probabilmente risultano le intenzioni del Governo.

Il Presidente Girolamo LA PENNA fa presente che il provvedimento è sottoposto al parere della IX Commissione soprattutto per i profili relativi al settore della pesca e non per quelli relativi agli interventi da effettuare per la realizzazione e la ristrutturazione delle strutture turistico-ricreative e sportive. Condivide tuttavia le perplessità emerse nel dibattito circa l'eccessiva ristrettezza dei termini fissati dal disegno di legge per il completamento delle opere previste dall'articolo 1. Propone pertanto che venga acclusa al parere favorevole anche una osservazione relativa all'opportunità di considerare le eventuali situazioni particolari che non consentano di rispettare il termine del 31 maggio previsto dai commi 1 e 3 dell'articolo 1.

Il relatore Matteo PIREDDA concorda sul fatto che il provvedimento presenti alcune ambiguità. Esso tuttavia rappresenta un primo passo per la risoluzione del problema. Condivide la riflessione del Presidente circa l'esiguità dei termini per il completamento delle opere previsti dall'articolo 1. L'esempio degli interventi eseguiti in vista dei prossimi campionati mondiali di calcio testimonia il fatto che termini troppo rigidi finiscono per essere superati dalla prassi. Formula infine la seguente proposta di parere:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

che tra i comuni di cui al comma 1 dell'articolo 1 vengano inseriti anche i comuni di Montenero, Petacciato, Termoli e Campomarino situati sulla costa moli-

sana e ricompresi nel compartimento marittimo di Pescara, i quali risultano essere stati egualmente interessati dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 e dalle conseguenti misure adottate dalle autorità competenti.

e la seguente osservazione:

che all'articolo 1 commi 1 e 3, considerata l'esiguità dei tempi intercorrenti tra la presumibile approvazione della legge ed i termini fissati per la realizzazione dei lavori in essa previsti, si preveda la possibità di tener conto di particolari situazioni che impediscano il completamento delle strutture turistiche, ricreative e sportive, complementari a quelle ricettive, entro la data del 31 maggio.

Con l'astensione del gruppo comunista il Comitato permanente per i pareri approva.

Il Presidente Girolamo LA PENNA, essendo pervenuto dalla Presidenza della Camera l'ordine di sconvocazione delle Commissioni, rinvia ad altra seduta l'esame dei progetti di legge n. 3039 e abbinati.

La seduta termina alle 10,45.

PAGINA BIANCA

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

Giovedì 28 settembre 1989, ore 9,30. — Presidenza del Presidente Michele VISCARDI. — Intervengono il ministro della marina mercantile Carlo Vizzini, il sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo Antonio Muratore ed il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Franco Bonferroni.

Variazione nella composizione della Commissione.

Il Presidente Michele VISCARDI comunica che il Presidente del gruppo misto ha reso noto che il deputato Emilio Vesce ha cessato di far parte della Commissione attività produttive per entrare a far parte della Commissione giustizia.

IN SEDE LEGISLATIVA

Disegno di legge:
Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico (4185).

(Parere della I, della V, della VI, della VII e della VIII Commissione, nonché della IX Commissione ex articolo 93, comma 3-bis, del regolamento).

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione del disegno di legge.

Il deputato Massimo SCALIA critica fortemente il contenuto del disegno di legge che viene presentato come un provvedimento volto a prevedere misure di sostegno, laddove l'emergenza dell'Adriatico fa collocare il fenomeno in termini di emergenza ambientale di una tale gravità da essere posta fra le prime dieci emergenze planetarie: non è contrario ad un intervento diretto ad incentivare le attività economiche ma ritiene imprescindibile ricordare le cause del degrado dell'idrogeologia marina dell'Adriatico. La crisi dell'ecosistema di quel mare chiama direttamente in causa le immissioni in mare dei prodotti derivanti dagli scarichi industriali, veicolati da tutti i fiumi che vi si riversano. Grande imputata è la vastissima area della pianura padana e di

tutto il reticolo idrogeografico che dà alimento al fiume Po; in Padania vive una popolazione di quindici milioni di abitanti, vi sono insediamenti industriali che inquinano come trentanove milioni di persone, allevamenti zootecnici idroesigenti pari a sessantacinque milioni di abitanti equivalenti.

Dopo aver indicato analiticamente i residui organici e le sostanze comunque versate dal Po nell'Adriatico, rileva che per questo risultano pesantissimi anche gli apporti provenienti dai bacini lungo tutta la costa, apporti sovente liquidati come « locali » e che lo studio e la difesa ecologica del mare Adriatico coincidono con la difesa delle acque interne nella gran parte del nostro Paese.

D'altra parte il verificarsi, a partire dalla metà degli anni settanta, di massicce fioriture fitoplanctoniche lungo le coste dell'Adriatico settentrionale pone numerosi interrogativi sull'evoluzione futura di tali fenomeni ed una delle prospettive più preoccupanti è rappresentata dalla possibilità di fioriture di alghe tossiche. Dopo essersi soffermato analiticamente sulle attuali conoscenze relative ai fenomeni di tossicità dovuti a microalghe fitoplanctoniche e sulla situazione dell'Adriatico, considerando in particolare i vari fattori di rischio che possono portare alla formazione di fioriture tossiche, analizza le misure necessarie per l'Adriatico e si esprime in senso contrario alla politica finanziaria del doppio binario. È errato, infatti, aumentare la spesa ambientale per risanare e depurare se congiuntamente non si riconverte la spesa attuale nei vari settori (agricoltura, allevamento, industria) che di fatto finanzia la distruzione dell'ambiente: nella legge finanziaria 1989, ad esempio, ben 12.500 miliardi sono stati destinati a sostenere l'agricoltura chimicizzata, che è una delle cause dell'agonia del mare Adriatico. Esempi simili si possono fare nel settore industriale e zootecnico. È fallimentare questa politica del doppio binario: è molto più efficace vincolare e riconvertire gli incentivi attuali per promuovere produzioni compatibili con l'ambiente e la salute. Non solo è più corretto ecologicamente, ma anche per la giustizia e il disavanzo della finanza pubblica: non si possono dare incentivi a privati per inquinare mentre aumenta la spesa collettiva per depurare. In relazione alla riconversione dell'agricoltura fa presente che è necessario un piano di lotta integrata ben finanziato che riduca entro tre anni il 50 per cento del consumo di fertilizzanti e pesticidi. Per l'agricoltura biologica è poi necessaria una rapida approvazione della legge a sostegno e valorizzazione con la destinazione del 10 per cento dei fondi dal piano agricolo nazionale.

Per la legislazione sui pesticidi è necessario arrivare a misure restrittive a tutela degli agricoltori e consumatori.

La frattura dell'agricoltura con la zootecnia ha poi creato due problemi: il « bisogno » dei fertilizzanti di sintesi e la produzione di montagne di deiezioni inutilizzabili in agricoltura con il loro carico inquinante di farmaci e germi patogeni. Occorre ricollegarle in un sistema integrato basato sul piccolo allevamento. È necessario ricreare, infatti, un rapporto equilibrato tra suolo, numero dei capi e popolazione residente; bloccare e sospendere tutte le autorizzazioni a nuovi allevamenti e al loro ampliamento. Nelle città occorre poi separare le acque chiare (piovane) dagli scarichi fognari, altrimenti, come avviene oggi, i depuratori sono inutili. Infatti, quando piove, con le fogne in piena a causa delle acque meteoriche, si ha la rimozione di incredibili quantitativi di sedimenti ad altissima percentuale di fosforo e l'impossibilità di depurarli. È necessario bloccare le escavazioni dei fiumi: ghiaia e sabbia di aree golenali sono il sistema più efficiente di autodepurazione dei fiumi ed è per questo che non vanno strappate al loro ruolo. È indispensabile arrestare il dissesto idrogeologico bloccando le escavazioni, bonificando le discariche di rifiuti, recuperando le aree demaniali, liberando l'alveo di divagazione da pioppicoltura, da opere di cementificazione e ricostruire l'ambiente fluviale nella sua naturalità con flora e fauna autoctone.

Va inoltre promossa una profonda innovazione nel sistema di uso delle acque industriali, sperimentando il riciclo della stessa acqua depurata. In questo modo si diminuisce la quantità complessiva di acqua oggi sprecata e si evita di scaricare acque che nonostante siano in regola con la legge trascinano molti inquinanti. Quanto alla detergenza naturale occorre promuovere, con l'aiuto di una politica di detassazione, la produzione ed il consumo di saponi e detersivi basati su elementi naturali, completamente biodegradabili. Le migliaia di sostanze della chimica di sintesi che si accumulano nelle acque finiscono nel mare Adriatico mentre molto spesso il mondo scientifico ne ignora la tossicità, i fenomeni di accumulo e gli effetti di sinergismo. È opportuno predisporre una nuova legislazione sulle acque. Oggi si interviene sul singolo scarico mentre bisogna basarsi su *standards* di qualità o limiti di accettabilità, in relazione alla capacità ricettiva dei bacini idrografici. Si deve tener conto dell'accumulo e delle diverse sinergie degli scarichi tra di loro. È indispensabile realizzare un turismo compatibile con l'ambiente: la concentrazione di turisti lungo le coste dell'Adriatico è stata essa stessa un fattore di forte distruzione dell'ambiente, di cementificazione, di apporto significativo dei carichi inquinanti. Bisogna dire di no all'ulteriore cementificazione indotta da chi prepara il « mare artificiale ». Va promosso un turismo più rispettoso, basato sui parchi, sull'agriturismo, sulla naturalità delle dune, sulle aree verdi, sull'offerta culturale e di città d'arte. Gli aiuti alla crisi del settore vanno finalizzati esclusivamente alla sua ristrutturazione ecologica. Infine bisogna prevedere il fermo biologico della pesca. Di fronte ad un mare così compromesso occorre estendere il fermo biologico di pesca, impiegando i pescatori in opere di risanamento del mare e vietare finalmente la pesca a strascico e le turbosoffianti.

Dopo essersi soffermato su talune misure specifiche recate dal disegno di legge, fa presente che essendo inadeguati gli interventi proposti rispetto alla reale emergenza il gruppo verde si riserva di presentare emendamenti.

Il deputato Nicola SANESE rileva che il provvedimento affronta talune specifiche questioni anche se i colleghi hanno fatto riferimento nel corso del dibattito al tema più generale del dramma che si è determinato ed il luglio di quest'anno sarà ricordato dalle popolazioni del centro-nord dell'Adriatico come una « tragedia » di fronte alla quale si è posta unicamente l'impotenza, e la mucillagine così come è venuta così è andata via. Non intende depotenziare l'attenzione che è stata posta sul problema della formazione della mucillagine, ma ricorda come secondo quanto risulta da atti risalenti al 1872 già da quell'epoca risulta l'esistenza di poltiglie nell'Adriatico: tuttavia taluno ha cercato nell'estate scorsa di distruggere una immagine, un sistema turistico ed i danni sono stati e saranno ingenti. È tutto il sistema turistico – Adriatico in particolare, ma anche nazionale – a dover fare i conti con lo stato di obsolescenza e di inadeguatezza, posto che il nostro Paese scivola nella graduatoria delle presenze. L'intervento del disegno di legge è peraltro una prima e parziale risposta alla sola emergenza sul versante delle attività economiche e va realizzato con urgenza, anche se non può rimanere isolato. Infatti dovrà provvedersi anche ad un aggiornamento della legge-quadro sul turismo; ad una azione più poderosa del Ministero del turismo e delle regioni e degli organismi di promozione e, infine, prevedere strumenti maggiormente incisivi per sollecitare l'aggiornamento delle strutture turistiche ricettive e collegate.

Quanto al merito del provvedimento ritiene necessarie alcune integrazioni dello stesso. In primo luogo appare necessario coordinare e scegliere gli interventi ed il nodo immediato è costituito dalla balneazione, per cui appare opportuno costituire un'autorità di bacino per l'alto e medio Adriatico che potrà svolgere una funzione di coordinamento degli interventi. In secondo luogo rileva come le

misure di sostegno recate dal progetto di legge siano riferite solo alle strutture complementari a quelle turistiche ricettive e si domanda per quale motivo proprio queste ultime siano escluse dagli interventi, posto che sono state proprie le strutture ricettive a subire un danno. Quanto alle modalità dell'intervento ritiene rischioso limitare i contributi a quelli a fondo perduto, posto che appare più opportuno lasciare la scelta tra diverse forme di contributi. Inoltre il disegno di legge non prevede sostegni alle attività complementari che siano costituite da interventi sull'arenile e in mare. Il provvedimento appare altresì scarsamente utilizzabile perché gran parte delle misure sono previste per i proprietari e non per gli affittuari, laddove gran parte degli operatori sono appunto affittuari e, pertanto, è necessario rendere il provvedimento stesso interessante per questi. Inoltre l'immagine del turismo è stata danneggiata e nel disegno di legge non vi è alcuna disposizione che sovvenga alla promozione del turismo e fa presente che già taluni importanti *tour operator* stanno cancellando le coste dell'Adriatico dall'offerta turistica e questo significa che molti stranieri indirizzeranno altrove la loro domanda di turismo: pertanto o si prevede uno stanziamento adeguato per la promozione del turismo ovvero l'intervento non conseguirà i suoi scopi. Infine quanto al termine del 31 maggio 1990 osserva che l'urgenza comporta risposte talune immediate ed altre più dilazionate nel tempo, rilevando in conclusione che il disegno di legge presenta un solo difetto dato dall'incompletezza.

Il deputato Gianni TAMINO giudica sbagliato, inutile e dannoso il contenuto del disegno di legge. In primo luogo, infatti, il contenuto del provvedimento risponde alla logica degli interventi *a posteriori*, senza che si pensi ad una reale programmazione del turismo ed al provvedimento sembra altresì sottesa la logica per cui non si possono individuare le cause del fenomeno in questione. Per parte sua ritiene debba darsi luogo ad uno sviluppo del turismo che sia compatibile con la natura e l'ambiente e, nell'immediato, è necessario affrontare le reali cause che sono alla base del degrado del mare Adriatico. Le disponibilità recate dal disegno di legge non possono in alcun modo costituire una elargizione per compensare quello che è successo, senza incidere in alcun modo sulle cause: una tale logica, infatti, può indurre taluno quasi a valutare positivamente le calamità naturali nella prospettiva che, successivamente, intervengono comunque i contributi dello Stato. Di qui la necessità di incidere sulle reali cause del fenomeno evidenziatosi che non può essere considerato in alcun modo – come pure è stato detto nel dibattito – un fenomeno naturale già evidenziatosi molto tempo fa, perché non è spiegabile che un fenomeno come quello dell'estate scorsa si manifesti in maniera continuativa per più anni. Inoltre, deve essere considerato il fenomeno del rimescolamento non naturale delle acque che ha portato nuovi tipi di alghe nell'Adriatico che ora possono prendere il sopravvento su altre, perché le prime meglio si adattano nel degrado idrico di quel mare. Si è quindi dinanzi ad una alterazione di equilibri ambientali che richiedono altri tipi di intervento.

Quanto poi all'articolo 2 che concerne le misure per la pesca rileva che il potenziamento e la migliore attrezzatura delle navi da pesca non sono comprensibili posto che o si è in presenza di una riduzione del patrimonio ittico che non giustifica quel potenziamento, ovvero il potenziamento stesso porterà a distruggere quel poco di patrimonio ittico che ancora esiste: né la soluzione può essere vista nell'acquacoltura. In conclusione ribadisce il suo giudizio critico sul provvedimento.

Il deputato Gianni RAVAGLIA, fatto presente che non intende ripetere le considerazioni già svolte da altri colleghi circa la gravità del fenomeno di inquinamento dell'Adriatico ulteriormente appesantito quest'anno dal fenomeno della mucillagine, sottolinea come sarebbe opportuno tuttavia comprendere per quali

motivi non siano stati ancora realizzati quei progetti di disinquinamento dei fiumi per cui erano previste poste di bilancio nel bilancio del Ministero dell'ambiente. Le cause a monte del fenomeno sono comunque indubbie e appare opportuno avviarsi quindi a costituire una autorità unica che espleti una politica complessiva di disinquinamento organica e programmata nel tempo, certa nei tempi di attuazione e, soprattutto, deve essere data certezza circa la balneabilità entro i duecento metri dalla costa.

L'impatto sull'attività turistica è stato enorme nell'ultima stagione e si tratta allora, da un lato, di affrontare l'emergenza con il provvedimento in discussione, al quale appare opportuno presentare emendamenti, ma al tempo stesso impostare una politica organica per la riconversione e ristrutturazione del turismo, con una revisione della legge quadro. Dopo aver espresso analoghe valutazioni per il settore della pesca – da tempo in crisi – che richiede interventi a sostegno dell'attività, fa presente che stante l'urgenza del provvedimento appare opportuna una approvazione dello stesso.

Il Presidente Michele VISCARDI avverte che stanno per aver luogo votazioni in Assemblea. Sospende quindi la seduta che riprenderà al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

(La seduta sospesa alle 11, è ripresa alle 13,10).

Il deputato Renato CAPACCI esprime una valutazione positiva del provvedimento, sottolineando la necessità di stimolare il meccanismo di ripresa e di rilancio del turismo; ciò che è accaduto nella passata estate dimostra come i meccanismi di crescita del turismo siano giunti ad un punto di non ritorno, posto che alle spalle vi è uno sviluppo agricolo e zootecnico non compatibile ed al momento non vi è una linea concreta che modifichi questo stato di cose. Ritiene poi utile una azione di informazione diffusa e di promozione turistica volta a rilanciare le zone colpite dalle alghe e dalle mucillagini, così come un'integrazione dei fondi previsti dal disegno di legge. In conclusione ribadisce la sua valutazione positiva del disegno di legge atteso che esso costituisce un intervento straordinario ed è il primo passo per un intervento legislativo organico che dovrà passare attraverso il miglioramento degli strumenti legislativi esistenti e la individuazione di nuovi meccanismi legislativi.

Il Presidente Michele VISCARDI dichiara chiusa la discussione generale.

Avverte quindi che sono stati presentati i seguenti ulteriori emendamenti:

All'articolo 1, sostituire il comma 1 con il seguente:

Al fine di sostenere la ripresa delle attività del settore turistico nei comuni prospicenti, o comunque situati entro i 10 chilometri, purché ad alta vocazione turistica, dalla costa nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989, sono concessi in favore di imprese singole, societarie, cooperative e consortili per la realizzazione o ristrutturazione di strutture turistico ricreative, sportive o comunque di supporto all'offerta turistica, complementari a quelle ricettive, che vengono completate entro il 31 maggio 1990, contributi in conto capitale in misura non superiore, per ciascuna iniziativa, al 20 per cento dell'ammontare dell'intervento programmato o del mutuo a tal fine erogato per le predette opere dagli istituti di credito individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera *b)* del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 566 per un importo non superiore a lire 1.000 milioni.

1. 10.

Capacci, Cellini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente articolo:

ART. 1-*quater*.

1. Per le finalità di sviluppo e riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico, nonché di ammodernamento e riqualificazione delle strutture ricettive e dei servizi turistici indicate dall'articolo 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è autorizzata, per gli esercizi finanziari 1989, 1990, 1991, la spesa di lire 300 miliardi da ripartirsi nella misura di lire 100 miliardi annui, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo i criteri indicati dall'articolo 14 della predetta legge n. 217 del 1983.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge pari a lire 100 miliardi annui si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989/91, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989 all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: « Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 03.

Cellini, Capacci.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente articolo:

ART. 2-*bis*.

Al fine di evitare il ripetersi del fenomeno di eutrofizzazione della laguna la Cassa DD.PP. è autorizzata a concedere al comune di Orbetello mutui ventennali, a totale carico dello Stato, per il finanziamento del progetto di risanamento della laguna per un importo complessivo di 66 miliardi di cui 6 da concedere al comune di Monte Argentario per il definitivo completamento del progetto di depurazione.

L'onere complessivo di cui al presente articolo è determinato per il 1990 in 7 miliardi.

2. 01.

Corsi, Orsenigo, Bortolami, Scalia.

All'articolo 3, sostituire le parole: lire 275 miliardi *con le parole:* lire 282 miliardi.

3. 4.

Corsi, Orsenigo, Bortolami, Scalia.

Fa quindi presente che, in relazione alla decisione adottata all'unanimità dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi, la seduta in sede legislativa della Commissione non potrà aver luogo prima dell'11 ottobre 1989; si riserva, quindi, di convocare per quella data la Commissione per il seguito della discussione del disegno di legge.

Proposte di legge:
RALLO ed altri; FERRARI MARTE ed altri; GARAVAGLIA ed altri; PERRONE ed altri; DONAZZON ed altri e RIGHI ed altri: Disciplina dell'attività di estetica (già approvate in un testo unificato, dalla X Commissione della Camera e approvato, con modificazioni, dalla X Commissione del Senato, in un testo unificato, con le proposte di legge di iniziativa dei senatori Petrarca ed altri ed Aliverti ed altri) **(808-971-1209-1363-1583-1654-B).**
(Parere della I, della II e della XII Commissione).

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione del progetto di legge.

Il relatore Dante Oreste ORSENIGO fa presente che la proposta di legge relativa alla « Disciplina dell'attività di estetista » già aveva visto impegnata la Commissione in un articolato dibattito conclusosi lo scorso 16 maggio con l'approvazione del testo unificato scaturito da un lavoro non irrilevante di assemblamento e con-

fronto di sei proposte di legge. Sembrava, quell'approvazione, aver esaurito, in particolare, lo studio e la riflessione preliminari su questo argomento, che prima ancora di vedere occupata la Commissione nel definire l'articolazione delle norme disciplinanti l'autorizzazione e l'esercizio dell'attività nel nostro Paese, aveva accomunato nel mettere a fuoco il concetto stesso di questa attività che, nello sviluppo enorme dei più recenti anni, avendo attinto un aspetto rilevante non solo dal punto di vista professionale ma anche sociale, attendeva una specifica definizione concettuale. I deputati della Commissione attività produttive della Camera dei Deputati ricorderanno che il lavoro fu impostato nel definire l'ambito entro il quale l'operatore estetista avrebbe avuto spazio operativo; si era, ad esempio, riusciti a precisare che per attività di estetista non si deve intendere alcuna azione professionale capace di sconfinare in attività sanitaria o parasanitaria, ritenendo che il campo in cui inquadrare questo settore della professionalità autonoma sia quello dell'attività artigiana di servizio alla persona. Peraltro, rileggendo gli atti dei lavori preliminari della scorsa primavera sfociati con l'approvazione in sede legislativa del testo unificato, si arrivò con chiarezza ad escludere *a priori*, ad esempio, quanto concettualmente racchiuso nella proposta di legge dei colleghi Rallo ed altri, proprio perché richiamanti esse un rapporto di coincidenza tra attività di estetista e attività parasanitaria.

Ebbene, oggi ci si riappropria del testo rielaborato dal Senato della Repubblica con una serie di emendamenti, cancellazioni o integrazioni che, di fatto, hanno portato ad uno svincolo da quei princìpi di inquadramento dell'attività di estetista che sembrava fossero delineati e dai quali parve di non dover derogare: infatti, essi costituirono il punto di partenza per ogni altra riflessione o decisione legislava inerente le norme di svolgimento e di autorizzazione di questa attività professionale. Non intende ripetere quanto ebbe già modo di analizzare esaurientemente sei mesi or sono, anche allora relatore di questa proposta di legge. Gli atti di quella fatica della Commissione sono acquisiti e noti. Intende solo dire che ci si adegua in parte alle modifiche che il Senato della Repubblica ha apportato al testo approvato il 16 marzo 1989, affrontando non solo con accettazione di confronto quello che è il nuovo testo corretto approvato dalla Commissione Industria del Senato, in sede legislativa il 27 aprile 1989, ma anche con molto rispetto per l'ulteriore apporto offerto in questa ultima sede.

Alcune modifiche invece che si ritrovono nel testo oggi riproposto, trasmesso dal Senato, riaprono un dibattito e ritiene addirittura siano negative in quanto sviano dai concetti base, che sembrava di aver definito, per altro acquisiti ed esplicitati nell'articolo 1 della proposta di legge approvata e nella stessa dizione accolta anche dal Senato. Per cui una rilettura oggi impone di proporre all'esame della Commissione qualche emendamento soppressivo teso a riaggiustare il tiro ed a richiamare senza spazi di confusione la estensione precisa entro la quale va attestata la disciplina dell'attività di estetista.

L'articolo 1, nel comma 1, prevede che « l'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti ». Ancor più drastico il comma 3 dello stesso articolo 1. Stabilisce esplicitamente e senza possibilità di interpretazione: « sono eslcuse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico ». Ciò assodato ed esclusa, quindi, l'attività sanitaria o teraupetica, sembra incongruente quanto espresso nell'articolo 3, punto b, relativamente all'acquisizione del titolo professionale mediante attività come dipendente a tempo pieno « presso

uno studio medico specializzato ». Una disciplina giuridica intesa a regolare l'attività professionale di estetista in senso originario deve evitare ogni eventuale commistione o confusione sotto l'aspetto formativo e della qualificazione con il settore sanitario. Propone allora che al comma 1, lettera b, dell'articolo 3, venga soppressa la dizione « presso uno studio medico specializzato ».

Per i medesimi motivi propone all'articolo 8, al comma 3, la soppressione della dizione « nonché dai dipendenti di studi medici specializzati ». Dello stesso tenore un'altra osservazione relativa all'articolo 10 del testo ricevuto dal Senato, laddove si intende, al comma 1, associare nel concerto il ministro della sanità alla determinazione delle norme concernenti l'uso delle apparecchiature per l'estetica nell'ambito dell'attività di estetista e nella determinazione di quali apparecchiature si intende rientranti in tale normativa. Il suo personale parere sarebbe stato quello della soppressione del coinvolgimento del ministro della sanità in questa materia, ma è anche giusto che si debba tener conto della possibilità che si determinino condizioni di un parere preventivo. Propone quindi un emendamento per la sostituzione, nell'articolo 10, della dizione « di concerto con il ministro della sanità » con quella « sentito il ministro della sanità » in entrambe le formulazioni. Al medesimo comma 1 dell'articolo 10 si legge « L'elenco allegato è aggiornato con decreto del ministro dell'industria »: propone la formulazione per cui « L'elenco allegato è integrato con decreto del ministro dell'industria ».

Quanto agli articoli 5, 6 e 7 essi sono soppressi nella loro consistenza rispetto alle determinazioni della Commissione. In particolare, viene cancellato il ruolo dei Comuni di fronte alla disciplina dell'attività di estetista. Non ritiene vincolante l'osservazione che sta per fare ai fini della rilettura del testo odierno della proposta di legge, ma se è vero che si è definito l'attività di estetista come inquadrata nel comparto artigiano e, quindi, soggetta alle previste autorizzazioni di competenza comunale ed alla relativa azione di vigilanza, dispiace che i Comuni siano totalmente esclusi da questa materia. Tanto più in un momento come questo, che vede sempre più energicamente tesi alla rivalutazione del ruolo del Comune nel rapporto tra cittadino e Stato, sia nelle azioni disciplinanti, che in quelle di natura fiscale con l'autonomia impositiva.

Questo aspetto legato all'articolo 5, nei commi 2, 3 e 4 è superabile con una presa d'atto della volontà espressa dai senatori.

Propone invece l'inserimento integrativo, all'articolo 5, di una norma che garantisca l'applicazione uniforme della regolamentazione a tutte le imprese ed agli istituti di bellezza comunque denominati che esercitino l'attività di estetista. Si tratta, d'altronde, di una disposizione già prevista nel testo originariamente approvato dalla X Commissione della Camera. L'articolo 5 è completato dal seguente comma 2: « Le disposizioni ed i regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo si applicano a tutte le imprese ed agli istituti di bellezza comunque denominati che esercitino l'attività di estetista ».

Ha cercato di operare una forma di mediazione ragionata fra due determinazioni, quella della X Commissione e quella del Senato, con la consapevolezza di rispettare la scelta dei colleghi senatori, di offrire un apporto di intenzioni costruttive alle conclusioni già perfezionate del lavoro svolto, senza rinunciare a quegli atti che devono costituire la base imprescindibile per la definizione della norma che siamo chiamati ad approvare. Si augura che i quattro emendamenti prannunciati possano beneficiare della approvazione della Commissione e, soprattutto, che, tornando la proposta di legge al Senato, si comprendano l'autentico motivo degli interventi correttivi al fine di giungere con urgenza all'approvazione conclusiva della nuova normativa di disciplina dell'attività di estetista in maniera pienamente rispondente alle attese

di questa categoria di lavoratori autonomi. La fase di pieno sviluppo della stessa non va frenata e sottolinea che la nostra società ha ormai prefigurato la professionalità dell'estetista come un servizio sociale sempre più importante alla persona in una dimensione di piena tutela e legittimità. Una normativa che, con l'impostazione che ci si appresta a formulare, trova consenso nelle istanze rappresentate unitariamente dalle federazioni nazionali di categoria.

Dopo che il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Franco BONFERRONI si è riservato di intervenire in sede di replica, i deputati Luciano RIGHI, Giuliano CELLINI e Renato DONAZZON concordano con le considerazioni del relatore.

Il Presidente Michele VISCARDI, dichiarata chiusa la discussione generale, avverte che risultano presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 3, comma 1, lettera b), *sopprimere le parole:* presso uno studio medico specializzato.
3. 1.

Orsenigo, Cellini, Donazzon.

All'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

2-*bis*. Le disposizioni ed i regolamenti di cui al comma 1 si applicano a tutte le imprese ed agli istituti di bellezza comunque denominati che esercitano l'attività di estetista.
5. 1.

Orsenigo, Donazzon, Cellini.

All'articolo 8, comma 3, sopprimere le parole: nonché dai dipendenti di studi medici specializzati.
8. 1.

Orsenigo, Cellini, Donazzon.

All'articolo 10, comma 1, sostituire la parola: di concerto *con la parola:* sentito *e la parola:* aggiornato *con la parola:* integrato.
10. 1.

Orsenigo, Donazzon, Cellini.

Rinvia quindi ad altra seduta il seguito della discussione del progetto di legge.

La seduta termina alle 13,45.

PAGINA BIANCA

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

Comitato permanente per i pareri.

Giovedì 28 settembre 1989, ore 15. — Presidenza del Presidente Fortunato BIANCHI.

Testo unificato delle proposte di legge nn. 3907, 2163, 3058:
Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché dei comuni della provincia di Novara, colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987.
(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione).

Il relatore Luciano GELPI osserva che il provvedimento in esame contiene norme organiche finalizzate al riassetto territoriale della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dalle eccezionali calamità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987. Per quanto riguarda più in particolare, l'ambito di competenza della Commissione lavoro, rileva che l'articolo 4 prevede, al comma 11, l'assunzione di 5 unità di personale tecnico specializzato da assegnare ad una sezione del servizio idrografico della Valtellina con sede a Sondrio. L'articolo 13, comma 1, prevede per i contratti di formazione lavoro stipulati per attività da compiersi nei territori suddetti, in forza dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, una proroga per un periodo massimo di tre anni. Nello stesso comma è inoltre previsto un rinnovo dei contratti scaduti nel corso dell'anno 1989.

In relazione a tali questioni propone di esprimere un parere favorevole a condizione che si preveda all'articolo 4, comma 11, che il Ministro dei lavori pubblici proceda all'assunzione delle cinque unità di personale tecnico specializzato solo in subordine all'accertamento della indisponibilità del personale già in servizio nei ruoli transitori di cui all'articolo 9, comma 13, della legge n. 183 del 1989.

La seconda condizione riguarda una riformulazione del primo comma dell'articolo 13, la quale, facendo riferimento ai contratti scaduti nel corso dell'anno 1989, si riferisca unicamente a quelli stipulati

in data successiva alle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1987.

Il deputato Ivana PELLEGATTI dichiara che il gruppo comunista è sostanzialmente favorevole alla proposta di parere condizionato così come formulata dal relatore dal momento che la legge n. 183 del 1989 riguardante la difesa del suolo, intervenuta nel frattempo, rende doveroso richiamare specifici vincoli nel campo di nuovi assunzioni di personale. Quanto ai contratti di formazione, ritiene che se è giustificata una proroga per quelli che sono stati stipulati dopo il luglio 1987 in base all'articolo 15 della finanziaria del 1986 che riguarda in senso specifico beni culturali, non altrettanto giustificabile appare una dilazione dei termini per quelli stipulati in data anteriore.

Il deputato Laura CIMA si associa a quanto affermato dal relatore e dalla collega Pellegatti, sottolineando come occorra tener conto dei vincoli sia con riferimento alla legge sulla difesa del suolo sia all'articolo 15 della legge 41 del 1986, in relazione ai quali non esistono eccessivi margini di libera interpretazione.

Dopo un breve intervento del deputato Bruno ANTONUCCI che esprime il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana, il Presidente Fortunato BIANCHI pone in votazione il seguente schema di parere:

PARERE FAVOREVOLE

alle seguenti condizioni:

a) che all'articolo 4, comma 11, si preveda che il Ministro dei Lavori pubblici proceda alla prevista assunzione solo subordinatamente alla accertata indisponibilità del personale già in servizio nei ruoli transitori di cui all'articolo 9, comma 13, della legge n. 183 del 1989;

b) che il 1° comma dell'articolo 13 venga così riformulato:

« 1. I contratti di formazione e lavoro stipulati per attività da compiersi nei territori di cui alla presente legge in forza dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ivi compresi quelli scaduti nel corso dell'anno 1989, purché stipulati successivamente alle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1987, sono prorogati per un periodo massimo di tre anni. Alle relative occorrenze provvede la regione Lombardia nell'ambito del piano-programma di cui all'articolo 2 della presente legge ».

Il Comitato approva.

La seduta termina alle 15,45.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

IN SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 28 settembre 1989, ore 10. — Presidenza del Presidente Mario CAMPAGNOLI, indi del Vicepresidente Giancarlo Binelli. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Alessandro Ghinami.

Disegno di legge:
Interventi urgenti per la zootecnia (3929).
(Parere della I, della V, della VI, della X e della XI Commissione).

(Discussione e nomina di un Comitato ristretto).

Il relatore Guido MARTINO osserva che il disegno di legge in esame interviene in un settore importante dell'agricoltura nazionale, da alcuni anni in preoccupante crisi.

Condivide l'esigenza di un intervento pubblico di riassetto del settore, e ritiene che il disegno di legge sia migliorabile, proponendo puntuali modifiche nel merito del testo legislativo.

Si sofferma in particolare sugli interventi finanziari, che dovrebbero essere rivolti sia a coprire passività che a rilanciare Ie imprese, ed illustra dettagliatamente il testo proposto.

Osserva poi che è necessario considerare l'urgenza con attenzione e procedere all'istituzione di una griglia di garanzie finanziarie e di mercato per gli interventi previsti, per evitare operazioni di pura sanatoria delle perdite.

Il deputato Gianmario PELLIZZARI, nel prendere atto della convinzione di tutte le forze politiche della gravità e difficoltà del settore in esame, rileva che non è condivisibile l'ipotesi di fissare in questa occasione per legge tutte le condizioni per gli interventi di sostegno, poiché si tratta ora della necessità di un intervento urgente. Del resto, ove si volesse realizzare un intervento articolato, bisognerebbe ragionare in termini più ampi, sia dal punto di vista finanziario che di prodotto. Il tutto nel quadro di un

mercato internazionale difficile e concorrenziale.

Conclude auspicando un rapido esame del disegno di legge, nella prospettiva dell'inizio di uno sviluppo della zootecnia nazionale, oltre l'intervento straordinario.

Il deputato Giuseppe ZUECH ricorda innanzitutto la ricaduta sulla bilancia dei pagamenti del *deficit* del settore zootecnico, e sottolinea le difficoltà che sta attraversando tale settore, a causa del costo dei trasporti e del denaro, della dura concorrenza internazionale, della caduta dei consumi, della politica comunitaria ed altro. Ora i vari gruppi politici sono disponibili ad un esame rapido in sede legislativa, e quindi si creano le condizioni per un'approvazione celere.

Il deputato Elena MONTECCHI osserva che le forze politiche sono conscie dell'esigenza di giungere a un rapido esame, in considerazione della necessità di tempestiva ristrutturazione del settore, ma rileva che l'intervento di sostegno deve essere accompagnato da precisi indirizzi, sul presupposto di scelte ponderate di mercato.

Nel disegno di legge mancano degli elementi importanti di riferimento, come ad esempio i canoni per il rispetto di criteri ambientali e quelli per evitare il risanamento di aziende improduttive o decotte. Bisogna quindi tagliare i rami secchi e rilanciare le aziende con potenzialità, nel quadro di precise scelte di indirizzo.

Nel testo del Governo si perpetuano intenti assistenziali e gestionali, con una forte carenza di indirizzi. Dal suo canto è d'accordo nell'individuare nuove procedure di spesa, ma la necessità di agire su un mercato tanto complesso porta a scelte nuove, che superano il rapporto vecchio tra Stato e mercato, che vedeva un'intervento pubblico di mero sostegno senza scelte di indirizzo.

Il punto è: quali soggetti si vogliono premiare, e qual è il confine per gli interventi ?

Il deputato Paolo CRISTONI, nel sottolineare la straordinaria importanza del comparto e l'esigenza di un rapido *iter* di esame, stigmatizza l'assenza di piani nel settore carni, in una situazione che permane complessa e difficile.

Ritiene che bisogna andare all'approvazione della nuova legge avendo ben chiaro l'obiettivo finale e cioè il nuovo assetto del settore, attento a esigenze moderne di mercato, di produttività, di ricerca.

Nel merito rileva la carenza di attenzione nel disegno di legge per il rapporto tra agricoltura e ambiente, in termini di compatibilità e di sinergie, e dichiara che bisogna meglio definire la finalizzazione dei finanziamenti, superando criteri « ideologici » esclusivi, che già hanno mostrato i propri limiti a fronte di interventi comunitari, come ad esempio il criterio esclusivo della dimensione dell'azienda. In verità bisogna tener conto, nell'erogazione dei finanziamenti, di vari elementi, quali ad esempio la capitalizzazione delle aziende e il rapporto tra produzione e consumo.

Il deputato Giuseppe TORCHIO, nel dichiararsi favorevole alla rapida costituzione di un Comitato ristretto, osserva che bisogna perseguire la capitalizzazione delle imprese e intervenire non solo per arginare passività ma piuttosto per incentivare lo sviluppo del settore.

Il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Alessandro GHINAMI, si riserva di esprimere la posizione del Governo in riferimento agli emendamenti che verranno presentati.

La Commissione delibera quindi la costituzione di un Comitato ristretto.

La seduta termina alle 11.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari

Giovedì 28 settembre 1989, ore 18. — Presidenza del Presidente CHIAROMONTE.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il deputato AZZARO chiede, a nome del Gruppo della democrazia cristiana, un breve rinvio del primo punto all'ordine del giorno che reca elezione di un vice presidente. Fa richiesta di rinvio anche per l'argomento al secondo punto dell'ordine del giorno dedicato alla discussione della bozza di relazione annuale: i Commissari non hanno avuto, infatti, a suo giudizio, il tempo sufficiente per valutare con attenzione il contenuto del voluminoso documento proposto.

I Commissari presenti concordano con la richiesta di rinvio sia sul primo sia sul secondo punto all'ordine del giorno.

Così resta stabilito.

Il deputato LANZINGER ritiene opportuno che – per facilitare il lavoro dei Commissari – la bozza di relazione sia consegnata loro in copia. Le esigenze di riservatezza, a suo avviso, possono essere tutelate ugualmente, dato che la discrezione dei componenti della Commissione deve essere presunta.

Il deputato LO PORTO rileva che la Commissione, contestualmente all'esame della relazione annuale, debba approfondire e concludere l'indagine già avviata sul caso Contorno poiché l'esito di tale indagine non è ininfluente per il contenuto della stessa relazione.

Il senatore CORLEONE sollecita una riunione dell'Ufficio di Presidenza per decidere con urgenza, possibilmente in data odierna, il prosieguo dell'indagine sul caso Contorno.

Il deputato FORLEO ritiene che la relazione annuale debba occuparsi principalmente delle cause del fenomeno mafioso più che disperdersi nell'analisi dei molteplici effetti da esso prodotti. Rileva, fra l'altro, come la lotta alla mafia non possa essere limitata ad assicurare una

maggiore efficienza della magistratura e dei diversi Corpi dello Stato.

Il deputato BIANCA GUIDETTI SERRA concorda sulla utilità di distribuire il documento ai Commissari, mentre non ritiene che l'indagine sul caso Contorno debba necessariamente chiudersi contestualmente all'approvazione della relazione annuale.

Il deputato BINETTI rileva che, tra le due eisgenze contrapposte di tetulare la riservatezza dei documenti della Commissione non ancora definitivi e di consentire ai Commissari di lavorare in modo più agevole, debba prevalere la prima. È favorevole ad una rapida conclusione dell'attività del gruppo di lavoro incaricato di riferire sul caso Contorno, mentre non ritiene opportuno che l'indagine sia estesa alla situazione esistente negli uffici giudiziari di Palermo di cui si sta occupando il Consiglio superiore della magistratura.

Il deputato Giacomo MANCINI non concorda sulla necessità di mantenere riservato il documento cui, anzi, potrebbero giovare apporti esterni. Propone che la Commissione si occupi della situazione esistente in Calabria in relazione al recente omicidio Ligato. Ritiene altresì che si debba intervenire soprattutto sulla questione degli appalti (anche in riferimento all'attuazione dei recenti provvedimenti in favore di Reggio Calabria) e sulla forestazione, cercando di formulare proposte concrete per favorire l'efficacia e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Il PRESIDENTE, dopo aver rilevato che la bozza di relazione è stata predisposta, con l'aiuto dei collaboratori della Commissione, sulla base dei contributi dei diversi gruppi di lavoro, auspica che il breve rinvio del suo esame, testè deciso, possa consentire un miglioramento del documento e favorire il più ampio consenso su di esso.

Pur riconoscendo che la mancata consegna della bozza di relazione costituisce un serio disagio per i Commissari, fa rilevare i possibili effetti negativi della diffusione di un testo non ancora definitivo. Si rimette, comunque, alla decisione della Commissione.

Propone che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi politici si riunisca al più presto per pronunciarsi sul prosieguo dell'indagine sul caso Contorno e per valutare l'opportunità di costituire nuovi gruppi di lavoro su altri temi, tra cui anche quelli proposti dal deputato Giacomo Mancini con riferimento alla situazione calabrese.

Tiene a sottolineare la propria contrarietà ad un allargamento del campo di indagine della Commissione sul caso Contorno che deve restare limitato alla verifica della legalità degli atti compiuti dai diversi organi dello Stato in relazione al rientro ed al soggiorno in Italia di Salvatore Contorno.

Dopo interventi del deputato MANNINO, del deputato AZZARO, del deputato LANZINGER, del senatore Elio FONTANA e del deputato LO PORTO, resta stabilito che ai Commissari venga consegnata copia della bozza di relazione annuale e che essi siano tenuti, ai sensi del regolamento, alla necessaria riservatezza.

La seduta termina alle 19,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

Giovedì 28 settembre 1989, ore 16,45. — Presidenza del Presidente GUALTIERI.

In apertura di seduta il Presidente dà conto di un documento pervenuto, dopo la seduta del 21 settembre scorso, del quale la Commissione delibera la formale acquisizione agli atti dell'inchiesta.

Comunica poi che il generale Santucci ha restituito il testo stenografico della sua audizione, svoltasi il 20 luglio, apportandovi correzioni di carattere meramente formale.

Audizione del ministro di grazia e giustizia sulle procedure di estradizione di Licio Gelli.

Il PRESIDENTE rivolge inizialmente un saluto di ringraziamento al ministro Vassalli che ha corrisposto con grande disponibilità alla richiesta della Commissione di conoscere le iniziative che il Governo ha assunto e si propone di assumere in relazione all'estradizione di Licio Gelli, il cui attivismo è continua fonte di preoccupazione, in particolar modo con riferimento alla situazione venutasi a creare a Bologna nell'approssimarsi del processo di appello per la strage alla stazione.

Il ministro VASSALLI, su invito del Presidente, espone gli aspetti essenziali che caratterizzano la posizione di Gelli di fronte alla giustizia, sia per quanto attiene al profilo dell'estradizione che per quanto concerne la sua situazione di libertà personale. Con due note, rispettivamente del settembre 1982 e del giugno 1983, il Ministero di grazia e giustizia richiedeva alle competenti autorità elevetiche la estradizione di Licio Gelli, in relazione a provvedimenti restrittivi emessi dal giudice istruttore del Tribunale di Roma – per i reati di associazione per delinquere, cospirazione politica mediante associazione, truffa aggravata continuata in concorso, spionaggio politico, tentata violenza privata, calunnia aggravata; per il reato di truffa aggravata

in concorso; per i reati di interesse privato in atti di ufficio, rivelazione di segreti di ufficio, millantato credito e falsità in scrittura privata – nonché dal procuratore della Repubblica di Milano e dal giudice istruttore di Milano, per il reato di bancarotta fraudolenta aggravata in concorso. In data 19 settembre 1983 il Tribunale federale elvetico concedeva l'estradizione per i reati di bancarotta fraudolenta e per quelli di calunnia, truffa e millantato credito: tale decisione rimaneva tuttavia senza effetto immediato poiché alcuni giorni prima Gelli era evaso dal carcere di Champ Dollon; solo nel febbraio 1988 Gelli, costituitosi alle autorità elvetiche nell'ottobre 1987, Gelli fu consegnato all'Italia.

Nel frattempo, in data 19 ottobre 1987, il Ministero di grazia e giustizia aveva avanzato alle autorità svizzere un'ulteriore domanda di estradizione a carico di Gelli sulla base di provvedimenti restrittivi emessi dai giudici di Bologna per il reato di calunnia pluriaggravata e di associazione sovversiva, dai giudici di Firenze, per il reato di concorso in banda armata e di Roma, per illecita costituzione di capitali all'estero. Il 10 novembre 1987 il Dipartimento federale di giustizia elvetico comunicava che la domanda di estradizione relativa al reato di associazione sovversiva con fine di eversione dell'ordine democratico non poteva essere accolta, trattandosi, secondo l'ordinamento svizzero, di reato politico assoluto per il quale l'estradizione è vietata; con analoga motivazione il Dipartimento federale respingeva altresì la domanda di estradizione relativa al reato di concorso in banda armata. Ugualmente respinta era la domanda di estradizione concernente il reato di illecita costituzione di capitali all'estero che, inteso dalla magistratura svizzera come reato valutario, non rientra in quanto tale nella Convenzione Europea di estradizione. Contemporaneamente le autorità elvetiche chiedevano ed ottenevano una relazione suppletiva dei fatti, relativamente all'imputazione di concorso in calunnia pluriaggravata di cui al provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Bologna. Nel maggio 1988 l'Ambasciata d'Italia a Berna comunicava che la Confederazione elvetica aveva respinto anche la domanda di estradizione per il reato di calunnia, rilevando l'insufficienza degli elementi forniti dall'autorità giudiziaria italiana sia in ordine al fatto, sia in ordine alla sua definizione giuridica come calunnia, sia, inoltre, al tempo della sua commissione. Le stesse autorità elvetiche non escludevano peraltro l'eventualità di una ripresentazione di una nuova domanda per la medesima imputazione, ove motivata in modo più soddisfacente.

Con sentenza della 2ª Corte d'Assise di Bologna emessa l'11 luglio 1988 – continua il ministro Vassalli – Gelli veniva condannato alla pena di 10 anni di reclusione perché riconosciuto colpevole del reato di concorso in calunnia pluriaggravata, mentre veniva assolto per insufficienza di prove dal delitto di associazione sovversiva. A seguito dell'esame della motivazione di tale sentenza, depositata il 27 aprile 1989, il Ministero di grazia e giustizia, in data 16 maggio, richiedeva al Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Bologna di esprimere il prescritto parere sull'opportunità di rinnovare la domanda di estradizione per il reato di calunnia pluriaggravata, alla luce degli elementi di cognizione desumibili dalla sentenza. Espresso dalla Procura generale parere favorevole e pervenuta la prescritta documentazione, aggiornata sulla base degli elementi di fatto ricavabili dalla indicata sentenza, il 7 luglio scorso il Ministro di grazia e giustizia ha avanzato alle autorità elvetiche una nuova domanda aggiuntiva di estradizione per il reato in oggetto, richiesta in merito alla quale non è finora giunta alcuna risposta.

Per quanto concerne poi la situazione di libertà personale di cui attualmente gode Gelli, il ministro Vassalli ricorda che in relazione ai reati di calunnia aggravata e millantato credito, per i quali era stata concessa l'estradizione, Gelli è stato scarcerato per decorrenza dei termini con ordinanza dell'ufficio istruzione di Roma del 14 agosto 1988; per il reato

di bancarotta fraudolenta aggravata, per il quale pure era stata concessa l'estradizione, l'imputato è stato posto in libertà provvisoria, ora denominata rimessione in libertà, per motivi di salute, ai sensi dell'allora vigente articolo 277, quarto comma del codice di procedura penale. È da osservare che l'ordinanza del giudice istruttore che ha concesso a Gelli la libertà provvisoria, senza nessuna particolare prescrizione da osservarsi da parte dell'imputato, è stata adottata nonostante il parere contrario della Procura della Repubblica, che aveva ritenuto doversi adottare la misura degli arresti domiciliari. Il fatto che le condizioni di salute di Gelli possano successivamente essere migliorate, non costituisce peraltro un'ipotesi in base alla quale, secondo l'ordinamento vigente, sia possibile revocare la suddetta ordinanza, revoca la cui iniziativa in ogni caso spetterebbe al Procuratore della Repubblica competente.

Il PRESIDENTE sottolinea l'utilità delle esaustive informazioni rese alla Commissione dal ministro Vassalli sulla posizione giudiziaria di Licio Gelli.

Il senatore MACIS chiede se il Ministero abbia approfondito la possibilità teorica che la magistratura adotti ora provvedimenti di carattere cautelare nei confronti di Licio Gelli, considerata l'attività da questi svolta che sembra diretta ad incidere su procedimenti giudiziari in corso; chiede inoltre se sia stata studiata l'ipotesi di iniziative relativamente agli atti, come le attestazioni mediche sulle sue condizioni di salute, che hanno preceduto e motivato la liberazione di Gelli, e, infine, se il Ministro abbia ritenuto di dover esaminare i comportamenti dell'autorità giudiziaria in questa vicenda.

Il ministro VASSALLI osserva, quanto al primo quesito, che nè nell'ordinanza dell'autorità giudiziaria di Roma relativa alla decorrenza dei termini, nè nell'ordinanza del giudice istruttore di Milano che concede la libertà provvisoria sono state apposte le condizioni previste dall'articolo 282 del codice di procedura penale e quindi, essendo la libertà concessa senza l'obbligo di osservare alcuna prescrizione, non vi è possibilità giuridica di intraprendere ora le iniziative indicate dal senatore Macis. Questi precisa che intendeva in realtà porre il problema dell'eventuale possibilità di assumere iniziative da parte dell'autorità giudiziaria posto che l'imputato, al quale è stata concessa la libertà provvisoria per motivi di salute, guarisca e qualora svolga nel frattempo attività che configurino il rischio di inquinamento di prove. Il ministro Vassalli replica, anche alla luce della legge n. 330 del 1988, che nuove ragioni cautelari possono certamente originare nuove misure di restrizione, anche se deve far presente che non rientra certo nei poteri del Ministro assumere iniziative del genere, ma soltanto eventualmente promuoverle come chiunque altro cittadino. Relativamente agli altri due quesiti prima posti dal senatore Macis, il Ministro fa presente che non sono mai state prese in considerazione l'ipotesi della falsa perizia – delitto doloso molto difficilmente comprovabile – e quella di iniziative disciplinari nei confronti dei giudici istruttori di Milano: le conoscenze di cui si dispone consentono di concludere che i giudici milanesi non hanno mai dimostrato sentimenti di particolare favore nei confronti di Gelli e si deve presumere che abbiano assunto la decisione di concedere la libertà provvisoria sulla base di un serio convincimento e a seguito delle informazioni medico-peritali fornitegli; si tratta del resto di magistrati assolutamente rigorosi, che si sono molto impegnati nell'attività istruttoria relativa al procedimento per il reato di bancarotta fraudolenta del Banco Ambrosiano. Sono queste le ragioni per cui il Ministero non ha mai pensato di assumere iniziative disciplinari, ma potrebbe ora approfondire la questione in presenza di una convincente indicazione in tal senso.

Il deputato STAITI di CUDDIA delle CHIUSE osserva che, se è giusto esaminare la possibilità di ottenere dalla Sviz-

zera l'estradizione di Licio Gelli per tutti i reati per i quali è imputato poiché è evidente che egli continua ad agire con intenzioni di inquinamento, è altrettanto giusto però far luce, proprio alla vigilia del processo di appello per la strage alla stazione di Bologna, sulla situazione che si è venuta a creare negli ultimi tempi nella magistratura bolognese, scossa da polemiche e accuse non lievi: chiede pertanto quali azioni il Ministro intenda intraprendere per portare chiarezza in ordine ai comportamenti dei magistrati bolognesi, tenendo conto che il Consiglio Superiore della Magistratura, a quanto gli risulta, starebbe per adottare iniziative di sua competenza sul caso Bologna-Montorzi.

Il PRESIDENTE rileva che l'audizione del Ministro di grazia e giustizia è stata deliberata al fine di chiarire lo stato attuale delle procedure di estradizione di Licio Gelli e non per indagare sulla magistratura di Bologna, sulla quale informazioni e chiarimenti possono essere richiesti solo per connessione con l'argomento all'ordine del giorno.

Il deputato CASINI afferma che chiedere al Ministro di grazia e giustizia una valutazione di carattere istituzionale sulla situazione degli uffici giudiziari di Bologna non trascende, a suo giudizio, i compiti della Commissione che non può accogliere con indifferenza le ipotesi ugualmente preoccupanti che sono state formulate: quella, cioè, avanzata da alcuni organi di informazione, di una eterodirezione della giustizia da parte di forze esterne ovvero quella di una manovra di delegittimazione della magistratura bolognese. Sia il Ministro di grazia e giustizia sia il Consiglio Superiore della Magistratura, nell'ambito delle loro rispettive competenze, devono assumere, prosegue il deputato Casini, le loro responsabilità istituzionali per rassicurare i cittadini sulla trasparenza della giustizia e in particolare del processo di Bologna.

Contestata dal senatore Macis la correttezza del rivolgere in questa sede domande su tale questione al Ministro di grazia e giustizia e rilevato dal Presidente che il Ministro ha sicuramento compreso che lo scopo della Commissione è valutare il rischio di interferenze e di inquinamenti da parte di Licio Gelli, il deputato Casini fa notare che il richiamo del senatore Macis ha una chiara connotazione politica e costituisce un precedente molto grave per i lavori della Commissione. Il senatore Macis replica affermando che i difensori di Gelli stanno chiaramente mettendo in atto un'operazione volta a creare i presupposti per una istanza di legittima suspicione e rilevando che la Commissione, anche per rispetto al Ministro, deve porre molta attenzione al rischio di offrire, anche involontariamente, un qualche sostegno a tale operazione.

Il ministro VASSALLI assicura che si sforzerà di attenersi strettamente, nel rispondere alle domande poste dai deputati Staiti di Cuddia delle Chiuse e Casini, ai limiti di congruenza con l'oggetto dell'audizione odierna; esponendo soltanto alcuni elementi, che attengono ai compiti e alle competenze del suo Ministero. Informa pertanto che il Procuratore generale di Bologna ha ravvisato nella situazione venutasi a creare in seguito alle accuse rivolte dall'avvocato Montorzi a vari magistrati di quella sede gli estremi della fattispecie prevista dall'articolo 41-*bis* del codice di procedura penale, disponendo di conseguenza la trasmissione di tutti gli atti concernenti tale vicenda – costituiti sostanzialmente dalle denunce dell'avvocato Montorzi – alla autorità giudiziaria di Firenze. Da parte sua, nella qualità di Ministro di grazia e giustizia, ha esaminato gli atti e le indicazioni trasmessigli dai vertici della magistratura bolognese e, consapevole della particolare delicatezza del caso, ha valutato e sta ancora valutando la possibilità di un intervento del Ministero. È opportuno avvertire che casualmente è in corso negli uffici giudiziari bolognesi un'ispezione ordinaria affidata all'ispettore ministeriale, dottor Rovello: è necessario chiarire che

tale ispezione ordinaria non può, in quanto tale, interessarsi dei fatti suindicati né si può pensare di allargare in via informale i poteri ispettivi al fine di tramutarli in poteri di inchiesta.

D'altra parte – continua il ministro Vassalli – una consolidata prassi, contraddetta da rare eccezioni, impedisce lo svolgimento di una inchiesta amministrativa sull'attività di magistrati quando sugli stessi fatti è pendente, in fase istruttoria, un procedimento penale.

Tuttavia una totale assenza di iniziative da parte del Ministero potrebbe apparire come una forma di disinteresse o di insufficiente sostegno nei confronti dell'immagine complessiva della magistratura di Bologna: è sua intenzione pertanto adottare una immediata iniziativa a sostegno della magistratura bolognese, tale peraltro da non implicare un qualsiasi apprezzamento, in senso positivo o negativo, sui giudici sotto inchiesta giudiziaria. Una simile iniziativa potrebbe, ad esempio, essere costituita dall'in-carico assegnato all'ispettore capo del Ministero di svolgere un colloquio, sia pure di carattere informale, con i vertici della magistratura di Bologna.

Il deputato BELLOCCHIO, sottolineato l'impatto sull'opinione pubblica e l'influenza psicologica che ancora discendono dall'attività di Licio Gelli, critica gli ampi spazi di libertà concessagli, per di più con la protezione di una consistente scorta; domanda poi al ministro Vassalli se sia a conoscenza del contenuto delle interviste rilasciate nel 1987 alla « Nazione » e al « Corriere della Sera » dal giudice svizzero Trembley, il quale ha dichiarato che, recatosi in America latina per conferire con Gelli, avrebbe ivi incontrato un giudice italiano.

Il ministro VASSALLI, assicurato che sarà sua cura procurarsi al più presto le interviste alle quali ha fatto riferimento il deputato Bellocchio, della cui esistenza non era informato, osserva che l'eventuale incontro in America latina tra Gelli e un giudice italiano potrebbe risultare perfettamente regolare, ove fosse stato autorizzato dalle competenti autorità, che in linea generale tendono a favorire, ai fini delle indagini, la libertà di movimento all'estero dei giudici italiani. Per quanto concerne la scorta concessa a Gelli, si tratta di una scelta per la quale è competente il Ministro dell'interno, motivata evidentemente dal timore che tale personaggio possa essere oggetto di attentati.

Esprime poi la sua personale opinione, contraria al principio della specialità dell'estradizone, in applicazione del quale non si può procedere giudiziaramente nei confronti di un soggetto, pur presente nel territorio nazionale, se in precedenza uno Stato estero abbia negato l'estradizione in relazione allo stesso reato. Tale normativa finisce per porre l'autorità dello Stato in una situazione umiliante, alla quale sarebbe preferibile la scelta di rinunciare a chiedere l'estradizione ove questa non sia concessa per tutti i reati svolgendo il processo in assenza dell'imputato. D'altra parte se il Ministero di grazia e giustizia non avesse richiesto l'estradizione di Licio Gelli si sarebbe sicuramente esposto a critiche.

Il PRESIDENTE chiede se ci si possa attendere che di fronte ad un particolare interesse del Governo italiano, espresso nelle dovute forme, le autorità governative elvetiche si orientino nel senso di accogliere la nuova domanda di estradizione avanzata nei confronti di Licio Gelli. Il ministro Vassalli precisa che, nel caso in cui la magistratura svizzera si esprimesse in senso negativo, il Governo elvetico dovrebbe comunque uniformarsi a tale avviso. Allo stato attuale ciò che è possibile fare da parte italiana, e che si propone di fare immediatamente, è sollecitare con particolare impegno la risposta della Svizzera alla nuova richiesta di estradizione formulata lo scorso 7 luglio.

Rilevato, su sollecitazione del senatore Rastrelli, che non vi sono iniziative in atto per modificare il trattato di estradizione con la Svizzera, il ministro Vassalli ricorda che il nuovo codice di procedura penale ha accolto, delle due interpreta-

zioni formulate in momenti diversi dalla Corte di cassazione, quella più rigorosa, secondo la quale non si possono adottare atti di coercizione personale qualora l'estradizione sia stata negata, pur se si può ugualmente sottoporre a processo il soggetto interessato: si tratta di una impostazione che egli ha alla fine accolto pur con qualche perplessità e che non può essere fatta valere nei confronti di quei paesi che aderiscono alla Convenzione europea del 1957 nella quale la questione è regolata in modo diverso.

Il deputato TEODORI dichiara di essere costretto a rilevare che questa audizione, sebbene di livello elevatissimo grazie alla ben nota maestria giuridica del ministro Vassalli, non ha consentito alla Commissione di acquisire alcun elemento utile alle indagini che è chiamata a svolgere. Nonostante alcuni commissari abbiano reiteratamente chiesto di ascoltare Gelli e, in un secondo tempo, i protagonisti del caso di Bologna, a cominciare da Montorzi, una parte della Commissione ha ostinatamente ritenuto che si dovesse preventivamente ascoltare il Ministro di grazia e giustizia: lo svolgimento della seduta dà pienamente ragione, e non per colpa del Ministro, al giudizio da lui sempre sostenuto sulla inutilità di questa audizione ai fini della economia dei lavori della Commissione. È costretto dunque ancora una volta a reiterare con forza la richiesta di ascoltare Licio Gelli e i protagonisti del caso bolognese prima che abbia inizio il processo di appello per la strage del 2 agosto 1980.

Il PRESIDENTE ricorda che l'Ufficio di Presidenza è stato sempre unanime, con la sola eccezione del deputato Teodori, nel ritenere l'audizione del Ministro di grazia e giustizia necessaria per i lavori della Commissione e perché l'audizione di Licio Gelli possa svolgersi in maniera documentata e mirata. Ringrazia quindi, a nome di tutta la Commissione, il ministro Vassalli e dichiara conclusa la sua audizione.

Sui lavori della Commissione.

Il deputato STAITI di CUDDIA delle CHIUSE chiede se siano state assunte iniziative perché la Commissione, relativamente alle indagini sul caso di Ustica, ascolti l'ex ministro libico Spadola, attualmente residente negli Stati Uniti. Chiede anche che nella seduta la cui convocazione è stata ieri fissata dall'Ufficio di Presidenza per giovedì 5 ottobre sia concessa a tutti i commissari la possibilità di avanzare richieste non limitate alla sola inchiesta sulle vicende connesse al disastro aereo di Ustica.

Il PRESIDENTE fa presente che il deputato Staiti di Cuddia delle Chiuse potrà avanzare specifiche proposte nella seduta di giovedì prossimo, convocata proprio per discutere del programma dell'inchiesta sul caso di Ustica dopo le ultime rivelazioni: ciò non esclude che si possano avanzare richieste relative anche agli altri casi oggetto d'indagine da parte della Commissione.

Convocazione della Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì 5 ottobre, alle ore 9,30, con all'ordine del giorno la discussione del nuovo programma di indagini in ordine alle vicende connesse all'incidente aereo di Ustica.

La seduta termina alle 18.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981

Giovedì 28 settembre 1989, ore 9,35. — Presidenza del Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO.

Votazione per l'elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari.

La Commissione, deliberato di effettuare la ripresa televisiva a circuito chiuso della seduta, procede alla votazione per schede per la elezione di due Vicepresidenti e due Segretari.

Dopo che il deputato Antonio GUARRA ha preannunciato che non parteciperà alla votazione, intendendo rimettere nelle mani del Presidente della Camera l'incarico ricevuto di componente la Commissione, potendosi trovare nella posizione di controllore-controllato quale sindaco del comune di Sant'Agata dei Goti, intervengono in merito – per richiamo alle norme del regolamento che disciplinano la costituzione delle Commissioni – gli onorevoli Gianfranco SPADACCIA, Giovanni RUSSO SPENA, Carmelo AZZARÀ, Vincenzo BUONOCORE, Italico SANTORO, Michele FLORINO, Giulio QUERCINI, Luigi FRANZA, Ada BECCHI ed il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO.

Il Presidente sospende quindi brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle 10,5, è ripresa alle 10,20).

La Commissione passa quindi alla votazione.

Risultano eletti Vicepresidenti i senatori Achille CUTRERA e Giovanni CORRENTI.

Risultano inoltre eletti Segretari il deputato Settimo GOTTARDO e il senatore Boris ULIANICH.

Sull'ordine dei lavori.

Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO, introducendo i lavori della Commissione, rileva l'opportunità di provvedere a ri-

chiedere fin d'ora i rilevamenti tecnici sui movimenti tellurici avvenuti in Campania e Basilicata nel 1980-81, gli atti relativi ai lavori preparatori della legge istitutiva della Commissione e delle normative concernenti la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite, nonché le informazioni ed i dati indicati nell'ordine del giorno accettato dal Governo nella seduta della Camera dei deputati del 30 marzo 1989. In proposito, ritiene opportuno interessare direttamente il Presidente del Consiglio.

Ricordato quindi che l'articolo 5 della legge n. 128 del 1989 prevede che l'attività della Commissione sia disciplinata da un regolamento interno approvato prima dell'inizio dei lavori, ritiene che al più presto l'Ufficio di Presidenza sottoporrà alla Commissione la relativa proposta.

Dopo interventi degli onorevoli Carmelo AZZARÀ, Giovanni CORRENTI e Amedeo D'ADDARIO, la Commissione concorda.

La seduta termina alle 11,15.

ALLEGATO

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE IV

DIFESA

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 1989

(Ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera)

AUDIZIONE DEL MINISTRO DELLA DIFESA, ONOREVOLE FERMO MINO MARTINAZZOLI, SUI RECENTI SVILUPPI DEL CASO USTICA

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **PAOLO PIETRO CACCIA**

INDICE DEGLI INTERVENTI

PAG.

Audizione del ministro della difesa, onorevole Fermo Mino Martinazzoli, sui recenti sviluppi del caso Ustica:

Caccia Paolo Pietro, *Presidente* 91, 92, 101, 114
Alberini Guido 97
Cervetti Giovanni 93
Cipriani Luigi 95, 113
d'Amato Luigi 92, 107
De Julio Sergio 101
Dutto Mauro 98
Gasparotto Isaia 113
Magri Lucio 109
Mannino Antonino 99, 106, 114
Martinazzoli Fermo Mino, *Ministro della difesa* 91, 93, 99, 100, 110
Pellegatta Giovanni 100
Salvoldi Giancarlo 102
Sarti Adolfo 96, 109
Teodori Massimo 104, 112, 113

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 12,50.

Audizione del ministro della difesa, onorevole Fermo Mino Martinazzoli, sui recenti sviluppi del caso Ustica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del ministro della difesa Fermo Mino Martinazzoli sui recenti sviluppi del caso Ustica.

Comunico che il gruppo federalista europeo, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, ha chiesto che la pubblicità dei lavori venga assicurata anche mediante il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Prima di dare la parola al ministro della difesa, che ringrazio per la prontezza dimostrata nel soddisfare la nostra richiesta, proporrei, al fine di consentire a tutti i gruppi di intervenire, di limitare la durata degli interventi a quindici minuti, dando inizialmente la parola ad un rappresentante per gruppo; successivamente, se altri colleghi vorranno intervenire, ne avranno facoltà.

Si consideri come il ministro, che ha dato la sua disponibilità, ha comunque altri impegni e deve in ogni caso replicare dopo lo svolgimento di tutti gli interventi. Sarebbe dunque un atto di cortesia da parte nostra riuscire a concludere quest'audizione in tempi equi.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa.* Signor presidente, onorevoli deputati, essendomi stato richiesto ieri di dichiarare una disponibilità di massima a un incontro con la Commissione difesa della Camera sulle notizie più recenti in ordine all'inchiesta relativa al disastro di Ustica, mi è sembrato doveroso dichiarare il mio convinto consenso.

Richiamo questo minuscolo antecedente, peraltro, solo per chiarire che la concitazione di questi tempi non mi permette di soddisfare curiosità, immagino, di dare notizie che non vi siano già note e di esprimere valutazioni in qualche modo verificabili.

Vorrei limitarmi ad una dichiarazione di intenzioni, la quale credo, tutto sommato, rilevi più di frammentarie informazioni, che – ripeto – non ho, per il riflesso della mia responsabilità politica.

Sono come tutti consapevole della drammaticità delle notizie che abbiamo avuto in questi giorni per il tramite degli organi di stampa. Credo di poter onestamente e serenamente affermare che non mi possiede una minore ansia di verità di quella che certamente coinvolge tutti voi e più in generale la comunità nazionale.

Ritengo allo stesso modo che, se talune apparenze trovassero un riscontro oggettivo, saremmo sicuramente dinanzi ad una questione di straordinario e drammatico rilievo.

Tuttavia, proprio per questa ragione, intendo dirvi che non penso in alcun modo di assecondare impazienze o processi sommari. Siamo di fronte ad un'inchiesta giudiziaria che è in corso e che si è svolta secondo regole le quali riguardano la consistenza stessa del nostro Stato di diritto, nonché la legalità dei procedimenti e delle imputazioni.

A mio avviso, la prima manifestazione che ci compete consiste nello scegliere gesti ed atteggiamenti che in nessun modo interferiscano nello svolgimento e

nello sviluppo di questo itinerario. Dirò anzi che compete alla responsabilità di Governo assecondare nella misura del possibile questo cammino certamente difficile, complesso ed accidentato.

Peraltro, per come vedo l'attuale stato delle cose, dovrei valutare l'eventuale significato di deposizioni testimoniali che non conosco e che non posso conoscere perché tutelate dal segreto istruttorio.

Mi sono chiesto in che modo il Governo potrebbe (e se fosse opportuno) chiedere all'autorità giudiziaria di attingere ad una conoscenza immediata e diretta di questa documentazione. Mi sono risposto – tuttavia, se vi sono altri suggerimenti, li ascolterò volentieri – che il ministro della difesa non ha nessuna prerogativa che gli consenta di chiedere per sé la violazione del segreto istruttorio; se ricordo bene questa prerogativa, entro certi ambiti, appartiene semmai al ministro dell'interno con riferimento peraltro ad alcune inchieste peculiari.

Ho anche considerato la possibilità di un livello parlamentare che possa superare questa *impasse;* mi riferisco alle eventuali decisioni della Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, la quale, evidentemente presumendo di sussumere nella sua competenza questa vicenda, se ne sta concretamente interessando ed intende ulteriormente occuparsene.

Quindi, mi pare che nessuno di noi sia in grado in questo momento di asserire alcunché in ordine a precise e clamorose divergenze tra quelle che sarebbero state le risultanze delle indagini, delle risposte amministrative con riferimento alle dichiarazioni testimoniali assunte nel processo penale.

In questa condizione – ripeto – mi sembra mancare la premessa stessa di una possibilità, allo stato, di una valutazione attendibile.

Manca il fatto, manca – aggiungo – la possibilità di un'interpretazione critica di questa deposizione. Ancora una volta il mandato compete all'autorità giudiziaria, la quale certamente nello svolgimento delle indagini si troverà di fronte alla necessità di comparare eventuali deposizioni contraddittorie, di valutarle e di stabilire quali sono, a suo giudizio, la decisione da assumere e le conseguenze da questa derivanti.

Ritengo di poter garantire che l'affermazione del Presidente del Consiglio relativa alla circostanza che non vi sarà nessuna esitazione, di fronte ad acclarate responsabilità, a procedere di conseguenza, è da me assolutamente condivisa. Però – e ho già finito – vi voglio anche dire che credo che ciascuno di noi debba essere attento e capace di respingere – su questo insisto – la tentazione dei processi sommari. A chi mi chiede di mandare a casa i generali, rispondo che questi sono cittadini come gli altri, con gli stessi diritti, che possono essere valutati e giudicati sulla base delle regole che determinano i principi di legalità sui quali questo Stato di diritto si basa.

Sarei tentato persino di chiedervi un atteggiamento di fiducia, ma non oso tanto; comunque, ripeto, l'unica cosa che si può chiedere ad un ministro è di andare a casa lui, cosa che non esiterei un istante a fare se poi dovessi convincermi che la prosecuzione di questa esperienza, in qualche modo, mi porterebbe alla rinuncia di queste precise convinzioni che vi ho espresso.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Martinazzoli per la sua disponibilità e do la parola ai colleghi.

LUIGI D'AMATO. Il ministro della difesa sa come io apprezzi sempre i suoi scrupoli, però mi consenta di dire che ho avuto l'impressione che egli abbia parlato più come ministro della giustizia – e lo è stato – che non come ministro della difesa. Voglio dire che ha posto l'accento un po' troppo sull'impossibilità, che lo condiziona, di accedere a documenti e testimonianze coperte dal segreto istruttorio.

Credo che non si debba chiedere o preoccuparsi di questo: è noto ormai che alcuni testimoni hanno impresso una

svolta clamorosa all'inchiesta sul giallo di Ustica.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa*. È una premessa che dice lei, onorevole, ma io non sono d'accordo. Comunque, mi scusi se l'ho interrotto.

LUIGI D'AMATO. Si sono capovolti i termini della questione, addirittura appare smentito il ministro della difesa suo predecessore che aveva giurato sulla correttezza e veridicità dell'operato degli alti gradi militari, facendo propria la loro tesi. In sostanza, lei ha davanti a sé una realtà nuova sulla base della quale il Governo può chiedere – sarà poi la magistratura a decidere se rispondere positivamente o no – di conoscere o almeno di avere la conferma della veridicità di ciò che è stato pubblicato da parte della stampa. Se questo il Governo non lo vuole fare, ha di fronte a sé un'altra strada, quella di cominciare autonomamente a vedere chiaro nella faccenda svolgendo non un'inchiesta sostitutiva di quella condotta dall'autorità giudiziaria, ma un'inchiesta interna che in realtà non c'è mai stata. Ritengo che il Governo abbia sempre il potere di agire in questo senso. Del resto, quando il Presidente del Consiglio afferma che non verrà data alcuna copertura, chiaramente intende dire che il Governo ha questa intenzione, per cui il ministro della difesa può benissimo far proprio l'orientamento del Governo ed iniziare a dare corso all'indagine, altrimenti si corre il rischio che con i tempi lunghi dell'inchiesta giudiziaria si giunga ad un sostanziale insabbiamento della vicenda.

Sono già trascorsi nove anni e mezzo dall'incidente – questa è l'Italia dei misteri! – e in tutto questo tempo non siamo riusciti a sapere nulla ufficialmente: la stessa commissione nominata dal Governo e presieduta dall'*ex* procuratore generale della Corte di cassazione Pratis ha concluso – a mio giudizio – in modo abbastanza irrisorio, per non dire ridicolo, perché qualcosa di più poteva accertare, arrivando ad una conclusione più pregnante.

Ora sta accadendo qualcosa che è di enorme gravità: sulla base di quello che la stampa ha pubblicato, e che non è stato smentito in alcun modo dai giudici titolari dell'inchiesta Bucarelli e Santacroce, ci sarebbe stato un missile diretto contro l'aereo di Gheddafi che sfortunatamente è andato a colpire proprio il DC-9 dell'Itavia perché tale aereo ad un certo punto aveva cambiato rotta, dando così luogo alla tragedia che tutti conosciamo.

Ebbene, dobbiamo presumere che quei sottufficiali, che hanno fatto quelle dichiarazioni al giudice, siano attendibili almeno quanto i generali – questo è il punto più importante della questione – perché non possiamo discriminare tra la parola dei sottufficiali e quella dei generali. Poiché sono attendibili, dobbiamo domandarci se siamo veramente uno Stato sovrano o se non vi sia qui invece qualcun altro che può fare quello che vuole sparando, provocando tragedie per sbaglio o volutamente, tragedie che poi dobbiamo coprire.

Quindi, oltre al quesito relativo al desiderio di giustizia, di dare alle famiglie delle vittime un senso concreto di solidarietà appunto attraverso la ricerca della verità, abbiamo oggi il dovere di affermare completamente la nostra piena sovranità perché episodi di questo genere non abbiano più ad accadere in Italia.

GIOVANNI CERVETTI. Nel ringraziare il ministro per la disponibilità immediatamente dimostrata a venire a discutere in Commissione, dichiaro subito che avrei desiderato esprimere soddisfazione per il suo intervento, ma non lo posso fare. Passerò successivamente alla sostanza delle questioni, ma per il momento vorrei porre un interrogativo dopo una breve premessa: non è assolutamente in discussione il fatto che si debba procedere nel modo dovuto perché, anche in questo caso, la cautela che lei ha richiamato è dovuta. Non bisogna essere impazienti – e noi non siamo impazienti –, non bisogna procedere a processi sommari – e noi

non vogliamo farlo –, ma è necessario rispondere ad una domanda precisa: che cosa si sta facendo ora ? Lei non ha dato risposta a tale interrogativo che agita l'opinione pubblica nazionale.

La verità è che non si sa cosa si stia facendo; la magistratura sta compiendo la propria opera – ed è legittimo che tale opera venga compiuta – ma al di là di alcune affermazioni generali, che possono essere accolte in riferimento alla punibilità o al « non guardare in faccia nessuno » – ripeto – non si sa cosa si stia facendo ora. La tragedia è avvenuta nove anni fa e in tutto questo tempo non vi è stata una sola versione dei fatti, ma diverse versioni, diverse prese di posizione persino di ministri in carica i quali hanno dichiarato cose diverse l'uno dall'altro (ma non voglio farne qui la cronaca).

Ora, quindi, il fatto inaudito è già accaduto; potremmo trovarci di fronte ad altre rilevazioni, ma esse potranno soltanto aggravare ciò che è già di per sé inaudito.

A questo punto, vorrei entrare nel merito della questione al nostro esame; innanzitutto, si deve rilevare che vi sono delle responsabilità di militari: si registra, infatti, un contrasto tra militari appartenenti a gradi diversi, alcuni dei quali hanno adottato una linea pervicace, usando persino toni arroganti. Ciò ha colpito la dignità delle forze armate, indipendentemente da ogni altra considerazione.

Il compito del ministro, pertanto, è quello di far luce sui fatti accaduti e di prendere le decisioni conseguenti.

Non vorrei tuttavia essere frainteso, dal momento che anch'io sono dell'idea che non ci si possa fermare qui. Infatti, si sono già verificati fatti che hanno portato ad individuare precise responsabilità di alcuni militari. Potrei citare, in proposito, l'esempio del capitano Capozzella. Tuttavia, non ci si può fermare ai capri espiatori, occorre proseguire nelle indagini.

Non si può, inoltre, dimenticare che vi sono nubi sulla sovranità nazionale, oltre a rischi per la sicurezza del paese. Ritengo, anzi, di poter affermare che è stato colpito anche il prestigio del Parlamento a causa di dichiarazioni rilasciate al suo interno. Si pone, pertanto, una questione generale che riguarda la nostra democrazia.

Desidero ora soffermarmi in particolare sul colpo che è stato inferto al prestigio del Parlamento. In proposito, non vi è alcun dubbio che si è aperta una ferita nei rapporti istituzionali tra Governo e Parlamento (non mi soffermo su altri rapporti istituzionali, in quanto non ho intenzione di effettuare un'operazione di dietrologia); non intendo, inoltre, invadere la competenza di altri organismi dello Stato e dello stesso Parlamento come, per esempio, la Commissione d'inchiesta sul terrorismo e le stragi, che deve svolgere autonomamente il proprio lavoro.

Non possiamo, tuttavia, permettere che in questa situazione si giochi una sorta di partita di domino al contrario: siamo, infatti, in presenza di un maresciallo che ha falsificato alcuni atti mentre, nello stesso tempo, si registrano contrasti tra militari appartenenti ai gradi più bassi. Contemporaneamente, alcuni comandi militari si sono basati su tali atti (o su alcuni di essi) e si sono ingannati, autoingannati, sono stati ingannati ed hanno ingannato altri. Questa sorta di gioco del domino non può essere accettata.

Vorrei ricordare, inoltre, che è stata svolta un'inchiesta ministeriale. In proposito, dal momento che ieri il maresciallo Carico ha affermato di avere già reso dinanzi all'autorità giudiziaria, nel 1986 e nel 1988, le dichiarazioni testé rese, mi domando se l'inchiesta ministeriale abbia indotto il Governo a richiedere, in base all'articolo 165 del codice di procedura penale, copia degli atti alla magistratura. Questi sono gli interrogativi ai quali si deve dare una risposta, se non si vuole che i rischi relativi alla sicurezza del paese, alla sovranità nazionale e al prestigio del Parlamento diventino argomenti dei quali si può soltanto parlare. È necessario, pertanto, intervenire immediata-

mente, ma il Governo non ha ancora operato in tal senso. Basti pensare che nelle ultime ore è stata rilasciata una dichiarazione da parte di un ambasciatore accreditato presso il nostro paese, ma ad essa ed alla sua attendibilità non è stato fatto alcun riferimento.

Si tratta di questioni in ordine alle quali non si può tergiversare; infatti, anche se si deve procedere con prudenza, senza dar luogo a processi sommari, non si può tenere un atteggiamento di inerzia. Purtroppo, analizzando gli avvenimenti degli ultimi nove anni, si può parlare di complicità, omertà ed incapacità. Oggi, quindi, si devono assolutamente evitare atteggiamenti improntati ad inettitudine ed inerzia.

Si pone, inoltre, il problema di quali rapporti sono stati stabiliti in questo periodo con gli alleati e con altri paesi. Di ciò il Parlamento non sa nulla, così come non è informato su quale fosse il quadro di comando della NATO nel periodo in cui sono avvenuti i fatti in questione e sul modo in cui si sono evolute le cose in questo ambito.

In tale contesto, non ci si può limitare ad affermare che si devono evitare i processi sommari. Infatti, anche se ciò è indubbiamente vero, vi sono domande alle quali è necessario dare una risposta, dal momento che ci troviamo di fronte ad un nodo fondamentale per la vita democratica del nostro paese, nodo che va sciolto al più presto. Di qui muovono la nostra critica, la nostra sollecitazione ed il nostro impegno ad andare fino in fondo. Vi è, infatti, l'esigenza di far luce sull'accaduto e di indicare fin d'ora le misure conseguenti da adottare. Il Governo, quindi, non può rimanere assente: questa, infatti, è la principale accusa che gli muoviamo in questo momento.

In conclusione, auspichiamo che sia fatta luce su tutto l'arco degli ultimi nove anni, che siano individuate le responsabilità e che siano adottate le misure conseguenti in tutti i settori, in quello militare ma anche e soprattutto in quello politico. Infatti, il primato della politica non può rappresentare soltanto un argomento da trattare nei convegni, ma deve essere perseguito concretamente. Dobbiamo, quindi, curare la ferita che si è aperta nella nostra vita istituzionale. Tale obiettivo, tuttavia, potrà essere raggiunto soltanto se si andrà fino in fondo, e noi dovremo andare fino in fondo!

LUIGI CIPRIANI. Desidero in primo luogo ringraziare il ministro per aver aderito al nostro invito; tra l'altro, egli, essendo in carica da poco tempo, non avrebbe potuto aggiungere altro a quello che ha detto. Tuttavia, non condivido il suo riferimento all'uguaglianza di tutti i cittadini a proposito della richiesta, che è stata avanzata, di « mandare a casa » i generali. Sono convinto, infatti, che tutti i cittadini, di fronte alla giustizia, sono uguali, ma diverse sono le responsabilità.

Tra l'altro, vorrei premettere che, essendo membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo e le stragi, conosco meglio di altri la materia in esame. In proposito, un capo di stato maggiore dell'aeronautica ha scritto in una relazione che la vicenda di Marsala era dovuta da una esercitazione programmata da mesi e che (guarda caso!) fu attuata proprio in quel momento.

Devo ammettere che non siamo rimasti convinti da tali dichiarazioni anche perché nella prima relazione della commissione tecnica Luzzatti, nominata dal Ministero, già si esprimevano forti dubbi sulla circostanza, anche nel caso in cui l'esercitazione di Marsala fosse stata programmata per quella data, la simulazione poteva essere effettuata utilizzando un nastro apposito, consentendo al *radar* di registrare automaticamente.

Quindi, già la relazione Luzzatti censurava il comportamento dei comandanti che quella sera erano addetti al *radar* di Marsala.

Di fronte ad una situazione di tal genere, è giusto che debbano essere offerte tutte le garanzie ai generali coinvolti nella vicenda, ma è anche vero che, dopo ciò che hanno affermato nelle loro relazioni, non possono rimanere ai loro posti di comando, bisogna richiedere che per lo

meno siano sospesi dall'incarico fino a quando la magistratura non avrà fatto chiarezza. Ribadisco che non è possibile non tenere nel giusto conto relazioni ministeriali che fin dal 1982 hanno posto in evidenza che come minimo era stato commesso un grossolano errore in quella occasione e con ciò che sta emergendo in questi giorni, non siamo di fronte ad ipotesi fatte circolare da qualcuno, disponiamo di documenti, tra cui la relazione del capo di stato maggiore dell'aeronautica che conferma tutte le dichiarazioni precedentemente rilasciate, negando l'evidenza dei fatti che via via si delinea.

La Commissione sulle stragi (cui, come vi dicevo, appartengo) ha interrogato il capo del SIOS il quale confermò quello svolgimento dei fatti. D'altra parte, abbiamo ascoltato il ministro Lagorio che affermò di non aver attivato i servizi, poiché li giudicava inaffidabili già nel 1980; quindi il ministro ha dimostrato una preveggenza poiché le liste furono scoperte nel 1981. Resta il fatto che il capo del SIOS ha smentito tale affermazione; il SISMI ebbe contatti con il capo del SIOS per richiedere la decriptazione dei tracciati *radar* e per ottenere informazioni, incontrando anche altri personaggi dei servizi segreti. Si svolse dunque un'attività per cercare di comprendere quanto era accaduto, in definitiva, però, si scelse di tacere e di depistare.

Il generale Pisano scrisse nella sua relazione che l'originale nastro *radar* di Marsala fu depositato in un armadio presso una base aeronautica e, quando andò a riprenderlo, scoprì che era stato rubato. Dal mio punto di vista, un capo di stato maggiore dell'aeronautica che scrive tali affermazioni in una relazione, deve abbandonare il suo posto!

La situazione, quindi, è molto grave ed io confermo la mia richiesta di rimuovere dall'incarico il generale Pisano dopo quanto è accaduto.

Per quanto riguarda la vicenda Gheddafi, ho chiesto al presidente della Commissione di convocare l'ambasciatore libico; anche in questo caso è interessante notare che nessuno abbia pensato di rivolgersi ufficialmente alla Libia per avere informazioni. Si è parlato di MIG libico, si è aggiunto che era precipitato in Calabria, e si è trattato di un altro clamoroso depistaggio.

Abbiamo scoperto, leggendo la relazione Pratis, che anche per quel che concerne la NATO, la richiesta ufficiale di informazioni è datata 1989 e si chiedeva quali fossero le forze NATO presenti sul Tirreno il 27 giugno 1980 e se vi erano manovre in corso. Il segretario generale della NATO in un'intervista, perdendo la pazienza, ha affermato che nel 1988 il Governo italiano non gli aveva chiesto nulla. In ogni caso, ha fatto presente che egli poteva garantire solo per le forze NATO e non per quelle nazionali americane, francesi e tedesche presenti abitualmente nel Mediterraneo.

Vi sono troppe inadempienze ed è quindi necessario indagare e mi rivolgo al ministro affinché sia chiarita questa vicenda legata a Gheddafi. Ci risulta che il piano di volo dell'aereo utilizzato dal presidente libico era conosciuto dai responsabili italiani; vi sono quindi due possibilità, o gli italiani hanno dato ordine ad un caccia di alzarsi in volo e di attaccare, oppure essi hanno avvertito qualcun altro, sempre ammesso che l'episodio Gheddafi sia autentico. Dobbiamo sapere chi era a conoscenza di questo volo, chi ha trasmesso le informazioni e chi le ha passate. Abbiamo riscontrato troppe evenienze che necessitano di provvedimenti, quanto meno la rimozione del capo di stato maggiore dell'aeronautica dal suo incarico; se poi la magistratura dovesse dimostrare la sua innocenza, sarò il primo a scusarmi con lui e certamente verrà reintegrato nella sua posizione. Devo confessare che la sua permanenza ai comandi non mi lascia assolutamente tranquillo, dopo i fatti accaduti.

ADOLFO SARTI. Signor presidente, la valutazione del gruppo democratico cristiano sulla situazione è ispirata alle stesse preoccupazioni di cui si è reso interprete a nome del Governo il ministro della difesa, di cui noi condividiamo il

giudizio responsabile e misurato ed apprezziamo l'impostazione equilibrata con cui egli si è rivolto alla nostra Commissione.

Vi è, credo, in tutta la vasta espressione dei democratici cristiani ed anche nel mondo complessivo dei cattolici italiani, una esigenza insopprimibile di verità.

Nella nostra memoria storica che non è solo italiana, ma europea, vi sono tracce significative di ciò che in momenti altrettanto drammatici per la storia di un paese vicino all'Italia e, possiamo dire, dell'Europa intera, ha rappresentato per la coscienza cattolica il momento di uno scontro, o di un confronto aspro, tra la ragion di Stato e le ragioni della verità. Mi riferisco ad un avvenimento di cui cadrà fra qualche anno il centenario, che reputo altrettanto significativo quanto quello della rivoluzione francese, ossia l'affare Dreyfus. Quando ad un esponente cattolico, in cui non sarebbe difficile identificare oggi l'espressione preminente del movimento cattolico europeo che era Charles Maurras, direttore dell'*Action française,* furono portate le prove dell'innocenza del capitano Dreyfus, Maurras pronunciò un'espressione che avrebbe pesato fortemente e negativamente sulla storia del movimento cattolico europeo: può darsi che il capitano Dreyfus sia innocente, disse, ma certo la Francia è più innocente di lui...

Se devo preconizzare quelle che saranno nel corso di questa vicenda complessa e drammatica, come ha affermato il ministro della difesa, una linea di condotta ed una costante di fondo del movimento di cui in questo momento sono espressione e a nome del quale io parlo, esse non consentiranno a nessun cattolico democratico italiano di orientarsi mai sulle posizioni espresse da Charles Maurras e che il movimento cattolico francese ha pagato con 50 anni di emarginazione politica. Ma fino a quando le risultanze acquisite da una ricognizione matura, obiettiva, non condizionata da volontà di strumentalizzazione o da preventivi atteggiamenti di condanna, non saranno giunte ad un punto maturo, la nostra posizione resterà quella di attesa responsabile e quindi di accettazione della linea sulla quale l'altro ieri, non appena sono state rese note dalla stampa le novità che tanto ci preoccupano, si è espresso il Presidente del Consiglio e sulla quale ora si è espresso – ripeto – con toni altamente responsabili ed equilibrati il nostro ministro della difesa, che desidero ringraziare per la sollecitudine della sua risposta, per la sua presenza e disponibilità, del quale ovviamente tutti i democratici cristiani manifestano la più aperta considerazione e in cui ripongono la più assoluta fiducia.

GUIDO ALBERINI. Desidero anch'io ringraziare, a nome del gruppo socialista, il ministro della difesa per la disponibilità, la prontezza e la sollecitudine con le quali ha accolto l'invito che abbiamo ieri formulato.

Credo si possa affermare onestamente e in piena coscienza che alcune delle preoccupazioni che egli ha voluto esprimere sono certamente condivise da tutti, soprattutto allorquando egli richiama ognuno di noi, e se stesso in primo luogo, al rispetto dell'autonomia, dei ruoli e dei compiti della magistratura in particolare. Ritengo che molte delle preoccupazioni espresse dal ministro siano da condividere per il senso di responsabilità e di equilibrio con il quale egli le ha formulate, interpretando anche il disagio di ciascuno di noi di fronte ad un fatto certamente drammatico e ad episodi come quelli accaduti nelle ultime ore, i quali non possono non turbare la coscienza e la sensibilità anche per le conseguenze che, come il ministro stesso ha ammesso, se ne dovrebbero trarre qualora risultassero fondati.

A mio avviso, da questa drammatica vicenda, che ha avuto un andamento continuamente contraddittorio, nel quale clamorosamente si sono talvolta aperti squarci di luce a dissipare veli od ombre che potevano apparire guidati nella mistificazione di cui si è parlato, dalle inquietanti dichiarazioni rese da alcuni militari

(e non vi è certo distinzione nella credibilità dei militari, essendo tutti, a qualsiasi grado appartengano, cittadini aventi gli stessi diritti e doveri), non vogliamo far scaturire processi sommari o trarre conseguenze di criminalizzazione indiscriminata nel confronti dei responsabili delle forze armate.

Dobbiamo tuttavia riconoscere che da queste dichiarazioni si comincia ad aprire uno squarcio, si comincia cioè a verificare quello che taluno aveva già intuito, o aveva avuto la forza di anticipare, dalla lettura degli atti o dall'attenta riflessione sugli avvenimenti. Mi riferisco alle perplessità e alle preoccupazioni che molti avevano manifestato e che da più parti, compresa la nostra, erano state talvolta espresse in ordine alla versione « ufficiale » (lo dico fra virgolette) dei fatti, alcuni dei quali non possono non destare sospetti; talune coincidenze, come la scomparsa del nastro riguardante quei drammatici minuti della sera del giugno 1980, appaiono quasi incredibili, toccano la coscienza di ciascuno di noi e non potevano non apparire sin da allora cariche di turbamento. Credo che taluno abbia espresso questo turbamento ed abbia cercato anche di evitarlo.

Esprimiamo queste considerazioni con amarezza, perché abbiamo fiducia nelle nostre forze armate; credo che nessuno di noi voglia deliberatamente gettare discredito sui loro capi o sui loro responsabili. Avvertiamo tuttavia fortemente l'esigenza che da parte di tutti, anche del Governo, venga dichiarato con forza che vogliamo far luce sull'episodio, che vogliamo evitare le zone d'ombra, che vogliamo soprattutto contribuire, nei limiti delle nostre possibilità e delle nostre forze, ad accertare la verità di una così sconvolgente vicenda, consapevoli che nessuno può essere considerato al di sopra o al di fuori di ogni sospetto.

Per questo, occorre dichiarare con forza che sarà colpito chi eventualmente avrà contribuito ad occultare o avrà occultato la verità anche ai ministri della difesa, i quali, credo, hanno consapevolmente ed onestamente nutrito fiducia, fino a prova contraria, nell'attendibilità e nella fedeltà dei responsabili delle forze armate.

Ed è il Governo che ora deve appurare se vi sia stata questa mistificazione, questo depistaggio; è il Governo che deve comprendere cosa abbia reso eventualmente possibili il depistaggio e la mistificazione; è il Governo che deve valutare l'opportunità di adottare provvedimenti anche cautelativi nei confronti di chi si sia reso responsabile di questo comportamento. Ognuno deve fare la sua parte, certo nel rispetto dei ruoli nonché dell'autonomia della magistratura, del cui lavoro meritorio vogliamo in questa sede dare atto. Tuttavia, poiché in questa vicenda nulla è certo e scontato, credo sia giusto che il Governo si impegni (cosi come si è impegnato, se ho ben compreso le parole del ministro) a fare chiarezza, stante l'esigenza di trarre qualche conseguenza da quanto è accaduto.

MAURO DUTTO. Innanzitutto, ringrazio il ministro Martinazzoli per aver posto la questione negli unici termini che ritengo seri; ci troviamo di fronte ad un bisogno di verità e ad un'esigenza di fornire una risposta in ordine alle vittime per l'aereo abbattuto. Vi è però anche un'esigenza più importante, quella di verificare se in qualche modo, durante gli anni passati, vi siano state macchinazioni nel sistema amministrativo o nell'ambito delle forze armate relativamente alle indagini che si sono svolte, se vi siano state deviazioni che corrispondano ad un metodo condannabile dal punto di vista politico e da quello della garanzia dei diritti dei cittadini.

Il ministro ha giustamente dichiarato di trovarsi nella impossibilità di dire qualcosa, viste le discrepanze che oggi appaiono evidenti fra le indagini amministrative che sono state compiute e le conclusioni delle indagini della magistratura. A mio avviso, quindi, è il Parlamento che viene investito di una responsabilità primaria – bene ha fatto il ministro a sottolinearlo – la quale, per mezzo della Commissione sulle stragi, dovrebbe consentire

di raggiungere risultati; mi permetto, tra l'altro, di notare che le stesse osservazioni del collega Cipriani mostrano che in quella sede si sta seguendo un percorso e che in qualche modo è possibile indagare ulteriormente per cercare di raggiungere la verità.

Altrimenti, si assiste a due generalizzazioni. La prima è quella di coloro che affermano, come Cipriani: abbiamo ascoltato determinate testimonianze, tutta la pubblica amministrazione e tutti i generali sono fuori strada, dobbiamo mandarli a casa; sarebbe, però, una posizione minata ed incrinata dalla forte ferita di un'ingiustizia in risposta ad una potenziale altra ingiustizia.

A mio avviso, quindi, attivando il Parlamento e comprendendo che la vicenda in oggetto, dopo tanti anni, è diventata un grande scandalo nazionale, che non si può più lasciar passare sotto silenzio o trascurare alcun particolare, occorre servirsi dello strumento di democrazia proposto dal ministro, rappresentato dalle indagini del Parlamento, lasciando altresì compiere alla magistratura il proprio percorso senza condizionamenti.

Cosa significa attivare il Governo? Mandare qualche generale in giro a cercare prove e notizie? A mio avviso, attivare il Governo significa chiedere allo stesso di mettere a disposizione del Parlamento e della magistratura tutte le informazioni, le notizie, le testimonianze e tutto quanto è possibile sapere.

ANTONINO MANNINO. Per esempio quelle relative alle carriere, dal 1981 ad oggi, dei militari coinvolti nella vicenda.

MAURO DUTTO. Non credo che l'onorevole Mannino abbia difficoltà a ricevere notizie su tali carriere.

In alcuni interventi, come quelli dell'onorevole Cervetti e dell'onorevole Cipriani, sono state fatte osservazioni condivisibili: certamente occorre indagare per capire cosa significhino le dichiarazioni dell'ambasciatore libico, sicuramente bisogna sapere di più sui rapporti con la NATO; chi se ne deve occupare? Ritengo che una vera garanzia *super partes* per l'opinione pubblica sia rappresentata dalle possibilità di indagine del Parlamento. Concludendo, torno sull'affermazione del ministro Martinazzoli contenente un elemento di garanzia finale, per la quale egli personalmente ed il Governo non resterebbero al loro posto se si scoprisse...

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa*. Preciso che ho parlato per quanto riguarda me personalmente, non potendo farlo per l'intero Governo.

MAURO DUTTO. Il ministro Martinazzoli non resterebbe al proprio posto se si scoprisse che esiste un'esigenza politica rispetto ad una verità che si palesa.

Aggiungo un'altra osservazione che rivolgo proprio a coloro che in base ai princìpi del garantismo molte volte hanno « tirato le orecchie » alla maggioranza. Ci troviamo effettivamente di fronte al pericolo di un ritardo eccessivo nella ricerca della verità (la quale viene fuori a pezzi, a brandelli) ed inoltre vi è il pericolo di un'esercitazione, che è stata frequente nel nostro paese – chi ha seguito da giornalista i fatti della cronaca italiana, in particolare quella politica e quella relativa ai servizi segreti, la conosce bene – consistente in macchinazioni politiche che attraverso soffiate, veline, informazioni, dichiarazioni e così via, creano nel nostro paese strumentalizzazioni eclatanti, che vivono nella stampa e lasciano un segno di incertezza.

A mio avviso, non dobbiamo permettere che il primo pericolo consenta di aprire la porta al secondo e ritengo che si debba procedere alla ricerca della verità, sapendo che se silenzi, deviazioni, eliminazioni di prove e di materiali tentano in qualche modo di nascondere quanto è successo davvero, il nostro obiettivo deve essere scoprire la verità e colpire i responsabili. Comunque, non possiamo confrontare due testimonianze affermando che una è migliore dell'altra; dobbiamo permettere alla magistratura di compiere il proprio dovere, investendo al

tempo stesso noi stessi, come Parlamento, del compito di scoprire presto ed in profondità quanto è successo.

GIOVANNI PELLEGATTA. L'onorevole Martinazzoli probabilmente si considera un ministro sfortunato perché in questo momento, in carica da poco tempo, si è trovato una « patata bollente » tra le mani...

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa.* Sapevo già che esisteva.

GIOVANNI PELLEGATTA. Tuttavia, potremmo essere fortunati noi parlamentari e potrebbe esserlo anche l'intera nazione nella ricerca della verità, in quanto l'attuale ministro della difesa è stato per quattro anni ministro di grazia e giustizia e, quindi, conoscendo bene il mondo della magistratura in tutti i suoi meandri, può intervenire efficacemente anche in tale ambito.

A parte questo aspetto, desidero osservare che, se il Governo avesse prestato maggiore attenzione alle interrogazioni ed alle interpellanze, probabilmente non saremmo giunti, con nove anni di ritardo, in una situazione come quella che stiamo vivendo. Voglio ricordare il testo stenografico di un mio intervento alla Camera, in un momento estraneo ad ogni sospetto, il 19 novembre 1986, relativo al bilancio della difesa, nel quale è testualmente riportato: « La nostra difesa nel Sud dell'Italia è composta da un sistema *radar* – parlo anche abbastanza tecnicamente, essendo un pilota d'aereo – che non consente la difesa del Centro-Sud. Voi ricorderete certamente le discussioni fatte in quest'Aula sull'abbattimento del DC-9 di Ustica, sapete che il Presidente della Repubblica ha chiesto chiarimenti a Craxi. Ebbene recentemente è emerso anche un dato da non sottovalutare: dall'autopsia del corpo del pilota libico schiantatosi con un MIG-15 sulla Sila risulterebbe che la morte – ho usato il condizionale – potrebbe essere avvenuta lo stesso giorno dell'abbattimento del DC-9. Quindi, il MIG potrebbe aver abbattuto il nostro DC-9, si sarebbe poi schiantato in Calabria pur essendo stato trovato dopo qualche tempo ». Questo affermavo nel 1986; il mio ed altri gruppi parlamentari hanno in seguito avanzato una proposta di inchiesta parlamentare, ma il Presidente della Camera ci ha risposto che esisteva già una Commissione d'inchiesta per le stragi e che il senatore Gualtieri non lo riteneva opportuno. Avanzando tale proposta, quale primo firmatario, tra l'altro affermavo: « Occorre fra l'altro far luce sulle dichiarazioni di fonte libica e sull'episodio del MIG libico schiantatosi in Calabria ».

Soltanto ora, qualche parlamentare che mi ha preceduto si è chiesto perché non sia stato sentito l'ambasciatore libico, perché non si sia indagato su questo versante. Signor ministro, come è risultato recentemente dagli interrogatori, la nostra aeronautica era stata avvertita il giorno prima del transito, definito VIP-56, di un aereo diretto da Tripoli a Varsavia con un alto personaggio libico a bordo (poteva essere Jallud od anche Gheddafi, non lo sappiamo); quindi, la storia del *radar*, dell'esercitazione, e così via fa sorgere qualche dubbio. Si apprende, poi, che questo aereo ha deviato su Malta. Vi sono, pertanto, due fatti importanti: da Malta, considerate le buone relazioni che il nostro paese intrattiene con il governatore dell'isola, avremmo potuto sapere se effettivamente in quel giorno l'aereo libico era atterrato a Malta, se è vero che immediatamente dopo tale atterraggio si erano levati in volo da Malta due MIG libici, che questi due MIG libici avevano cercato di abbattere l'altro MIG libico, il quale avrebbe – uso il condizionale – colpito il nostro DC-9.

Quello che mi preoccupa, signor ministro, come pilota e come parlamentare, è il mistero intorno al MIG libico, la restituzione cosi affrettata del corpo del pilota e dei rottami dell'aereo. Abbiamo speso, giustamente, 20 miliardi per recuperare i resti del DC-9 a 3.000 metri di profondità, abbiamo ritrovato la scatola nera; è possibile che nessuno abbia pensato di esaminare i rottami del MIG libico per

vedere se era stato colpito da armi da fuoco (sarebbe stato estremamente semplice), se invece si era schiantato per mancanza di carburante, se si trattava di un disertore oppure se l'aereo si era levato in volo per abbattere, su ordine del governo libico in esilio, il colonnello Gheddafi o qualche altro personaggio. Questi sono interrogativi ai quali possiamo benissimo avere risposte. Molto probabilmente, quando è successa la disgrazia, nessuno di noi pensava che la scatola nera ed i resti potessero essere recuperati a ben 3.000 metri di profondità: ebbene, ciò è stato fatto e ne abbiamo ricavato segnali importanti a proposito dell'esplosivo. Inoltre dalla registrazione è risultato che le ultime parole del pilota sono state « Guard... », in quanto probabilmente ha fatto in tempo a vedere il missile, anche se quest'ultimo viaggiava ad una velocità stratosferica, ma in quel momento la comunicazione si è interrotta ed egli è deceduto.

Come spesso avviene in questi casi, immediatamente è arrivata a Bologna una telefonata anonima secondo la quale a bordo vi era il terrorista nero Affatigato con una bomba, il quale invece il giorno dopo ha fatto sapere di essere vivo e di godere di ottima salute: ciò dimostra che si è cercato subito di depistare le indagini.

Si sono verificati altri episodi di questo genere: un *Jumbo* sudcoreano è stato abbattuto da aerei russi con un bilancio di 241 morti, ma la verità dopo qualche giorno è venuta fuori; nel Golfo Persico un *Airbus* iraniano è stato abbattuto da un cacciatorpediniere americano, ma dopo un iniziale velo di mistero non si è più potuta nascondere la verità.

Al di là degli 81 morti che, vivaddio, non si possono far resuscitare, la verità doveva essere ricercata subito in omaggio alle famiglie ed alla nazione. Ora si afferma che il maresciallo Carico ha fatto scoppiare questo scandalo, ma ciò non è vero, signor ministro; dalle interviste rilasciate risulta che egli aveva ripetutamente affermato, fin dal 1986, quanto oggi compare sui giornali. Come mai adesso si fa tutta questa buriana ? È inammissibile !

Per concludere, signor ministro, desidero anch'io ringraziarla a nome del mio gruppo perché lo scandalo è esploso ieri e già oggi lei è qui a riferire e perché ha anche usato parole che io apprezzo: quando parla di situazione drammatica e complessa, ha la nostra piena solidarietà; allo stesso modo lei ha la nostra piena solidarietà quando parla di cautela e di presenza ed io desidero confermarle questo nostro sentimento leggendo la parte finale dell'interpellanza che ho presentato ieri, unitamente al mio capogruppo onorevole Pazzaglia: « (...) Se, in ogni caso, non intenda assumere le opportune iniziative per concorrere all'accertamento della verità e per respingere iniziative di mezzi di informazione tendenti a denigrare le intere forze armate, e l'aeronautica militare in particolare, per la tragedia di Ustica ». Non si può in questo momento assolutamente permettere che tutte le forze armate e tutta l'aeronautica vengano coinvolte in uno scandalo, perché sono – oggi come oggi – il perno e la spina dorsale della nazione. Detto questo, come ministro della difesa e come *ex* ministro di grazia e giustizia, confidiamo molto nella sua opera.

LUIGI D'AMATO. Il Governo dovrebbe forse mettere il bavaglio alla stampa ? Ha questo potere ?

PRESIDENTE. Non credo. Il collega ha soltanto espresso il proprio pensiero; del resto, sappiamo a quale partito egli appartenga.

SERGIO DE JULIO. Signor ministro, ho notato l'enorme cautela che ha usato nella sua breve introduzione e devo dire che tale cautela sarebbe risultata doverosa laddove ci si fosse aspettato da lei una sentenza. Credo invece che nessuno avrebbe potuto pretendere – e tra l'altro non sarebbe stato di sua competenza – una sentenza nei confronti di chicchessia per quanto attiene all'intera vicenda.

Lei ha altresì espresso – e devo dire di non aver motivo per dubitare della buona fede della sua dichiarazione – la ferma volontà di far luce su tutta la vicenda. Tuttavia mi consenta, signor ministro: non si può nemmeno chiedere ad un parlamentare o ad un cittadino di aver semplicemente fiducia in una dichiarazione, perché quello che conta sono gli atti politici che seguono alla dichiarazione medesima.

Qualcuno ha detto che bisogna mettere sullo stesso piano le dichiarazioni dei militari che, con il risalto datovi dalla stampa, hanno riaperto con incisività la questione. Credo che ciò sia giusto e, se così è, emergono palesemente enormi contraddizioni, ovviamente senza voler far valere di più una dichiarazione rispetto all'altra. Ci si chiede allora se sia corretto mantenere in posti di responsabilità alti vertici militari che, specialmente con l'attuale struttura delle gerarchie, possono influire molto nell'accertamento della verità. Qui nessuno chiede al ministro della difesa di pronunciare una condanna: gli si chiede semplicemente di facilitare l'*iter* dell'accertamento della verità, che è cosa ben diversa, così come gli si chiede una valutazione politica sull'opportunità di mantenere al proprio posto persone sulle quali gravano sospetti. Quanto può giovare questo all'onorabilità delle forze armate? Ripeto, si tratta di una valutazione politica e non di una punizione di carattere giudiziario.

Come ha accennato anche il collega Cervetti, è stata altresì lesa la dignità del Parlamento. A meno che non l'abbia già fatto, vorrei invitarla, signor ministro, a leggere i resoconti stenografici delle audizioni svolte con i militari dalla Commissione d'inchiesta sui responsabili delle stragi: non potrà apprezzare le immagini visive, ma dalle parole registrate non le potrà sfuggire la tracotanza con la quale molti di questi militari si sono presentati davanti alla Commissione, contraddicendosi molto spesso ed affermando cose incredibili, sempre con un atteggiamento di estrema sicurezza. Ciò fa sorgere l'ulteriore sospetto, signor ministro, che l'unico motivo per cui i militari agiscono in questo modo risieda nel fatto che essi godono di copertura. Non è una certezza, è un sospetto, e come tale va trattato; credo che a lei spetti l'oneroso compito di dissipare ogni sospetto che possa ledere la dignità del Parlamento.

GIANCARLO SALVOLDI. Desidero ringraziare a mia volta il ministro Martinazzoli per la sollecitudine con la quale è intervenuto a riferire in questa Commissione pronunciando le parole che ha detto ed alle quali, forse, non poteva aggiungere niente di più. Probabilmente, egli continuerà ad occuparsi della vicenda di Ustica godendo da parte mia di una fiducia che è stata suscitata dal suo intervento odierno e dal suo lavoro che ritengo sarà corretto ed efficace.

In merito alle cause che hanno determinato la caduta dell'aereo dell'Itavia sono state avanzate molte ipotesi: inizialmente si era anche parlato della possibile leggerezza ed irresponsabilità con cui operano i nostri reparti, in particolare quelli addetti ai *radar* di Marsala, Licola e Fiumicino. Pertanto, l'ipotesi di un'esercitazione fittizia – che, peraltro, si sarebbe potuta seguire, come è stato rilevato, anche senza interrompere l'osservazione dei nostri cieli e dei nostri mari – poteva rappresentare una copertura a favore dell'immagine e della dignità delle forze armate che sarebbe risultata lesa qualora i fatti si fossero svolti come prospettato.

Un'altra possibile spiegazione della caduta dell'aereo era quella di un intervento militare; si è discusso per anni per cercare di capire se e in quali luoghi fossero in atto manovre militari da parte della nostra flotta o di quella della NATO. Tale possibilità è stata smentita più volte, negando puntigliosamente che al momento della sciagura si svolgessero esercitazioni o fossero in volo velivoli della nostra aeronautica o della NATO. In tal modo, si tendeva ad avvalorare l'ipotesi che l'incidente fosse stato conseguenza di un cedimento strutturale.

Fortunatamente si è potuto recuperare il relitto dell'aereo (forse molti speravano che ciò non sarebbe stato possibile, al fine di occultare la verità) e l'ipotesi del lancio di un missile è divenuta molto più concreta. Purtroppo il lavoro della commissione Pratis ha pressoché azzerato le nuove gravi ipotesi che si profilavano, riproponendo la possibilità che l'aereo fosse precipitato per un'esplosione interna. Di conseguenza, si è dovuto procedere ad un ripensamento delle conclusioni cui si era pervenuti, come è accaduto molto spesso in questa vicenda e come spero non debba più avvenire d'ora in poi.

È inutile che mi dilunghi in merito al *radar* di Marsala: si è constatato che è stata simulata un'esercitazione; uno dei nastri – come ha affermato lo stesso generale Pisano – è stato perduto, mentre quelli di cui siamo in possesso forse non sono gli originali o, comunque, è stato possibile manometterli.

Sappiamo che l'ordine di servizio riguardante le presenze del personale operante a Marsala non è affidabile. Tra l'altro, in una interrogazione avevo già fatto notare che tali documenti debbono essere redatti in quattro copie, che vengono spedite alle diverse sedi competenti e che, di conseguenza, non avrebbe dovuto essere difficile ritrovarne almeno una.

In base alle testimonianze che emergono in questi giorni (è vero che sono coperte da segreto istruttorio e che il ministro non può fare riferimento ad esse, come se fossero comprovate), si è appreso che il centro *radar* di Marsala assisté all'incidente – anche se forse la versione resa finora è parziale – e, quindi, si può ipotizzare che molti fossero a conoscenza di ciò che è accaduto.

Poco più di un anno fa, la Commissione difesa si è recata, per la prima volta dal dopoguerra, in visita presso lo stato maggiore dell'aeronautica ed ha avuto la possibilità di colloquiare con l'organico al completo, presieduto dal generale Pisano. In quell'occasione sono stati affrontati molti problemi; personalmente ho avuto l'onere di chiedere al capo di stato maggiore informazioni riguardanti la vicenda di Ustica, formulando una domanda molto generica: mi sono limitato a chiedere che cosa potesse essere riferito, in merito, alla Commissione. La risposta del generale Pisano denotava che egli si sentiva in qualche modo indignato per essere oggetto di insinuazioni e di una campagna ingiusta e diffamatoria. Tale atteggiamento è stato mantenuto anche dall'ammiraglio Porta nei suoi successivi interventi.

Il generale Pisano aveva affermato che la nostra aeronautica era completamente estranea ai fatti e di aver trasmesso a chi di dovere tutte le notizie in possesso dell'aeronautica stessa; la sua relazione, inoltre, confermava l'ipotesi, che conosciamo, di esercitazioni in corso. Ritengo veramente incredibile ed inaccettabile che un capo di stato maggiore che ha leso in questo modo la dignità della Commissione difesa e, per suo tramite dell'intero Parlamento, possa continuare a ricoprire il suo ruolo.

Le domande avanzate all'inizio della vicenda, e che ora si ripropongono con forza, riguardano che cosa sia effettivamente accaduto, quali siano i soggetti coinvolti, se i servizi segreti abbiano svolto un ruolo nei fatti e quali rapporti siano intercorsi con i nostri alleati. In un'altra mia interrogazione ho chiesto quali informazioni ci avrebbe potuto fornire la nave della sesta flotta americana *Saratoga*, in rada a Napoli, che mantiene costantemente in attività gli strumenti di difesa passiva; infatti, è impensabile che una nave di quel tipo non abbia visto ciò che è accaduto. Forse, come ha ipotizzato qualche collega, ai nostri alleati non è stato chiesto nulla. Il problema, a questo punto, diventa ancora più grave perché dobbiamo chiederci chi abbia potuto interferire di propria volontà nei nostri cieli senza che nessuno si accorgesse di niente! Mi chiedo, inoltre, se siano intervenuti accordi successivi ed a quale livello, e se non siamo stati tutti vittime di un depistaggio. Ogni volta che siamo vicini a trovare una risposta a questi gravi quesiti, accade qualcosa che ci fa tornare indietro. Credo che le nostre forze armate

in quest'occasione non solo non abbiano saputo tutelare la vita degli 81 passeggeri del volo Bologna-Palermo, ma neanche la sicurezza di tutti i cittadini italiani. Infatti, non ci hanno difeso se, per motivi di negligenza o di inaccettabile leggerezza, non hanno visto quanto è accaduto; non ci hanno difeso se non disponevano degli strumenti adeguati per stabilire se, come e da chi il nostro spazio aereo venisse violato; tanto meno le nostre forze armate ci hanno difeso se, per caso, hanno contribuito ad occultare le prove di progetti di cui fossero state eventualmente all'oscuro; la questione sarebbe ancora più grave qualora avessero contribuito a nascondere prove di progetti di cui alcuni corpi dello Stato fossero a conoscenza. A questo proposito è importante che si attivi ogni possibile iniziativa per giungere ad un'esatta comprensione dei fatti. Tutti i mezzi ordinari e straordinari devono essere, inoltre, attivati per sapere chi abbia violato – ipotesi alla quale non oso neppure pensare – il nostro spazio aereo e la sovranità del nostro Stato in conseguenza sia dell'invasione fisica del territorio, sia della possibilità, che qualcuno ha avuto, di ordire azioni di un'inaudita gravità; azioni che, forse, possono configurarsi come atti di terrorismo da parte di uno Stato straniero.

Non possiamo più tollerare di essere ingannati o di essere informati, per responsabilità dei servizi segreti o di qualche altro corpo delle forze armate, come è avvenuto finora, né possiamo tollerare che l'informazione venga rallentata, così come si è verificato, perché la dignità del Parlamento – come è già stato fatto osservare – ne risulta gravemente offesa.

Per tali ragioni, i responsabili militari devono oggi finalmente cominciare a collaborare in uno spirito di fedeltà e di lealtà verso la nazione; se hanno delle colpe, devono pagare per esse, e su qualsiasi ragione di Stato – non dovrebbe neanche essere necessario ripeterlo – deve prevalere l'esigenza di trasparenza e di correttezza.

MASSIMO TEODORI. Credo che nessuno di noi, tanto meno il sottoscritto, che conosce la persona del ministro della difesa, possa mettere in dubbio la sua sensibilità, la sua storia o il richiamo, che egli ha fatto nella sua esposizione, al rispetto dei princìpi di legalità ed al rispetto delle garanzie fino al momento in cui non si abbiano prove certe che siano stati commessi reati o comportamenti scorretti. Su questo non v'è dubbio. Credo anche che nessuno possa mettere in dubbio il richiamo del collega Sarti al fatto che tra ragion di Stato e ragione di verità il ministro della difesa, come persona e come appartenente ad una forza politica che si richiama a precisi ideali, sceglierebbe la ragion di verità. Anche su questo nessuno di noi nutre alcun dubbio.

La questione oggi è di comprendere se queste cose avvengano nei tempi, che sono una qualità delle cose, e avvengano secondo i modi e gli specifici dell'attività e delle responsabilità di ciascuno.

Non v'è dubbio che la sfera politica è diversa da quella giudiziaria e conosciamo il rispetto dell'autonomia di ciascuna di esse. La questione su cui, signor ministro della difesa, vorrei richiamare la sua attenzione e la sua riflessione, è che cosa lei può o deve fare su questa aggrovigliata e complessa vicenda.

Vi è stato un intervento da parte del Governo e del ministro della difesa su questa vicenda in tempi recenti (di cui non ripercorro la lunga storia), che si è manifestato in questa maniera. Il 10 novembre 1988, il ministro della difesa Zanone, rispondendo alla Camera, afferma che tutto quanto gli compete sulla vicenda di Ustica è affidato ad una commissione d'inchiesta, ed il 17 marzo incarica il generale Pisano capo di stato maggiore dell'aeronautica, di svolgere un'inchiesta interna. Quindi, l'esecutivo comunica al Parlamento che si svolge una inchiesta interna.

Contemporaneamente, dal 23 novembre 1988 opera la commissione d'indagine incaricata dal Presidente del Consiglio e presieduta dal magistrato Pratis. Pertanto, vengono svolte due indagini, en-

trambe di livello governativo ed amministrativo, che non hanno nulla a che fare con la questione penale.

Il 10 maggio 1989 viene conclusa l'indagine Pratis ed il 12 maggio si conclude quella del generale Pisano. Allora, il Governo, ed in particolare il ministro della difesa, è legato su questa strada che ha già prodotto qualcosa, ha già consegnato al Parlamento ed all'opinione pubblica per quanto di sua competenza – che non ha nulla a che fare con le questioni di carattere giudiziario – una certa verità ed un certo atteggiamento dell'amministrazione.

Il 13 giugno, signor ministro, in sede giudiziaria, e non coperto dal segreto istruttorio, viene compiuto un atto ufficiale: successivamente alla consegna della relazione Pisano, su richiesta del pubblico ministero Santacroce, vengono spiccati non dei mandati di comparizione, ma degli avvisi di reato su questioni che erano già contenute nelle relazioni Pisano e Pratis. Le accuse nei confonti dei militari, non coperte dal segreto istruttorio ma note e successive alla commissione Pisano, sono le seguenti: falsa testimonianza, per aver taciuto al giudice in tutto o in parte ciò che sapevano sulla presenza e sulla identificazione delle tracce *radar* registrate in coincidenza con il momento ed il punto di caduta del DC-9; favoreggiamento, per essersi rifiutati di fornire notizie ed indicazioni essenziali per la ricostruzione del fatto e l'identificazione dei responsabili del disastro; di occultamento e di atti vari, per aver reso possibile e quindi occultato l'identificazione di alcune tracce *radar*, fornendo dati errati o anomali sull'informazione di quota e sulla velocità di esse e quindi di aver occultato dati determinanti per l'esame delle tracce prima del momento e del punto di caduta del DC-9, immediatamente dopo il verificarsi del disastro.

Quindi, esiste una verità dell'amministrazione della difesa, consegnata dal Governo al Parlamento e certificata, di cui lei è titolare nella sua qualità di ministro della difesa, e dall'altra parte vi è successivamente un atto giudiziario (definitivo o non definitivo non importa: è comunque un atto pubblico non coperto dal segreto istruttorio), contenente una serie di avvisi di reato su cose molto precise, che sono in netta contraddizione con quello che il generale Pisano ed il ministro della difesa, a nome del Governo, hanno certificato di fronte al Parlamento.

Questa mi sembra la riflessione, in termini di legalità, che dobbiamo fare; non voglio entrare nel merito dei fatti.

Allora, signor ministro, mi chiedo, se questa è la situazione: un atteggiamento volto ad aspettare di conoscere la verità in sede giudiziaria, non prescinderebbe dal fatto che c'è allo stato non una verità riscontrata, ma un'ipotesi abbastanza solida perché si è manifestata attraverso avvisi di reato molto precisi che smentiscono quanto ha certificato l'amministrazione della difesa ? A questo punto, sicuramente l'azione giudiziaria andrà avanti secondo i suoi tempi e i suoi binari, ma il Governo ed il ministro della difesa cosa fanno ? Attendono che si arrivi al dibattimento, che si completino i gradi di giudizio ? Assumono l'atteggiamento di chi dice: « Io mi muovo solo dopo la conclusione del giudizio, per un'esigenza di garanzia nei confronti di chi è sospettato » ? In realtà, noi abbiamo degli imputati di qualcosa di ben preciso e facilmente « per li rami » si potrebbe risalire ad imputazioni maggiori ! Allora, che cosa fa il ministro della difesa ? Dice: « Aspetto i sei, otto o dieci anni del giudizio per poter assumere qualsiasi iniziativa » ?

Ammettiamo per ipotesi, che mi pare probabile, che vi sia stata un'opera di copertura e di falsificazione. Ora, quest'opera di occultamento non riguarda certe responsabilità dirette o certe responsabilità gerarchiche del 1980, ma riguarda la trasmissione di questi fatti di occultamento e di copertura attraverso il corpo militare o il corpo dei servizi segreti dal 1980 ad oggi. Cioè, non si è verificato qualcosa che è imputabile ai personaggi del 1980 ma, proprio grazie a quel che ha certificato l'indagine Pisano, si tratta di un segreto di occultamento e di copertura che perdura nel corso degli anni, di

nove lunghi anni, con tanti cambiamenti al vertice delle strutture specifiche sia militari sia dei servizi segreti.

Allora, facciamo l'ipotesi che vi sia stato occultamento e che questo occultamento riguardi non solo alcune persone, ma un intero corpo e che si sia trasmesso questo lavoro di occultamento di fronte agli stessi responsabili politici, ai ministri, al Parlamento ed all'opinione pubblica, qualcuno, immaginifico, potrebbe parlare (non è il mio linguaggio), di un complotto. Se un capo di stato maggiore va in pensione e trasmette al successore lo stesso segreto e così il capo dei servizi segreti, si tratta di una cosa grossa, non è un qualcosa che implica, come qualcuno vorrebbe farci credere, una manovra della P2 del 1980 (anche se, sicuramente, qualcuno cercherà di scaricare sulle spalle abbondanti della P2 anche questa responsabilità) !

Ammettiamo, non lo do per certo, che quest'opera, come sostengono i magistrati, vi sia stata, si è trattato di qualcosa che si sarebbe perpetuato dal 1980 al 1989, implicando una catena di responsabiltà militari ! Non parlo di livello politico, perché la mia intima convinzione è che questi segreti siano stati tutti trasmessi all'interno degli organi militari e non siano arrivati a livello politico; questa è la mia sensazione !

Signor ministro, noi siamo garantisti e per la legalità, ma mi pare che il rispetto della legalità oggi implichi una qualche forma di intervento, perché ci troviamo di fronte alla probabilità altissima che sia avvenuto quel che le dicevo, cioè un vero complotto, implicante sfere molto alte, protratto nel corso degli anni.

Se lei ci dice: « Attendiamo il giudizio e la sua conclusione », lei intanto prescinderebbe da quel che è già a nostra disposizione e che le ricordavo in precedenza. Abbiamo dei punti fermi (non notizie di stampa): gli avvisi di reato spiccati dal pubblico ministero e dal giudice istruttore dopo la consegna della relazione Pisano che risulta essere il punto più avanzato. È su questa base che le chiediamo, signor ministro, se – tra ragion di Stato e verità – se la sente di venirci a dire che bisogna aspettare il giudizio per fare qualcosa, se è probabile – come è molto probabile – che siano avvenute le cose che ho detto !

Queste sono riflessioni che ritengo molto puntuali, circoscritte alla specificità dei diritti e dei doveri; non sto, infatti, a ricordare i nove anni trascorsi, le aspettative eccetera.

Signor ministro, i cassetti del nostro paese sono pieni di misteri; se contribuiamo ad allungare i tempi di tali misteri – non voglio usare la parola destabilizzare perché mi sembra consumata – trasformeremo sempre più la lotta politica in guerra per bande o in ricatti di questo tipo. Ritengo che lei non sia insensibile anche a queste considerazioni: per tale motivo, gliele affido fiducioso.

ANTONINO MANNINO. Sento il dovere di ringraziare il ministro per la sensibilità dimostrata e per l'impegno indiscusso profuso in questa vicenda. Già in occasione dei lavori della Commissione parlamentare antimafia ho potuto verificare quale ansia e quale ricerca di verità e di giustizia abbiano animato l'onorevole Martinazzoli che allora ricopriva l'incarico di ministro di grazia e giustizia. Vorrei che fosse chiaro che il nostro gruppo non ha mai ritenuto di chiedere in questa sede al Governo di assumere una sorta di funzione di « Governo di inchiesta », o di giudicare. Unitamente ai colleghi Labriola e Casini, ho presentato infatti un ordine del giorno (discusso ed approvato in Assemblea) con il quale si invitava il Governo a trasmettere alla Commissione di inchiesta sul terrorismo e sui responsabili delle stragi tutti gli atti relativi all'inchiesta sulla tragedia di Ustica. Non era quindi competenza del Ministero della difesa, e comunque delle istituzioni militari, fare luce sull'accaduto, ma era compito e dovere del Ministero della difesa e delle istituzioni militari fornire al Parlamento tutti gli elementi di conoscenza necessari per valutare non soltanto il merito della vicenda, ma anche i comportamenti, gli accorgimenti legislativi e le

cautele da adottare. Ecco perché noi riteniamo che, rispetto alle inchieste che il Ministero della difesa e la Presidenza del Consiglio hanno disposto, la prima cosa da fare, alla luce di quanto è emerso dopo le dichiarazioni del maresciallo Carico e di altri...

LUIGI D'AMATO. Un « carico » da undici !

ANTONINO MANNINO. Certamente, ha messo un « carico » da undici, che pone interrogativi drammatici sul funzionamento delle nostre istituzioni militari, sui rapporti tra queste e i servizi segreti, sul funzionamento delle catene di comando nei rapporti con gli alleati e sul rapporto tra tali istituzioni e Parlamento. Noi chiediamo che intanto si operi. È necessaria una verifica più attenta e puntuale dei criteri di indagine e delle scelte operate dai governi e dai ministri. Finora abbiamo potuto conoscere i criteri che partivano da un assioma assunto quale base di verità assoluta: da parte del ministro vi era una fiducia incrollabile sulla lealtà degli uomini responsabili delle istituzioni militari. Un'indagine non può essere compiuta raccogliendo soltanto le carte e i documenti ufficiali. Signor ministro, lei che è avvocato e s'intende di giustizia, sa bene che un'indagine dovrebbe essere svolta per verificare tra le carte le discrasie tra i comportamenti e i documenti. Tutto questo non pare sia stato fatto. Ci troviamo di fronte a lentezze che riguardano non soltanto il Governo, i ministri della difesa che si sono succeduti e le autorità militari, ma anche la magistratura ed il suo funzionamento. Un'inchiesta di tale natura non si può trascinare per tanti anni. Conosciamo comunque – perché ne abbiamo discusso altrove – le difficoltà in cui versano queste istituzioni, ma oggi ci interessa stabilire che cosa dobbiamo fare.

Dobbiamo seguire una direttiva diversa e l'atteggiamento politico, l'orientamento, l'*input* che deve essere fornito ai rappresentanti delle istituzioni militari non può che essere quello di interrogarsi, effettuando una ricerca al di là di ogni ragionevole dubbio. Ciò non è stato fatto, neppure in relazione ad un argomento noto a tutti i parlamentari che fanno parte della Commissione difesa, i quali, come ricordava il collega Salvoldi, hanno avuto modo di osservare che presso taluni centri, come quello di Martina Franca, funziona la catena di comando NATO.

Si tratta di una catena che funziona per stati di emergenza, per cui il comandante di una regione militare, o lo stesso capo di stato maggiore dell'aeronautica, possono essere sopravanzati (a seconda, appunto, dello stato di emergenza che si verifica), dagli ufficiali – magari di grado inferiore – che operano o hanno in quel momento la disponibilità delle informazioni che l'*ordinateur* (come opportunamente i francesi chiamano il megacalcolatore) fornisce, sulla base della identificazione dei mezzi amici e nemici.

Noi, in tutto questo, non c'entriamo. Qualche volta però è accaduto, come nel caso di Sigonella, che al fine di tutelare l'autonomia, la sovranità e l'integrità del nostro paese, sia stato necessario intervenire.

Tutto questo meccanismo funziona da sempre in un certo modo e funzionava così in un'epoca in cui la nostra aeronautica militare e le stesse attrezzature civili non avevano alcuna possibilità di conoscere esattamente quanto avveniva, ovvero si disponeva di mezzi meno sofisticati e meno adeguati ad un intervento immediato. Deve essere, dunque, compiuta una riconsiderazione delle norme che regolano il funzionamento della catena di comando NATO; si tratta di un orientamento che va sottoposto ad una discussione parlamentare.

Oltre a ciò, va compiuto un esame più severo riguardo la coerenza e le prese di posizione dei capi di stato maggiore. Devo confessare, onorevole ministro e onorevoli colleghi, di aver commesso una leggerezza. Quando ho avuto occasione di leggere per la prima volta le dichiarazioni dell'ammiraglio Porta sul « furore » dei militari, le giudicai come le affermazioni di una persona non perfettamente *compos sui*... Probabilmente ciò mi ha indotto ad un errore di valutazione e a

non porre una questione, in seguito vissuta dalla coscienza del paese (molti tra noi e tra i cittadini democratici si sono interrogati in proposito), come un qualcosa di intollerabile, espressione di arroganza e di una cultura che non ha assimilato il principio del rispetto delle regole del gioco democratico. Siamo di fronte ad un elemento che non può non porre un problema di rapporto fiduciario; si tratta di fatti politici che devono essere registrati e valutati. Il ministro della difesa dell'epoca reagì accettando pienamente ciò che venne detto in quella occasione, facendo proprio il « furore » per la dignità dei militari, lesa da non si sa chi; « furore » motivato da un atteggiamento di antica tradizione, secondo il quale « i panni sporchi si devono lavare in famiglia » e la ragione di Stato (di quale Stato, di quale principio o scopo superiori ?) è prevalente rispetto alle ragioni della verità e della giustizia.

Dichiarazioni in tal senso, sia pure compiute in modo più accorto e giuridicamente sofisticato, sono state rilasciate da altri e costoro devono essere chiamati a renderne conto; sul merito di ciò è necessario un atteggiamento preciso ed un giudizio da parte del Governo e del ministro, a prescindere dal dato giudiziario. Mi riferisco agli atteggiamenti, agli orientamenti politici ed alla concezione dei rapporti fra le diverse istituzioni, che sono stati manifestati.

Mi rivolgo, infine, al collega Dutto. So che possiamo procurarci una documentazione sulle posizioni e lo sviluppo delle carriere dei militari coinvolti nella vicenda, ma non vedo cosa ci sia di male nel cercare di dare uno sguardo d'insieme per cercare di capire. Vi sono uomini che hanno ripetutamente affermato di aver detto o non detto le cose che hanno detto in relazione all'imposizione del segreto di Stato. È così o no ? Abbiamo letto tutto ciò ed è chiaro che sugli uomini si può esercitare una violenza, una pressione e che diverso è il grado di libertà di chi siede tra gli alti gradi dello stato maggiore e chi è schiacciato dal peso della gerarchia. Anche ciò rappresenta un aspetto che non può non essere considerato: mi riferisco al regime o ai trasferimenti (se operati o meno in base alla legge n. 100 del 1987). Sarebbe utile conoscere tutto ciò anche per dire al paese ed al Parlamento che non si vuole (così come pare sia avvenuto con quel famoso piano di volo di cui ha parlato il maresciallo Loi), occultare qualcosa che, magari, non ha nulla a che fare con la materia della quale ci occupiamo, ma potrebbe in qualche modo servire ad avallare una tesi o – chiamiamola pure così – un'insinuazione. E perché ? L'altra questione che desidero sottolineare è la necessità di un riordinamento dei SIOS dato che la legge n. 801 del 1977 ha riformato i servizi segreti, ma non ha previsto l'adozione, per i servizi di informazione delle singole armi – che pure dovrebbero avere una funzione ordinatoria di sicurezza interna – di quei criteri di selezione (come la preclusione per gli appartenenti alla P2), in quanto non espressamente richiamati, che sono previsti oggi per il SISMI e per il SISDE. Sarà magari perché gli ufficiali più dotati debbono conoscere di più e hanno più attitudine a capire e a farsi un quadro più ampio delle conoscenze, ma i meccanismi di selezione delle nostre forze armate sono tali che, chi fa carriera, un giro nel SISMI o nel SIOS della propria arma, o addirittura nel SISDE, lo fa sempre. Ciò deve indurci a riflettere; si tratta di una questione di orientamento politico.

In conclusione, e chiedendo scusa ai colleghi se ho sottratto loro più tempo di quanto avrei voluto, desidero tornare sulla questione del piano di volo del cosiddetto « aereo VIP »: se esisteva (pare che i piani di volo di tali aerei siano comunicati ai servizi), probabilmente qualcuno lo deve sapere. Sicuramente non può non saperlo il SIOS dell'aeronautica militare; e tale organismo risponde a lei, signor ministro, non al Presidente del Consiglio.

Credo di essere rimasto nel tema di quanto può chiedere, giustamente e fondatamente, questa Commissione al suo ministro. Mi auguro che sarà data in

tempi brevi una risposta positiva. Formuleremo (in maniera più solenne di quanto non abbia potuto fare in questo mio intervento) le nostre richieste tramite un apposito strumento parlamentare (decideremo in seguito se presentarlo in Commissione o in Assemblea). Ci aiuterà a concorrere indirettamente a far sì che emergano ancora di più le ragioni della verità e della giustizia sulla vicenda di Ustica, inducendoci a meditare su quanto dobbiamo porre in essere, anche con atti legislativi, per garantire lo sviluppo democratico di tutte le istituzioni, non soltanto di quelle militari.

LUCIO MAGRI. Non avrei avuto intenzione di aggiungere alcunché a ciò che hanno detto in modo efficace per il nostro gruppo i colleghi Cervetti e Mannino, se non fosse per il fatto che l'insieme della discussione di questa mattina fa sorgere in me una preoccupazione e in un certo senso mi obbliga ad un chiarimento e ad una sottolineatura. Nel corso degli interventi si è infatti insistito sulla necessità di fare luce con decisione sui fatti, nonché sulla necessità preliminare e urgente di adottare misure cautelative nei confronti dei vertici e degli apparati militari, provvedimenti a mio parere lodevoli, anzi necessari. Tuttavia temo, come già altre volte è accaduto, che in questo modo si finisca non dico per tacere, ma per porre in secondo piano un aspetto che, soprattutto in questa vicenda, considero essenziale: mi riferisco alle responsabilità politiche sulle quali è già possibile – e questa è la sede propria – esprimere dei giudizi, avere delle opinioni abbastanza nette. Infatti ci troviamo di fronte ad un caso in cui la responsabilità politica, quale che sia il giudizio di ciascuno di noi, non può essere taciuta. In modo acuto, ma incauto (pertinente e incauto), l'onorevole Sarti non a caso ha fatto il parallelo con l'*affaire* Dreyfus, in relazione al quale non si sarebbe mai arrivati all'accertamento della verità senza una grande campagna e una grande battaglia che hanno potuto rimuovere ostacoli politici, e culturali che impedivano addirittura, tante erano le connivenze, tale accertamento. Ricordo – insisto su questo fatto perché è curioso – che alla fine la faccenda si concluse non soltanto con il suicidio di qualche ufficiale coinvolto, ma con il rovesciamento delle maggioranze e dell'equilibrio politico in Francia.

ADOLFO SARTI. Due cose che potremmo benissimo evitare!

LUCIO MAGRI. Non arrivo a sperare tanto, ma colgo nelle parole del collega Sarti un timore-auspicio... .

Lei, signor ministro, ha esordito questa mattina con una dichiarazione significativa. Ha affermato che i fatti emersi in questi giorni sulla stampa, e presumibilmente nelle aule giudiziarie, costituiscono per noi una novità inquietante e drammatica che proprio per questo deve essere cautamente e seriamente considerata: badi però che le notizie emerse non rappresentano improvvise rivelazioni scaturite, per esempio, dall'apertura degli archivi del KGB o della CIA. Si tratta in sostanza di dichiarazioni di testimoni (e, prima ancora, vi è tutta la vicenda dell'accertamento tecnologico, la questione del missile e così via), tutte cose – tanto per accettare la sfida culturalistica dell'onorevole Sarti – che possono essere paragonate alla lettera smarrita di Poe: vale a dire a disposizione di chiunque. Infatti, chi svolge un'indagine, interroga innanzitutto i testimoni presenti e acquisisce immediatamente una serie di informazioni.

Siamo seri: se le cose stanno così, io affermo che è impossibile che per dieci anni non solo individui, ma singole strutture o addirittura gli stessi vertici militari abbiano potuto tenere in piedi una simile catena di omissioni e di omertà senza che le commissioni d'inchiesta istituite, dirette ed avallate dai successivi ministri della difesa e dalla Presidenza del Consiglio non collaborassero attivamente a rimuovere e falsificare indizi e testimonianze che oggi si dimostrano tanto facilmente accessibili! Tanto lo erano – questo nessuno lo ha ricordato –

che non autorevoli cittadini, ma addirittura un ministro della Repubblica, l'onorevole Formica, e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, onorevole Amato, già più volte avevano detto di aver ragione di temere che le cose fossero andate nel modo con cui oggi emergono.

Affermo altresì che è ancora più impossibile che tutto ciò sia avvenuto solo o soprattutto per coprire un errore tecnico sfociato nella tragedia e salvare così il cosiddetto « onore dell'arma ». È evidente che si tratta di qualcosa di assai più grosso, sia rispetto all'obiettivo mancato – Gheddaffi o altri – che ha originato quell'errore, sia rispetto a meccanismi di decisione oscuri e fuori controllo, che hanno governato quella scelta e potrebbero governarne altre.

Per queste ragioni ho sentito il bisogno di chiarire subito, già in questa sede, che noi comunisti non permetteremo che ancora una volta si ripetano procedure e « andazzi » alla fine dei quali, dopo che i fatti si sono sveleniti, le colpe si concentreranno su qualche responsabile minore o anche su settori cosiddetti inquinati – ma ormai lo si ripete troppo – degli apparati. Si tratta di tutta una serie di personaggi politici (o almeno di un sistema di potere formale e occulto, interno e internazionale) che si chiama in causa ed ha bisogno di maggiori trasparenze e garanzie.

Ho ragione di sperare che, per quanto vi è di onesto – e vi è – negli stessi partiti di Governo, questa volta essi non collaborino a nascondere la vera portata politica della questione. Lei ha affermato che non resterebbe un minuto di più al suo posto, se la ragion di Stato la obbligasse ad occultare qualcosa, ed io ne sono persuaso, sia per la stima che nutro verso la sua personale onestà, sia perché a questo punto non credo siano possibili grandi operazioni di occultamento della verità. Peraltro, quando onestà e necessità si coniugano, è senz'altro più facile avere fiducia.

Noi chiediamo a lei o ad altri componenti del Governo qualcosa di più: la sua indisponibilità non soltanto ad occultare i fatti, ma anche a tacere quanto di consapevolmente – o inconsapevolmente – corrivo e, dunque, politicamente gravissimo è accaduto nella storia di questi ultimi dieci anni. È vero che l'attuale Governo si è costituito soltanto da due mesi, ma la maggioranza parlamentare, il modo di governare e l'assetto politico durano ininterrottamente da nove anni e non si può pensare che esso siano estranei alla vicenda di Ustica. Credo, anzi, che quest'ultima sia ancora più inquietante, nei suoi significati profondi, di quella di piazza Fontana e di tanti altri scandali, più venali, ma meno gravi.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa*. Desidero innanzitutto rivolgere un ringraziamento a tutti i deputati presenti, scusandomi anticipatamente se la replica sarà lunga, ma non credo che essa dovrebbe avere un contenuto analitico. Ritengo, invece, che a me spetti assumere la somma delle provocazioni, delle indicazioni ed anche dei giudizi che ho ascoltato (sia quelli che mi hanno convinto, sia quelli dai quali dissento).

Ringrazio, in particolare, l'onorevole Magri per il suo intervento, al quale riconosco il pregio della limpidezza ma, se mi è consentito, vorrei sdrammatizzare con una battuta quel dubbio, diciamo, di non cautela, accreditato poc'anzi dall'onorevole Sarti. Quando si afferma – e ci si augura – che nel corso dello scandalo precipiti anche la « tenuta politica », il dubbio che vi sia un eccessivo « innamoramento » dello scandalo è legittimo. Sono convinto, comunque, che l'onorevole Magri saprà cogliere il senso esatto e il limite di questa deduzione.

Secondo l'onorevole d'Amato, nel mio intervento mi sono caratterizzato come ministro più della giustizia che non della difesa: lo ringrazio per questa sua considerazione e, senza disperdermi in enfasi autobiografiche, vorrei ricordare che nel mio passato incarico di ministro della giustizia ho consentito che lo Stato, e la burocrazia, realizzassero l'operazione – estremamente improbabile – di recupero

del relitto dell'aereo precipitato ad Ustica.

Ho ascoltato le considerazioni dell'onorevole Cervetti e di altri colleghi, sulle quali dovrò riflettere, riguardanti, direi, le ulteriori curiosità politiche: si è allargato il campo al tema dei rapporti internazionali di alleanza ed a quello delle indicazioni sulla possibilità di ulteriori esplorazioni, argomenti sui quali desidero confermare la mia attenzione e interesse.

Non vorrei, tuttavia, che venisse frainteso il senso delle mie affermazioni iniziali; credo, onorevole Magri, che le mie dichiarazioni siano state esaurienti, anche se la « letteratura » dell'onorevole Sarti rischia di enfatizzarle in parte.

Sono convinto che occuparsi di politica non sia di per sé necessario, ma sono certo – come ho già detto – che non accetterei una ragion di Stato, così come non ammetterei – perché temo che nella situazione attuale, in tale momento, sia questo il rischio maggiore – ulteriori falsificazioni sull'affermazione che la Francia non fosse coinvolta nella vicenda; a mio avviso, non vi è alcuna innocenza che valga la pena di un misfatto.

Vorrei ribadire il mio ringraziamento agli onorevoli deputati per il fatto che, pur con nettezza di posizioni e di giudizi, il loro linguaggio appare diverso da quello dei giornali di questi giorni. Nel nostro dibattito si è ricorsi soprattutto ad un periodare ipotetico: l'espressione più usata è stata la particella « se » ed è questo il mio punto di vista che, spero, non vi induca a credere che sia minimalista.

Le versioni che ho ascoltato, le congetture formulate sono state inevitabilmente diverse e contrastanti; a tale proposito vorrei ricordare quanto ho letto qualche tempo fa sulla stampa, in merito ad alcune battute tra due scienziati atomici.

Il professor Oppenheimer voleva scrivere un diario su quel che succedeva in quei giorni, non per destinarlo alla pubblicazione, bensì alla memoria di Dio. Un suo collega obiettò allora che probabilmente Dio era a già a conoscenza di quei fatti ed il professor Oppenheimer concordava con tale opinione, ma replicava che comunque Dio non conosceva la sua versione. Ho l'impressione che un eccesso di ipoteticità può rendere difficile la valutazione su un determinato punto di vista. Non credo che voi oggi, onorevoli colleghi, siate in grado di constatare e verificare una divergenza incolmabile e insospettabile tra le relazioni amministrative offerte al Governo, al Parlamento ed alla magistratura, con le ultime risultanze istruttorie. Non è possibile, perché anch'io non conosco il testo in questione e non pensate che sia un negletto reattivo nell'affermare ciò: lo dico perché i fatti stanno così ! Se dovessi entrare nel merito di vicende che pochi conoscono, mi domandereste se sono sicuro che queste discrepanze siano così clamorose come scrivono i giornali. Mi domandereste, inoltre, se sono certo che nella relazione Pisano non vi fosse scritto che la traccia *radar* di quel velivolo era stata identificata in una parabola di caduta. Credo che dobbiamo orientarci su queste questioni, soprattutto perché è necessario dare una determinata collocazione all'aspetto politico ed a punti di vista inevitabilmente dialettici che ci spingono verso un terreno di concretezza e di verità. Non so se tutti i colleghi sono d'accordo con me, ma credo sia questo il modo per raccogliere la sfida lanciata dall'onorevole Magri; sono convinto che anche sulla vicenda di Ustica spetti a noi essere limpidi e veri, così da costringere anche voi ad esserlo, ed esserlo insieme, perché oggi non sappiamo ancora come si sono svolti i fatti.

È vero, ho ricoperto l'incarico di ministro della giustizia e quindi non potete pensare che non sappia cosa significhi la tragedia di una giustizia inconcludente e troppo lunga. Posso assicurarvi che vi è qualcosa di più tragico: la giustizia di un giorno solo !

So che nel nostro paese pendono un'infinità di processi inconclusi, con presunti colpevoli; per questo poi appare del tutto discutibile ciò che succede quotidianamente nella politica, nell'amministra-

zione, nel pubblico e nel privato, per disattenzione, imprudenza e slealtà. Quando poi dalla somma di questi piccoli gesti e latitanze deriva un danno, si crede subito che vi sia un complotto. Per quanto mi riguarda, sono dell'avviso che il nostro sia un paese di melanconici, anche perché vi sono più congiurati che congiure!

Non vorrei sostenere che tale criterio debba essere applicato anche in questa circostanza, eppure lo sostengo! Mi rivolgo in particolare all'onorevole Teodori, che ha posto talune questioni che ho compreso perfettamente. A lui vorrei chiedere (lo faccio in veste di avvocato, anche se me ne vergogno) se conosce i nomi degli imputati dei reati cui è stato fatto riferimento. Sono coinvolti anche i generali? Credo di no.

Come fa l'onorevole Teodori a chiedermi l'emanazione di atti cautelativi di sospensione nei confronti di persone che, allo stato attuale, non sono state raggiunte da alcun provvedimento che ne giustifichi l'adozione? Vorrei anche affermare con estrema risolutezza, non quindi per adempiere ad un ineluttabile dovere, che non mi sento di condividere le opinioni espresse in merito al comportamento seguito dai ministri che mi hanno preceduto. Infatti, non ho alcuna ragione per dubitare della loro lealtà e buona fede, che riconfermo in questa sede, insieme al sentimento di stima che nutro nei loro confronti.

Cosa dovrebbe fare un ministro? Certo, potreste accusarlo di non essere dotato di sufficiente intelligenza critica. Al riguardo il rischio che sento di correre è proprio questo: io non dubito della mia onestà e delle mie intenzioni; dubito invece della mia capacità di discernimento, perché mi rendo perfettamente conto che non siamo giunti alla meta. Ritengo, infatti, che siamo pervenuti solo ad uno snodo che va valutato per quello che è, senza pregiudizi e timori e, a mio avviso, senza eccessivo entusiasmo, che sarebbe in ogni caso da considerarsi prematuro. Sono consapevole che la verità è probabilmente ancora lontana, per cui non vorrei che sul percorso che stiamo affrontando si registrasse un elevato numero di « caduti ». Ovviamente, il contributo che ciascuno di noi può offrire alla ricerca della verità comporterà molte « scomodità » per tutti, ma ho sempre avuto la convinzione che la verità può essere ricercata solo da chi abbia il coraggio di sopportarla.

Vorrei ora riferirmi ad un'indicazione emersa nel corso della discussione ed, in particolare, dell'intervento dell'onorevole Mannino. Anch'io sono restio a riattivare canali di indagine e « ripescaggi » di verifiche amministrative, perché tutte le volte che si è proceduto in questo senso non si è registrato il vostro gradimento. La commissione Pratis è stata presieduta da un magistrato che, avendo acquisito un'esperienza nel settore, ha sempre goduto di una straordinaria autorevolezza e di un generale rispetto. Si tratta di uno dei pochi magistrati che possono vantare un passato « partigiano », di un democratico, di una persona, in definitiva, il cui operato è stato circondato da una stima diffusa. Tale valutazione, ovviamente, non rileva dal punto di vista della indiscutibilità dei risultati realizzati ma, a mio avviso, indice di un serio sforzo volto a contribuire alla ricerca della verità.

Da parte mia, dovrò individuare i criteri ed i modi più opportuni per operare una ricognizione accurata di tutti gli avvenimenti verificatisi. Ripeto che la relazione Pisano è frutto, a sua volta ...

MASSIMO TEODORI. Si tratta di una *summa*!

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa*. ... Perché questa gente non c'era! A parte la teoria della « continuità complottista » che, ripeto, è rispettabile ma allo stato non è dilatabile al di là di un periodo ipotetico, vorrei sottolineare come, nonostante si richiami a tale riguardo il concetto della « separatezza » dell'istituto militare, il fatto che nel nostro paese un segreto possa essere mantenuto da un'infinità di persone mi crea talune perplessità. Per tale ragione incontrereste notevole difficoltà nel momento

in cui intendeste convincermi che ciò possa accadere, a prescindere dagli interessi in gioco.

Su quali elementi è basata l'indagine condotta da Pisano? Essa si fonda sull'assunzione di deposizioni rese dai rappresentanti della catena gerarchica e sull'acquisizione di taluni documenti. In sostanza si è proceduto alla verifica di elementi sui quali nutriamo profonde perplessità. L'idea che in un ordine di servizio risultino indicate delle persone che, oltretutto, non ci sono ...

ISAIA GASPAROTTO. Forse avrebbero fatto meglio a sentire anche il maresciallo Carico.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa*. Mi permetto solo di affermare che il maresciallo Carico ha confermato di aver reso le sue dichiarazioni già due anni fa. Non riesco a comprendere, quindi, la meraviglia suscitata oggi da queste « strepitose novità ».

Ho avuto modo di leggere taluni articoli sulla stampa nazionale che mi incutono profonda inquietudine. Vorrei essere schietto: non ho una straordinaria passione per i ministri posseduti da strepitose illuminazioni, non appena cessata la loro responsabilità istituzionale. A mio avviso, si tratta di dimostrare maggiore generosità e coraggio.

Vorrei anche chiarire che sarei stato favorevole alla costituzione di una Commissione d'inchiesta sulla vicenda di Ustica, dal momento che l'inserimento della relativa indagine nel programma della Commissione parlamentare sulle stragi mi è sembrato alquanto forzato. Ho sempre ritenuto, infatti, che tale inserimento non avrebbe consentito l'adozione di una strepitosa metodologia culturale di indagine. Si tratta di un obiettivo certamente non conseguito, ove si consideri che la Commissione parlamentare sulle stragi ripercorre le strade imboccate inutilmente dalla magistratura. In ogni caso, poiché è stata confermata la competenza di tale commissione sulla vicenda di Ustica, intendo assicurare la massima solidarietà e collaborazione del Governo e mia personale. Nel contempo, riferirò alcune indicazioni di politica generale al Presidente del Consiglio, perché ritengo che ciò sia giusto nel momento in cui si assumono determinate responsabilità.

Sono spesso accusato di essere un letterato innamorato del *beau geste;* ciò corrisponde in parte al vero anche se, ovviamente, non mi suicido se non è necessario e, in questo spirito, mi avvio alla conclusione, esprimendo una preoccupazione. In particolare vorrei invitarvi, nel momento in cui andrete a valutare taluni comportamenti delle forze armate (che qualcuno considera reattivi), a considerare complessivamente il contesto in cui si inquadrano certe situazioni. Non vi infastidisce la lettura di determinate dichiarazioni giornalistiche o di talune asseverazioni contenute in articoli di fondo, oppure l'uso di taluni aggettivi e accuse immotivate? Come potete ritenere che persone, che si sentono innocenti, possano non reagire di fronte a quella che è ritenuta una imperscrutabile provocazione?

Certamente (lo dico sommessamente), trova esplicazione anche quella che voi definite « mentalità militare », tuttavia ...

Ho chiesto ai generali il favore di non parlare in queste ore, perché ho ritenuto che in questo senso dovesse essere indirizzato l'atteggiamento del ministro della difesa. Ovviamente mi sono limitato a consigliare ...

MASSIMO TEODORI. Anche per il loro bene!

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa*. Io non sono l'avvocato dei generali, ho solo ritenuto opportuno agire in questo senso.

LUIGI CIPRIANI. Sarebbe stato opportuno chiedere loro di dire la verità. Per esempio, nella relazione Pisani è scritto che Civilavia non ha fornito il quadro del traffico aereo registratosi in quel giorno ...

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa*. Richiederò tutte le informazioni necessarie. Mi sono anche reso conto che in questa materia voi siete molto esperti e competenti; invece, io non desidero approfondire le mie conoscenze in merito ai *radar* o agli *ordinateur*, perché credo che questo non rientri nel mio « mestiere »; anzi, ogni qualvolta un uomo politico pretende di inventarsi un mestiere (come, in questo caso, quello del « generale »), non riesce a realizzare risultati positivi.

ANTONINO MANNINO. Sì, in questi casi possono verificarsi « scivoloni » !

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa*. In conclusione, vorrei invitarvi a credere, a prescindere dal vostro punto di vista, che non vi sarà da parte del ministro della difesa alcuna copertura; nello stesso tempo non crediate che il ministro della difesa non garantirà una tutela completa delle ragioni e dei diritti dell'istituzione militare, perché questo, secondo me, è il compito di un ministro della Repubblica.

PRESIDENTE. Desidero ringraziare il ministro della difesa e gli intervenuti nel dibattito, per aver offerto un valido stimolo e sostegno alla ricerca della verità « vera » su quei tragici eventi.

La seduta termina alle 15,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni e degli Organi Collegiali alle 19

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

SEGUONO
CONVOCAZIONI

CONVOCAZIONI

PAGINA BIANCA

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

—*—

Giovedì 5 ottobre

(Biblioteca del Presidente)

ORE 9,30

Comunicazioni del Presidente.

* * *

GIUNTA DELLE ELEZIONI

—*—

Giovedì 12 ottobre

(Presso il Salone della Lupa)

ORE 16

1) Seguito della verifica dei poteri per il Collegio XXV (Lecce); — Relatore: on. Lauricella.

2) Definizione della missione a Napoli del Comitato inquirente.

3) Comunicazioni del Presidente.

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla condizione giovanile

—*—

Mercoledì 4 ottobre

(Via del Seminario, 76)

ORE 10

Audizione del ministro dell'interno, onorevole Gava.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

ORE 15

Comunicazioni del Presidente su alcune visite effettuate nelle caserme da una delegazione della Commissione.

* * *

Giovedì 5 ottobre

(Via del Seminario, 76)

ORE 11,30

Audizione del ministro della pubblica istruzione, onorevole Mattarella.

ORE 16

Audizione del ministro del lavoro e della previdenza sociale, senatore Donat-Cattin.

* * *

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

—*—

Mercoledì 4 ottobre

ORE 11

Comitato ristretto.

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 2926, 3245 e 3510, concernenti il dottorato di ricerca.

ORE 15

Comunicazioni del Ministro della pubblica istruzione, onorevole Sergio Mattarella, sui problemi relativi all'avvio dell'anno scolastico nonché sulle linee programmatiche del suo dicastero.

Svolgimento di interrogazioni:

MASINI ed altri: n. 5-01382; ORLANDI ed altri: n. 5-01390; NARDONE ed altri: n. 5-01402; SAVINO: n. 5-01490; SEPPIA: n. 5-01542; SAVINO: n. 5-01612 (Attuazione della legge 6 ottobre 1988, n. 426, in relazione ai piani di razionalizzazione dei servizi scolastici.

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

—*—

Giovedì 5 ottobre

ORE 11

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

—*—

Martedì 3 ottobre

(Via del Seminario 76 – Aula III Piano)

ORE 16,30

Indagine conoscitiva sulle forme di governo regionali (disposto del Titolo V della Costituzione, sistema elettorale, forme di governo degli statuti speciali).

Audizione dei professori Alberto Predieri, Enrico Spagna Musso, Valerio Onida, Franco Cazzola.

* * *

COMITATO PARLAMENTARE

per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

—*—

Mercoledì 4 ottobre

ORE 9,30

Comunicazioni del Presidente.

* * *

RELAZIONI PRESENTATE

—*—

III Commissione (Affari esteri):

Ratifica ed esecuzione dell'accordo sulla ripartizione della capacità sui servizi aerei regolari intraeuropei, con allegato, adottato a Parigi il 16 giugno 1987 *(Approvato dal Senato)* (3116-A).

Relatore: Duce.

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America sull'assistenza statunitense al programma di ricostruzione relativo al terremoto del 23 novembre 1980 nell'Italia meridionale, effettuato a Roma il 15 dicembre 1985 *(Approvato dal Senato)* (3743-A).

Relatore: Crescenzi.

Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'assistenza in caso di incidente nucleare, adottata a Vienna il 26 settembre 1986 dalla Conferenza generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica *(Approvato dal Senato)* (3745-A).

Relatore: Rutelli.

INDICE DELLE CONVOCAZIONI

Martedì 3 ottobre

Pag.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI VIII

ORE 16,30 - Indagine conoscitiva – Audizioni.

Mercoledì 4 ottobre

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA CONDIZIONE GIOVANILE V

ORE 10 - Audizione - Ufficio di Presidenza.

ORE 15 - Comunicazioni del Presidente.

VII CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE VI

ORE 11 - Comitato ristretto.

ORE 15 - Comunicazioni del Ministro della pubblica istruzione – Interrogazioni.

COMITATO PARLAMENTARE PER I SERVIZI DI INFORMAZIONE E SICUREZZA E PER IL SEGRETO DI STATO IX

ORE 9,30 - Comunicazioni del Presidente.

Giovedì 5 ottobre

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO III

ORE 9,30 - Comunicazioni del Presidente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA CONDIZIONE GIOVANILE V

ORE 11,30 - Audizione.

ORE 16 - Audizione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI VII

ORE 11 - Ufficio di Presidenza.

Giovedì 12 ottobre

GIUNTA DELLE ELEZIONI IV

ORE 16 - Plenaria.